

AGGIORNAMENTO



AGGIORNAMENTO

Maiolati Spontini (AN) – 15/05/2019

Titoli abilitativi - Controlli
Progettazione ed attuazione del
Piano Safety & Security nell'ambito
delle manifestazioni e attività di
pubblico spettacolo alla luce della
Circolare del Ministero dell'Interno
del 18 Luglio 2018



AGGIORNAMENTO

A cura del Dr. Domenico Giannetta
Comandante Polizia Locale - Esperto Sicurezza Urbana
Contatti: giannetta.domenico@libero.it – 333/3052645



**ASSOCIAZIONE
POLIZIA LOCALE MARCHE**



GIORNATA DI STUDIO

con il patrocinio:
della Provincia di Ancona; dell'Unione dei Comuni della Media Vallesina; del Comune di Maiolati Spontini
e della Federazione Ordine Architetti delle Marche

**"SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE"**

Mercoledì 15 MAGGIO 2019

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  2



Slide 5: Safety and Security in Public Manifestations. The slide features a collage of images related to public safety and security. At the top, there is a banner with the A.P.L.M. logo, a road sign, and a 'POLIZIA LOCALE' uniform. Below this, there are icons for a car, a scooter, and a map of Italy. The central image shows a band performing on a stage with a 'LIVE' sign. At the bottom, there are icons of people celebrating and a group of people in uniform. The slide is presented by Dr. Domenico Giannetta, Esperto Sicurezza Urbana Integrata, and includes the A.P.L.M. and SAFETY & SECURITY logos.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 5



Slide 6: Safety and Security in Public Manifestations. The slide features a collage of images related to public safety and security. At the top, there is a banner with the A.P.L.M. logo, a road sign, and a 'POLIZIA LOCALE' uniform. Below this, there are icons for 'ORGANIZZAZIONE EVENTI', a group of people, and a group of people in uniform. The central image shows a building with a 'MUNICIPIO' sign. At the bottom, there is a logo for 'SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE' and 'suap in RETE'. The slide is presented by Dr. Domenico Giannetta, Esperto Sicurezza Urbana Integrata, and includes the A.P.L.M. and SAFETY & SECURITY logos.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 6



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   7



 **I recenti fatti di Torino hanno posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di Safety**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 8






Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   11



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   12



È facile ottenere approvazione:
basta dire ciò che gli altri vogliono sentirsi dire.
Ma prova a ottenere approvazione dicendo ciò che pensi.
Avrai un "brutto carattere" per molti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   13



Gabrielli . Corriere 28-4-18

Manifestazioni? Meglio sapere chi deve agire

La tragedia di Torino Il capo della polizia illustra le motivazioni della propria circolare: che aveva lo scopo di mettere ordine nella disciplina che regola la materia

Corriere della Sera
28 Apr 2018
di Franco Gabrielli

Caro direttore, vorrei soffermarmi sulla circolare promulgata il 7 giugno dello scorso anno, mio malgrado immediatamente ribattezzata dai mass media «circolare Gabrielli». Devo, purtroppo, rilevare che benché mi sia soffermato, più volte e in diversi contesti, ancora oggi non ne è chiara la reale portata.

SEGUE DALLA PRIMA Cercherò, dunque, di mettere in fila alcuni concetti nella speranza di chiarire i termini della questione.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   14



Slide 15 features a photograph of Dr. Domenico Giannetta speaking at a podium. Behind him is a large screen displaying a white question mark on a teal background. A red button labeled "PRESS ME" is visible at the bottom of the screen. The top of the slide shows a banner with logos and a "POLIZIA LOCALE" uniform. The bottom of the slide contains the speaker's name, title, and logos.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 15



Slide 16 shows a cityscape with a construction crane. On the right, a diagram consists of two teal boxes. The top box contains the text: "Grattacielo = Security = Autorità Provinciale di PS". The bottom box contains the text: "Struttura di Fondazione = Safety = Organizzatore e Tecnico Incaricato = Comune". The bottom of the slide contains the speaker's name, title, and the number 16.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 16

LE SAGRE
FRATELLI Con la primavera arrivano sagre e feste paesane, tutte - dopo la tragedia di piazza San Carlo a Torino - alle prese con un groviglio di norme sulla sicurezza, che comportano lunghe pratiche burocratiche e costi decisamente insostenibili per piccoli e piccoli comuni locali. Fra tutti i fratelli secondo la classifica "dura" le piccole sagre di una parte sono state di essere per le norme di dimensioni più ridotte, dall'altra un fessissimo agli obblighi di formazione dei volontari e alla acquisto di "certi libri" e altro materiale obbligatorio per il reclutamento personale di vigilanza.

LA SICUREZZA
"Il tema inizia a essere importante" spiega Francesco Lacerbi do nella veste di assessore comunale alla Sicurezza ma anche di coordinatore di Fratelli d'Italia - perché fra un po' cominceranno le varie iniziative che danno grande ai comuni, associazioni e cittadini e quello di chiedere ai signori di tipo finanziario delle associazioni, che in qualche caso si sono trovati a spendere anche cinquanta euro per tutta la parte amministrativa. La legge impone dei provvedimenti relativi alla sicurezza, ma questi provvedimenti non possono ricadere sulle associazioni. Per questo cerchiamo di intervenire a livello nazionale e anche in Regione, ma ad essere normative che in quello economico finanziario".

INGEGNERE
A partire l'intenzione in Regione sarà il consigliere Alessandro Basso: "Il nostro è un partito professionalmente ancorato al territorio - perché - e per questo vogliamo fare qualcosa di concreto in questo momento. Siamo consapevoli che non saranno noi, a Prefettura e la Polizia Municipale per accompagnare il Consiglio regionale e sensibilizzare la Giunta a creare un fondo che aiuti le associazioni a gestire tutte le problematiche della sicurezza".

L'INCARICO AFFIDATO AL SENATORE LUCA CIRIAMI E AL CONSIGLIERE ALESSANDRO BASSO

«Le difenderemo a Roma e in Regione»
►Fratelli d'Italia dopo l'appello lanciato dalla Pro Loco ►A Trieste chiederemo più soldi per le associazioni presenta la duplice strada per modificare le norme A Roma dovranno distinguere tra le manifestazioni provate a introdurre alcuni emendamenti che abbiano nella direzione di semplificare la gestione degli eventi e di... Bisogna agire in un anno per dire che alcuni di noi... obbligati ad ottenere i certificati di sicurezza". Il Vices... quella di distinguere sulla base del numero proprio di partecipanti, della tipologia o del completamento organizzativo, di definire magari mediante un auto-certificazione. Per questo... sicurezza... se sicurezza deve essere, che sia data la possibilità alle Pro loco di organizzarsi con qualcuno che occupi della gestione. Noi abbiamo talmente a cuore che consideriamo veramente un diritto... in una ristretta di burocrati... Devono distinguere il grado del grande evento".

Lara Zoli



LA BATTAGLIA
PREDICARE «Fuggiamo il dialogo e pensiamo di poter vincere le Pro loco...»... con Questura e Prefettura, in modo da consentire un'interpretazione più flessibile delle norme sulla sicurezza durante i grandi eventi. Ma se necessario c'è sempre la strada della giustizia amministrativa, via del Tar...»

IL PRIMO CITTADINO DI VALKARSONE ARZENE RACCOLSE L'INIMITO DELLE PRO LOCO «LE NORME SI INTERPRETANO IN MANIERA FLESSIBILE»

È INTERVENUTO L'EX VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE BOLZINELLO «PIENO SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI»

Eventi a rischio, Maurmair: «Pronti ad andare al Tar»

La battaglia per la sopravvivenza di questi elementi è un sesto di quella dopo l'appello lanciato giovedì dal presidente della Pro Loco... Antonio Tevella, è arrivata la prima risposta da parte degli enti locali. L'ha data il sindaco di Valkarson Arzene, Markus Maurmair, che ogni fine estate organizza il Sag il Medioevo, un'edizione che ogni anno organizza di volontari nel piccolo borgo antico, di edifici - in parte - possono diventare dei ristoranti e che ha chiesto la Pro Loco di Curcio il fondamentale... Gli amministratori, caso per caso, devono riuscire a distinguere il profitto e quantificare a catalogo... re meglio gli eventi che si sviluppano in provincia. Il punto che possiamo fare. Più i molti eventi si potrà spiegare anche al riparo di Tar, nel caso di un'interpretazione troppo restrittiva delle norme... ma a rischio le vigliaccie degli eventi... sul tema è intervenuto anche il leader del Pd Sergio Bolognello... «La problematica relativa alla burocrazia per realizzare eventi è rimasta in massima preoccupazione... giorni scorsi, quando le Pro Loco del Pcg hanno sottolineato i livelli soffocanti di un sistema di norme, quelle relative alla sicurezza, che rendono sempre più difficile l'organizzazione di eventi... Che far la legge il mio oggi, fatto proprio dalla giunta regionale, che chiedeva la giunta di intervenire a sostegno di questi realtà? Tra i clienti dei fondi per il turismo e la sicurezza che sta rafforzando associazioni e pro loco - aveva Bolognello - migliaia di eventi previsti a partire dalla prossima primavera, sono previsti...»

M.A.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



20





Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

1. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EVENTO

- a) Definizione e descrizione delle attività
- b) Definizione e valutazione dei luoghi e dei tempi
- c) Definizione delle normative applicabili
- d) Identificazione dei soggetti coinvolti e degli operatori
- e) ...

 **Start now**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 22



Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- a) Piano di emergenza
- b) Definizione esigenze sanitarie
- c) Definizione dei livelli di rischio dell'evento
- d) Documentazione formazione / informazione operatori
- e) Piano di autocontrollo HACCP
- f) ...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



23



Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

3. OTTENIMENTO TITOLI ABILITATIVI

- a) Tecnico di Parte - Commissione di Vigilanza
- b) Agibilità art. 80 tulps
- c) Unità territoriale 118
- d) Titoli abilitativi (scia – licenza)
- e) Prefettura e Questura
- f) ...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



24



Attività connesse alla realizzazione dell'evento in capo agli organizzatori

4. MONITORAGGIO LIVELLI DI RISCHIO E CONTROLLO

- a) Monitoraggio dei vari livelli di rischio da parte dell'organizzatore
- b) Controllo delle forze di polizia
- c) Correttivi da adottare in caso di necessità
- d) ...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



25



L'organizzatore per il tramite di un tecnico incaricato deve provvedere alla redazione del Piano Safety


- ❖ **Individuare tutti quelli che sono i rischi legati allo svolgimento della manifestazione**
- ❖ **Porre in essere quelli che sono gli accorgimenti idonei a minimizzarli**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



26



Tipologie di rischio

- Incendio
- Idrogeologico
- Schiacciamento
- Solidità delle strutture
- Sanitario

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



27



Azioni di mitigazione

Incendio :

- ❖ Caratteristiche tecniche allestimenti
- ❖ Estintori
- ❖ Idranti
- ❖ Addetti alla lotta antincendio
- ❖ Squadra antincendio Vigili del Fuoco

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



28



Azioni di mitigazione

Idrogeologico - fiumi e mare - vento

- ❖ Verificare la stabilità dei versanti
- ❖ Verificare la stabilità delle sponde dei corsi fluviali
- ❖ Misurazione del livello dell'acqua
- ❖ Misurazione del quantitativo di acqua caduto al suolo
- ❖ Anemometro per misurare la velocità o la pressione del vento
- ❖ Zavorratura ed ancoraggio delle strutture

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



29



Azioni di mitigazione

Schiacciamento

- ❖ Capacità di affollamento
- ❖ Percorsi bonificati e protetti
- ❖ Eliminazione dei cd. punti ad imbuto
- ❖ Segnaletica di indicazione
- ❖ Illuminazione di emergenza
- ❖ Comunicazione del piano di evacuazione

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



30



Azioni di mitigazione

Resistenza delle strutture

- ❖ Certificato di omologazione
- ❖ Certificato di idoneità statica
- ❖ Certificato di corretto montaggio
- ❖ Dichiarazione di conformità/esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati
- ❖ Accertamenti e verifiche costanti

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



31



indice

PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
La SICUREZZA tra SAFETY e SECURITY dopo la CIRCOLARE GABRIELLI



- **I Pubblici Esercizi – Circoli Privati – Luoghi Pubblici**
- **L'evoluzione normativa : semplificazione e liberalizzazione**
- **D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 – SCIA 2**
- **Spettacoli ed intrattenimenti nei Pubblici Esercizi**
- **Art. 68 TULPS - Art. 69 TULPS - Art. 80 TULPS**
- **Art. 141 e seguenti Regolamento Esecuzione**
- **Decreto Interministeriale 22 luglio 2014**
(Ministero del Lavoro - Salute) - Decreto Palchi
- **Prevenzione Incendi - Inquinamento Acustico**
- **Decreto Sicurezza DL 14/2017 convertito in legge 48/2017**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



33



- **Circolare Gabrielli n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017**
- **Circolare Dipartimento VVFF n. 0011464 del 19/06/2017**
- **Circolare Dipartimento VVFF n. 0009517 del 20/07/2017**
- **Circolari Prefetture varie ed in particolare :**
 - ❖ **Prefettura di Avellino n. 30751/Area I del 17/07/2017 ad oggetto «Organizzazione pubbliche manifestazioni ed eventi – Attività di verifica da parte delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo»**
 - ❖ **Prefettura di Roma «Linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni»**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



34



- **Circolare Ministro dell'Interno n. 557/PAS/U/015764/10089 O (1)SIC(2) del 30/10/2017 – Direttiva sui Servizi di Controllo delle attività di intrattenimento e spettacoli di cui al DM 06/10/2009**
- **Legge 22/11/2017, n. 175 - Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia**
- **Art. 22, comma 3 bis, DL 24/4/2017 n. 50 (Legge 21/6/2017 n. 96)**
- **Direttiva del Ministero dell'Interno – Ufficio di Gabinetto n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 con allegate le linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità**
- **Normativa Regionale**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



35



- **Gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori – Norma UNI EN 13200-8:2017 pubblicata in lingua italiana il 6 febbraio 2018**

In particolare la UNI EN 13200-8:2017:

- **specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori;**
- **tratta del personale addetto alla sicurezza - della politica di sicurezza e delle procedure di sicurezza.**


La norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della polizia o di agenzie specializzate.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



36



Definizioni legate ai documenti

- **Piano di emergenza** - piano preparato per gestire un incidente nelle installazioni per spettatori o nelle vicinanze, nella definizione si precisa che esso è di proprietà dei servizi di emergenza e/o dell'autorità locale;
- **Piano di evacuazione** - si tratta del Documento organizzativo che assicura che le installazioni per spettatori possano essere evacuate in caso di emergenza secondo il piano di emergenza;
- **Piano di gestione** - è invece il Documento per mantenere prima, durante e dopo l'evento, lo stato ottimale dell'installazione per spettatori in conformità al certificato o alla licenza di protezione e sicurezza, se richiesto;
- **Pianta delle installazioni per spettatori** - definita come le caratteristiche di progettazione delle installazioni per spettatori e dell'ambiente circostante, in aggiunta alla strategia di sicurezza/protezione durante gli eventi;
- **Politica di sicurezza** - ovvero il documento sviluppato, rivisto e monitorato dall'organizzatore dell'evento o dalla direzione generale;
- **Piano di Contingenza** - il Documento organizzativo che definisce quali azioni intraprendere in risposta ad incidenti che si verificano sul luogo e che potrebbero pregiudicare la sicurezza del pubblico o interrompere le normali operazioni legate all'evento;
- **Procedure di sicurezza** - il piano operativo e di emergenza, contenente ruoli e responsabilità, livelli di personale, valutazioni del rischio, disposizioni mediche e contingenze.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



37



Definizioni legate ai soggetti

- **Organizzatore dell'evento** - persona (od organizzazione) responsabile della produzione di eventi partendo dalla progettazione e fino al suo completamento;
- **Responsabile della sicurezza** – molto importante la definizione del Responsabile della Sicurezza ovvero la persona che supervisiona la gestione delle operazioni per la sicurezza del giorno dell'evento, incluse la pianificazione pre-evento e la valutazione post-evento;
- **Steward** - definito come membro del team di gestione della sicurezza, impegnato a garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli spettatori;
- **Responsabile degli steward** - si tratta di un membro del team di gestione della sicurezza, che ha già precedenti esperienze come steward ed ha pertanto un ruolo più avanzato e responsabile;
- **Gestore delle installazioni** – fondamentalmente uno dei soggetti più importanti dell'organigramma legato alla sicurezza dell'evento e che è definita come la persona responsabile della gestione delle installazioni per conto del proprietario o dell'organizzatore dell'evento;
- **Direzione generale** – in questo caso la definizione è più ampia e va a ricomprendere : consiglio di amministrazione, proprietario delle installazioni, presidente di un'installazione per spettatori, organizzatore dell'evento, responsabile della sicurezza.
- **Supervisore**, Membro del team di gestione della sicurezza che ha lavorato precedentemente come steward prima di essere promosso a un ruolo di supervisione.

Infine una definizione interessante è anche quella del Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG), ovvero il forum all'interno del quale la direzione delle installazioni per spettatori e altri organi (autorità locali, polizia, vigili del fuoco e soccorso medico) forniscono consigli di sicurezza specifici.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



38



I Volontari nelle manifestazioni pubbliche



 **Si**

 **No**

 **Dipende**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   39





- **Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 18461 del 10/03/2009 :** *Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del DL 23/02/2009 n. 11 «Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori»*
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 32320 del 24/06/2016 :** *Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale*
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 45427 del 06/08/2018 :** *Manifestazioni pubbliche precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile*
- **Ministero dell'Interno Circolare 11001/1/110/(10) del 14/08/2018 :** *Dipartimento della Protezione Civile – Circolare 06/08/2018 – Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni*

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   40



The slide features a header with logos and a photo of a 'POLIZIA LOCALE' uniform. The main content includes a 3D figure holding a large red question mark, a circular inset showing a 'POLIZIA MUNICIPALE' helmet, and a teal box with the title 'Il Comandante della Polizia Locale può essere responsabile SUAP ?'. The footer contains the speaker's name, title, and logos.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 41



The slide features a header with logos and a photo of a 'POLIZIA LOCALE' uniform. The main text discusses 'Orientamento numero 57 del 03 luglio 2014' and lists key terms: 'ANTICORRUZIONE – funzioni svolte dal Comandante della Polizia locale – provvedimenti concessori e autorizzatori – svolgimento di funzioni di responsabilità – impossibilità – conflitto di interessi – sussistenza.' It also mentions a replacement by 'orientamento n. 19 del 10 giugno 2015' and states that the role of 'Comandante della Polizia locale' cannot perform certain responsibilities. The footer contains the speaker's name, title, and logos.

Orientamento numero 57 del 03 luglio 2014
Parole chiave: ANTICORRUZIONE – funzioni svolte dal Comandante della Polizia locale – provvedimenti concessori e autorizzatori – svolgimento di funzioni di responsabilità – impossibilità – conflitto di interessi – sussistenza.
Sostituito dall'orientamento n. 19 del 10 giugno 2015
Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell'esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un'ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 42



Orientamento numero 19 del 10 giugno 2015

(in sostituzione del n. 57 del 3 luglio 2014) - Parole chiave: Anticorruzione – orientamento n. 57/2014 - funzioni svolte dal Comandante/Responsabile della Polizia locale – responsabilità di ufficio con competenze gestionali – impossibilità – conflitto di interessi – sussistenza.

Sussiste un'ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



43



La legge di stabilità 2016 – LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208


Il comma 221 della legge di stabilità 2016 prevede che: "Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. **Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale.** Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale."

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



44



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



45



Le attività di Pubblico Spettacolo

Le tre
tipologie
di attività


-  Esercizi Pubblici
-  Circoli Privati
-  Spettacoli in luogo pubblico

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



46



I Pubblici Esercizi

COSA SI INTENDE CON IL TERMINE PUBBLICO ESERCIZIO

Per pubblico esercizio si intende, ai sensi della legge italiana, il **locale**, in cui **l'accesso è libero** a chiunque, in cui si svolge un'attività avente ad oggetto la **prestazione di servizi al pubblico**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



47



I Pubblici Esercizi

Il carattere di "pubblicità" di un esercizio, intesa come condizione di fruibilità del locale, non è dato dall'apparenza esteriore, ma dalla possibilità concreta per chiunque di accedervi liberamente e di poter fruire dei servizi erogati. Lo **scopo della sottoposizione a controllo**, mediante il regime dell'autorizzazione di polizia, di talune attività imprenditoriali, è quello di tutelare la sicurezza, l'incolumità, la moralità, l'igiene delle persone e dei beni mobili che rispettivamente si affidano o vengono affidati a coloro i quali gestiscono gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi ricettivi ed esercizi che prestano servizi di varia natura.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



48



I Pubblici Esercizi

Ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773), per **l'apertura di un pubblico esercizio è necessaria la licenza di polizia**, oggi assorbita dalla **SCIA** o dall'**autorizzazione rilasciata dal comune**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



49



I Pubblici Esercizi

Esistono diversi tipi di esercizi pubblici, riconducibili all'art. 86 del TULPS, ma soggetti a leggi speciali di settore:

- a) **Esercizi dell'attività ricettiva** : alberghi, pensioni e locande, dormitori privati, alberghi diurni e bagni pubblici (regolati dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79);
- b) **Esercizi della somministrazione di alimenti e bevande** : ristoranti, trattorie, bar, osterie, spacci di analcolici e di cibi cotti con consumo sul posto (regolati dalla legge 287/91 e, in molte regioni, da leggi regionali, emanate a seguito di attribuzione alle regioni della potestà legislativa residuale in materia di commercio interno, ai sensi dell'art. 117, comma 4, della Costituzione);

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



50



I Pubblici Esercizi

- c) **Esercizi dove si svolgono giochi leciti** : sale pubbliche da biliardo ed altri giochi leciti (di cui agli artt. 86 e 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza);
- d) **Esercizi cosiddetti "Internet Point"** : esercizi in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per comunicazioni telematiche - decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, conv. in legge 31 luglio 2005 n. 155.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



51



Legge 25/08/1991 n. 287

Art. 1 - Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. **Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.**

2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



52



Legge 25/08/1991 n. 287

Art. 5 - Tipologia degli esercizi

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande**, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) Esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;**
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



53



Una Sala da Ballo è un Pubblico Esercizio ?

Sussiste l'obbligo di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione al TULPS ?

Art. 187


Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



54



**Art. 221-bis
Regolamento Esecuzione TULPS**

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  55



Apertura di un Esercizio Pubblico

LICENZA AUTORIZZAZIONE

DIA SCIA



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  56



Mi Vorrebbero

cieco sordo muto

io vedo io sento io parlo

E do fastidio

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 59



Ministero Sviluppo Economico Circolare 3635/2010

In materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande si richiama il parere 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1), nel quale il **Ministero dell'interno ha ribadito che l'autorizzazione per l'attività in discorso mantiene la "natura di licenza di polizia ai fini dell'art. 86 del TULPS come disposto dall'art. 152 del Reg. di Esecuzione al TULPS, modificato dal D.P.R. n. 311/2001"**. Ad avviso del Ministero dell'interno, infatti, tale particolare natura di "autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la somministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezione dell'attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone. Da ciò discende che l'autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere l'attività di verifica dei necessari **requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale (...)**". I requisiti soggettivi ai quali fa riferimento il parere ministeriale sono quelli di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 60

Art. 152 del Regolamento di Esecuzione TUPLS

Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della Legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della Legge o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della Legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia".



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata


61



D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 – SCIA 2

Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere.».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

62

Decreto Legislativo 26 Marzo 2010, n. 59 – Art. 64

L'apertura o il trasferimento di sede degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico** sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio **SOLO nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3**; negli altri casi solo SCIA

Zone soggette a tutela la programmazione può prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



63



Evoluzione Normativa

Quando si affronta la tematica delle attività di trattenimento e spettacolo all'interno dei pubblici esercizi, prima ancora delle **problematiche definitorie di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS**, norme di riferimento in relazione al titolo di legittimazione eventualmente necessario, occorre comprendere l'esatto confine tra **attività rilevanti e attività che**, magari proprio per il loro insistere in locali caratterizzati dall'essere utilizzati per altro, come ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, **finiscono per rientrare nella sfera dell'irrelevante giuridico**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



64



Evoluzione Normativa

Un esempio, tratto peraltro dall'evoluzione della realtà storico-sociale italiana :

- **l'installazione della televisione in un bar**, che in passato costituiva una sicura attrattiva per la popolazione, proprio per tale motivo un tempo necessitava di autorizzazione ex art. 69 TULPS, attualmente risulta invece attività libera. L'esempio è paradigmatico dell'importanza di una lettura delle norme di riferimento non statica, ma dinamica o "fluttuante" che dir si voglia, come tale di certo più difficile da ancorare ad elementi oggettivi. (Circolare n. 3469 del 17/11/1998 Ministero Interno)

Si tratta, cioè, di **leggerla nel contesto della società nella quale si colloca in quel particolare momento storico.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



65



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



66



Evoluzione Normativa

Il controllo va effettuato cercando di inquadrare, sulla base degli elementi oggettivamente riscontrati, l'attività posta in essere tra quelle categorie di:


- **attività di trattenimento e spettacolo rilevanti ma complementari all'attività di somministrazione (Karaoke)**
- **attività di cui sopra con modifiche strutturali dei locali ed arredi (Karaoke e Ballo)**
- **attività prevalente / esclusiva di pubblico spettacolo o trattenimento del tutto abusiva (Discoteca non munita del titolo abilitativo)**
- **attività irrilevanti sotto il profilo dello spettacolo (musica di accompagnamento)**
- **attività complementari irrilevanti per espressa disposizione normativa (TV)**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



67



I Circoli Privati



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



68



Circoli Privati

Per **circolo privato** deve intendersi una libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni (culturali, ricreativi, sportivi, ecc..) e l'accesso ai locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).

Per questo motivo i circoli possono gestire, senza dover richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali, sportive, ricreative ecc.. (palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema, spettacoli, ecc..) per perseguire i fini stabiliti nello statuto del circolo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



69



Circoli Privati

Per costituire un Circolo Privato occorre :

- ❖ Predisporre lo Statuto
- ❖ Individuare un fine lecito
- ❖ Stabilire l'ambito delle attività (culturali, sportive, ricreative, ecc.)
- ❖ Definire le cariche sociali
- ❖ Prevedere le modalità per diventare soci
- ❖ Stabilire le quote sociali annuali, la sede, il patrimonio necessario, ecc.

non occorre nessuna autorizzazione e/o comunicazione

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



70



Circoli Privati

A questa piena e completa libertà pochi **limiti** sono posti dalla normativa vigente e possono essere così riassunti :

- La **vendita di prodotti ai soci** è soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 114/98 e del D.lgs n. 59/2010;
- l'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** ai soci è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 4 aprile 2001, n. 235 «Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati»;
- **le altre attività non sono soggette ad alcuna autorizzazione solamente se sono rivolte esclusivamente ai soci;**
- **i locali** ove si svolgono l'attività sono soggetti alle norme previste per la tutela della salute e della incolumità delle persone - **agibilità, sorvegliabilità**
- sono vietate comunque quelle **attività vietate ai singoli dalla legge penale** (gioco d'azzardo ecc..).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



71



Somministrazione Alimenti e Bevande

Il D.P.R. n. 235/2001 prevede per tutte le associazioni e i circoli, indipendentemente dal fatto che siano aderenti o meno ad enti nazionali con finalità assistenziali, un'**agevolazione in merito ai locali da utilizzare per la somministrazione ai soci** : il legale rappresentante infatti nella SCIA o nella domanda di autorizzazione non deve dichiarare che questi sono a norma con le vigenti disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. L'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 dispone infatti che "La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica"

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



72



Circoli Privati

Spettacoli ed
Intrattenimenti all'interno
dei Circoli Privati sono
liberalizzati o soggetti alle
norme del TULPS ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   73



L'effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessitano di alcuna autorizzazione amministrativa. È perciò evidente che se si è in questa situazione non vi sono grossi problemi nell'attività di verifica in quanto, se non si svolgono attività illecite ma ci si limita a svolgere attività di spettacolo o trattenimento, tutto è consentito senza nessun titolo abilitativo.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   74

Nei Circoli Privati, dato il carattere privatistico, gli intrattenimenti possono svolgersi liberamente senza alcun titolo autorizzatorio ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 75



Circoli Privati

La disciplina degli spettacoli e trattenimenti pubblici è contenuta nel capo I del titolo III del T.U.L.P.S. che, all'art. 68, prescrive che senza licenza del Questore (oggi Sindaco) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Quando però **le attività di cui all'art. 68 si svolgono all'interno di un circolo privato non necessita alcuna licenza di polizia tranne** nell'ipotesi formulata dall'art. 118 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.: questo articolo infatti prevede che **la licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 76



Circoli Privati

Su questo argomento si è espresso anche il **Ministero dell'Interno** che, nella sopra citata **circolare n. 8374 del 30 aprile 1996**, ha stabilito in quali casi **gli spettacoli ed i trattenimenti, che hanno luogo nei circoli privati o associazioni, debbano ritenersi destinati ad una pluralità indistinta di persone, anziché ad un gruppo limitato e ben individuato di soggetti, e, pertanto, quando un locale possa considerarsi pubblico, con conseguente applicazione della disciplina amministrativa di settore.**

Il Ministero segnala che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 ha stabilito che un locale è da ritenersi "pubblico" quando si accerti con un giudizio sintetico ed induttivo che in esso si svolge un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi: in altri termini deve trattarsi di un'attività svolta da un imprenditore nel senso inteso dagli artt. 2082 e 2083 c.c..

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



77



Circoli Privati

La Corte di Cassazione inoltre ha enucleato alcuni parametri sulla base dei quali devono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. i locali che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- **pagamento del biglietto d'ingresso** effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisiti il biglietto stesso;
- **pubblicità degli spettacoli** o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc.. destinata alla generalità dei cittadini;
- **struttura del locale** dove si svolge l'attività, dalla quale si evince l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



78



Circoli Privati

La Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 30/4/1996, n. 559/C/.19144.12000.A, afferma a chiare lettere che i circoli che operano con le suddette caratteristiche sono da considerare a tutti gli effetti come locali pubblici e “devono ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio contemplato dall’art. 68 del T.U.L.P.S.”

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



79



Circoli Privati

La medesima statuizione era già contenuta in una precedente Circolare del medesimo Ministero, n. 10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984, dove si afferma che ai fini dell’attribuzione del carattere “privato” o “pubblico” del locale, sembra opportuno richiamare il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere **attribuito il carattere di locale “pubblico” quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



80



Circoli Privati

E ancora, quale vera e propria elencazione degli elementi indiziari sopra citati:

- a) **pagamento del biglietto d'ingresso** effettuato volta per volta anche da non socio rilascio, senza alcuna formalità particolare, di **tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso**;
 - b) **pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti** a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
 - c) **complessità del locale dove si svolge l'attività**, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
 - d) **rilevante numero delle persone che accedono al circolo**;
- avendo quale parametro di riferimento la capienza superiore a 100 posti rilevante ai fini del certificato prevenzione incendi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



81



Circoli Privati

Interessante strumento di controllo è poi rinvenibile nel [D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504](#) e nei chiarimenti forniti allo scopo nella [Circolare del Ministero delle Finanze n. 165 del 7 settembre 2000](#), ove si prevede che i circoli privati e le associazioni ONLUS :

- **debbono far partecipare solo i soci che abbiano acquisito tale qualità almeno 60 giorni prima**;
- **non possono fare più di quattro manifestazioni all'anno**;
- **se organizzano eventi fuori della sede sociale devono munirsi di autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S.**;
- **non devono superare il numero di 500 tra soci e invitati**;
- **hanno comunque l'obbligo del titolo di accesso SIAE come disposto dall'art. 2 del D.P.R. 544/1999.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



82



Circoli Privati

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato i suddetti principi pacificamente e senza eccezioni :

“Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici.

Invero, il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l’obbligo di munirsi della prescritta licenza. Ne consegue che l’attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge” (Cass, sez. I, 12 maggio 1997, n. 55, Pres. Teresi, ric. Colombelli).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



83



Circoli Privati

Conseguentemente, l’attività di cui sopra è assoggettata alle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., nonché alla Legge n. 287 del 25/08/1991 per la somministrazione degli alimenti e bevande.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



84



Slide 85: Luogo Pubblico. The slide features a banner at the top with the text "POLIZIA LOCALE" and a small figure of a person. Below the banner, the text "Luogo Pubblico" is displayed in red. Underneath, there is a 3D rendering of a globe surrounded by various electronic devices like smartphones and tablets. To the right, there is a stylized illustration of two figures, one in orange and one in blue, holding hands. At the bottom, the text "Dr. Domenico Giannetta" and "Esperto Sicurezza Urbana Integrata" is visible, along with the A.P.L.M. logo and the "SAFETY & SECURITY" logo.



Slide 86: D.M.19 AGOSTO 1996. The slide features a banner at the top with the text "POLIZIA LOCALE" and a small figure of a person. Below the banner, the text "D.M.19 AGOSTO 1996" is displayed in large, bold, black letters. Underneath, the text "Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico." is displayed in red. At the bottom, the text "Dr. Domenico Giannetta" and "Esperto Sicurezza Urbana Integrata" is visible, along with the A.P.L.M. logo and the "SAFETY & SECURITY" logo.

Napoli – Piazza del Plebiscio



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



87



Napoli – Piazza del Plebiscio



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



88

La festa della Polizia Locale d'Italia
organizzata nel giardino di casa mia
che si affaccia sulla strada pubblica :
LICENZA ? ? ?

Senza licenza del **Questore** non si possono dare **in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico**, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Regolamento (Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



89



Art. 68 TULPS

La Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 142 del 15 dicembre 1967 ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 TULPS** nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Carta Costituzionale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



90



La Carta Costituzionale

L'art. 17 della Costituzione Italiana
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  91




Art. 68 TULPS

Senza licenza del **Questore** non si possono dare **in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico**, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Regolamento (Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  92

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

Senza licenza del **Quest.** possono dare **in luogo pubblico** s...

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo


Reg. 122, Art. ... Art.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



93



Art. 69 TULPS

Senza licenza della **autorità locale di pubblica sicurezza** è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Regolamento (Art. 124, Art. 125)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



94

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

Senza licenza di pubblica sicurezza

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



95



Art. 71 TULPS

Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui agli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



96

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

[Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/11003625/13500.A/8\) del 27/02/2014](#)

Premesso che sulla modifica normativa in questione lo scrivente Ufficio ha sollevato vive riserve sotto vari profili già nella fase del suo esame parlamentare, in ordine al primo quesito si osserva che il riferimento al termine 'eventi', contenuto in entrambe le nuove disposizioni introdotte agli artt. 68 e 69 TULPS, non possa che riferirsi - ai fini della sostituzione della licenza di polizia con la s.c.i.a. - a tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici 'dal vivo' che rientrino nel campo di applicazione dei due articoli, precisato nel primo periodo di ciascuno di essi, e che abbiano lo svolgimento e la partecipazione massima corrispondenti alle nuove previsioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



97



Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

[Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/11003625/13500.A/8\) del 27/02/2014](#)

Laddove l'evento sia destinato a svolgersi all'aperto, la capienza massima può essere determinata, previa una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno del 19.8.1996, recante *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*, come modificato dal D.M. 6.3.2001 in relazione *“agli spettacoli e trattenimenti occasionali svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche”*.

Nella fattispecie che qui interessa, invece, le nuove disposizioni si limitano a sostituire le licenze di cui agli artt. 68 e 69 TULPS con una segnalazione certificata di inizio attività, senza mutarne la disciplina sostanziale concernente i requisiti di sicurezza richiesti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



98

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

[Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500_A\(8\) del 27/02/2014](#)

D'altra parte, la disciplina generale della s.c.i.a. non prevede il superamento del regime dei requisiti e dei presupposti per il legittimo esercizio dell'attività prima sottoposta ad autorizzazione, bensì lo spostamento dei controlli dell'amministrazione competente ad un momento successivo all'avvio dell'attività medesima (anziché precedente).

Pertanto, in linea teorica, la nuova norma non solo non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, ma neppure sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle commissioni di vigilanza ai sensi dell'art. 141 Reg. TULPS.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



99



Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

[Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500_A\(8\) del 27/02/2014](#)

E' evidente, perciò, che tale segnalazione deve essere corredata dalla documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza in relazione alle caratteristiche dell'allestimento proposto (ad es., ove siano installate attrazioni dello spettacolo viaggiante, la licenza ex art. 69 TULPS di ciascuna di esse, l'attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, la documentazione relativa al collaudo periodico, il libretto dell'attrazione aggiornato, l'assicurazione, la dichiarazione di corretto montaggio, ecc.).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



100

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con la legge di conversione 7/10/2013, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»

Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003625/13500_A(8)
del 27/02/2014

Quanto alla 'asseverazione di un tecnico abilitato', ferma restando la necessità che la s.c.i.a. sia corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzatore, si rappresenta che essa è richiesta dall'art. 141, c. 2, Reg. TULPS in sostituzione dei controlli e delle verifiche di competenza delle CCVLPS solo in relazione ai locali e agli impianti con capienza complessiva fino a 200 persone, dunque in relazione ad una fattispecie non corrispondente a quella degli 'spettacoli dal vivo di portata minore' cui hanno riguardo le disposizioni qui in esame.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



101



Il Ministero dell'Interno con Circolare Prot. n. 13077 del 27/02/2014 fornito al Comune di Ravenna rimane laconico laddove tutti speravano di ricevere risposte esauritive. Insomma, se novità ci sono, sono quelle riconducibili al fatto che **le cosiddette autocertificazioni si applicano soltanto per le strette ipotesi previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.**

Pertanto i presupposti tecnici possono soltanto essere certificati o asseverati da chi ha titolo per poterlo fare.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



102



Procedura di Rilascio Licenza ex art. 68

La licenza di polizia per pubblico spettacolo è poi disciplinata dall'art. 20 delle Legge 07/08/1990, n. 241 (disciplina del **silenzio assenso**) e il D.P.R. 09/05/1994, n. 407, alla voce n. 63 della tabella C ha stabilito in **giorni 60 il termine entro cui la relativa domanda si considera accolta.**

Quesito ANCI 2016

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



Art. 80 TULPS

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, **prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.**

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Regolamento (Art. 141, Art. 141-bis, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



104



Artt. 68 – 69 TULPS

Tali licenze, per il disposto dell'art. 71 del TULPS, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicate.

La competenza per il rilascio delle licenze, previste dai citati artt. 68 e 69, è stata trasferita per il disposto dell'art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 dal Questore al Comune : **queste sono rilasciate previa comunicazione al Prefetto e devono essere sospese, annullate o revocate per motivata richiesta dello stesso.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



105



Art. 19 - Polizia amministrativa

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3) **((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))**;
- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattamenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza per pubblici trattamenti, esposizioni di rarità, persona, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e autorizzazione per superalcolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
- 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
- 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
- 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiole, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
- 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
- 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
- 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
- 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il dimo...
Il dimo...
se il prefetto esprime parere conforme.


Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

Area I Bis - Polizia Amministrativa

Prot. n. 4120/art. 19/P.A. Avellino, 15.10.2012

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI
STRAORDINARI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA - **LORO SEDI**

OGGETTO: Articolo 19 DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Come è noto, l'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977 prevede che i provvedimenti di competenza dei Comuni relativi alla concessione di licenze per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, per le vendite di alcolici, per alberghi, locande, pensioni, trattorie e caffè, per l'agibilità di teatri o luoghi di pubblico spettacolo, per l'esercizio dell'arte tipografica e litografica, sono adottati previa comunicazione al Prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Atteso che da una verifica statistica relativa alle comunicazioni effettuate nell'ultimo triennio è emerso un adempimento limitato di tale obbligo, si pregano le SS.LL. di voler impartire opportune direttive agli uffici dipendenti ai fini di una più puntuale applicazione della normativa in argomento.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 107

IL PREFETTO
Scalafino -



Gestione della Sicurezza

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 108



Ansa
Mondo

Incendio in un nightclub a Bucarest, 27 morti
Circa 180 i feriti. L'esplosione e l'incendio forse causati da fuochi d'artificio



- Redazione ANSA - ROMA
01 ottobre 2015 05:25 - NEWS

Un'esplosione e l'incendio che ne è seguito sul palco di un nightclub di Bucarest hanno provocato 27 morti e 180 feriti. Il bilancio è stato comunicato dal ministro degli Interni romeno Gabriel Oprea. L'esplosione ha avuto luogo al Colectiv club, situato in un sotterraneo nella capitale romena. Alcuni testimoni hanno detto alla tv Antena 3 TV che c'erano tra le 300 e le 400 persone, per la maggior parte giovani, nella discoteca e una sola uscita, quando era in corso l'esibizione del gruppo 'metal' 'Goodbye to Gravity' e nello stesso tempo era in atto uno "spettacolo pirotecnico". La tv ha riferito di scene di panico e di ressa verso l'uscita e che i soccorsi sono arrivati 11 minuti dopo

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   109



       **Giugno 2010: Vercelli**

I responsabili dei cinque morti alla sagra di San Germano sono Enrico Pizzo e Giovanni Marchiori. È stata la loro condotta a causare l'esplosione della bombola di gpl nel pomeriggio del 26 giugno 2010 alla Sagra del pesce e del cinghiale. Sono le conclusioni della requisitoria con cui il pm Pier Luigi Pianta ieri ha chiesto **4 anni e mezzo** per Pizzo e tre anni per Marchiori, confermando le accuse di **omicidio colposo e lesioni gravissime**. Chiesti **tre anni** per Tiziano Sacchetto, **il vigile urbano** che presentò una seconda documentazione per l'autorizzazione della festa: per lui Pianta ha confermato l'accusa di falso ma non quelle di omicidio e lesioni. Chiesta l'assoluzione invece per il comandante dei vigili Maurizio Guerrini, difeso dall'avvocato Andrea Corsaro, e per Maria Grazia Bonifacio, la presidente della Pro loco, assistita come il marito Giovanni Marchiori da Cesare Fiorenzi.



Sicuramente alla base della tragedia il fatto che «l'organizzazione della sagra sia stata approssimativa e poco attenta». Ma solo la condotta di due imputati su cinque è da condannare.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   110



Giugno 2010: Vercelli - Corte Cassazione – Sez. IV del 19/10/ 2018

La tesi difensiva dell'agente non stata accolta dai giudici di legittimità. Egli ha infatti sostenuto che la pratica accesa dalla Pro loco come denuncia d'inizio attività sarebbe stata in realtà già disciplinata come S.C.I.A. in base all'art. 19 legge 241/1990 come modificato dal D.L. n. 78/2010 e quindi non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione, né conseguentemente alcun intervento dell'Autorità comunale.

L'argomento speso dal ricorrente non è decisivo, perché la **procedura di denuncia** o di segnalazione certificata d'inizio attività ha in tutti i casi una finalità semplificatoria, ma **non esime dall'esercizio di controlli da parte dell'Autorità amministrativa** competente in ordine al contenuto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



111



Agosto 2017: Marzia di Lentiai (BL)

- **Maltempo, tromba d'aria nel Bellunese, albero sul tendone della sagra: un morto**



Un uomo, nel primo pomeriggio di domenica, è rimasto ucciso schiacciato da un albero sradicato dal vento che si è abbattuto sui commensali che stavano partecipando ad una sagra locale a Marziai di Lentiai (tra Quero Vas e Lentiai)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



112



**Tragedia alla Cavalcata dei buoi di Chieuti (FG)
23 Aprile 2018**



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

115



Corinaldo sei morti in discoteca

Notte di sangue nel club Lanterna Azzurra, in provincia di Ancona. Il bilancio è quello di una strage: 6 morti e più di 30 feriti, dieci dei quali in gravi condizioni. Nel locale erano presenti centinaia di giovani, forse un migliaio : erano lì per il concerto del trapper Sfera Ebbasta.

Sembra che qualcuno abbia azionato uno spray urticante, forse al peperoncino, che ha iniziato ad intossicare il locale. Poi è iniziata la fuga in massa attraverso l'uscita posteriore del locale, come testimoniano queste drammatiche immagini girate all'esterno della discoteca. Il fiume umano ha percorso una pedana ai cui lati c'erano delle balaustre. Sono state proprio quelle protezioni a cedere, facendo cadere a terra alcuni ragazzi, rimasti schiacciati.




Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



116



Artt. 68 – 69 TULPS

L'art. 8 del TULPS stabilisce che le autorizzazioni di polizia sono personali e che non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e che, nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



117



Art. 68 TULPS

La Sentenza 56 della Corte Costituzionale è ancora di grande attualità.

Essa ha **fornito una lettura delle norme tale da renderle compatibili con il diritto di libera associazione**, **richiedendo un autonomo titolo di legittimazione, di fatto aggiuntivo rispetto a quello dell'attività principale, solo se lo spettacolo o il trattenimento sia da ricondurre in ambito imprenditoriale.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



118



La S *L'art. 17 della Costituzione Italiana* **le è**
anc *I cittadini hanno diritto di riunirsi*
E *pacificamente e senz'armi.* **la**
re *Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non* **a**
as *è richiesto preavviso.* **di**
legi *Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso* **o a**
quello *alle autorità, che possono vietarle soltanto per* **se lo**
spettacolo *comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.* **condurre in**
ambito imprendito

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  119



La S *L'art. 18 della Costituzione Italiana* **le è**
anc *I cittadini hanno diritto di associarsi*
E *liberamente, senza autorizzazione,* **la**
re *per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.* **a**
as *Sono proibite le associazioni segrete e quelle che* **di**
legi *perseguono, anche indirettamente, scopi politici* **o a**
quello *mediante organizzazioni di carattere militare.* **se lo**
spettacolo *condurre in*
ambito imprendito

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  120



Artt. 68 – 69 TULPS

In buona sostanza occorre :

- valutare la « **potenzialità attrattiva** » delle attività poste in essere per stabilire se, proprio per il loro svolgersi in un luogo chiuso, in tal senso astrattamente parificabile ad un'abitazione privata, essa possa ritenersi giuridicamente rilevante;
- individuare l'esatta accezione di tale richiesta **imprenditorialità**, che connoteremo sin da ora come «**aggiuntiva**», stante che diversamente opinando si arriverebbe all'assurdo di dover imporre sempre un titolo di legittimazione per lo spettacolo o trattenimento che accade ad un pubblico esercizio in quanto quest'ultimo è di per sé attività imprenditoriale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



121



Art. 68 TULPS

Attenzione però a **non leggere la sentenza 56/1970 della Corte Costituzionale come legittimazione delle attività di trattenimento svolte a scopo presunto «non di lucro» dalle associazioni, comitati o simili, senza dunque necessità di rilascio della licenza dell'art. 68 previa verifica di agibilità dell'art. 80, solo perché i suddetti soggetti sono enti non commerciali e dunque non imprenditoriali.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



122



Art. 68 TULPS

L'imprenditorialità cui fanno riferimento i supremi giudici nella sentenza si ricava :

- dal complesso delle attività poste in essere;
 - dalla ricorrenza e ripetitività degli eventi;
 - dall'utilizzo di attrezzature ed impianti che configurano comunque un'attività posta in essere nelle forme dell'imprenditorialità organizzata;
- e quindi, non dalla semplice o meno iscrizione al registro imprese.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



123



Art. 68 TULPS

L'osservazione più importante da fare è che **le attività di trattenimento poste in essere dalle associazioni, comitati e simili sono nella stragrande maggioranza dei casi :**

- aperti al pubblico indistinto;
- non riservate ai soli soci;
- nonché svolte in aree che non costituiscono la sede dell'associazione o ente;

e dunque fanno sì che l'attività posta in essere sia di fatto ed anche fiscalmente attività commerciale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



124



Art. 68 TULPS

L'imprenditorialità, indipendentemente dallo scopo di lucro, **si ricava dal complesso degli elementi che il codice civile individua come elementi costituenti l'impresa**; inoltre al di là dei limiti cui è sottoposta l'attività commerciale intrapresa dagli enti non commerciali *la ratio* dell'intervento di rilascio della licenza e la preventiva verifica di agibilità dell'art. 80 TULPS deve essere ricercata nella necessità di garantire l'incolumità ai partecipanti **«pubblico indistinto»** a prescindere dalla finalità dell'evento organizzato, dallo scopo di lucro o di raccolta fondi che sia, e qualunque altro elemento che rientri negli intendimenti del soggetto organizzatore, anche se esso fosse un'amministrazione pubblica.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



125



Artt. 68 – 69 TULPS

Si è cioè sempre di fronte ad un **soggetto che :**

« esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi »

Art. 2082 Codice Civile

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



126



Artt. 68 – 69 TULPS

Per fare un esempio che meglio espliciti quanto rappresentato, **l'albergatore che realizza la festa di fine anno**, sicuramente lo fa nell'ambito della sua attività, appunto, di albergatore, salvo abbia inteso chiudere la struttura ricettiva e consacrarla a mero ritrovo tra amici; stesso discorso per il **gestore di un bar** che movimenta le serate dei propri clienti con spettacoli di arte varia o musica o per il titolare di uno stabilimento balneare che realizzi attività varie di intrattenimento all'interno dello stesso, quali feste in spiaggia e simili.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



127



Artt. 68 – 69 TULPS

Gli esempi fatti evidenziano la delicatezza della problematica, vuoi sotto il **profilo della sicurezza e incolumità delle persone** in ragione **dell'idoneità di strutture concepite ad altro scopo ad ospitare attività che rischiano di tramutarsi in vere e proprie discoteche**, vuoi per le inevitabili **doglianze delle categorie economiche specifiche a fronte del diffondersi di nuove modalità di divertimento sicuramente temibili in termini concorrenziali**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



128



Artt. 68 – 69 TULPS

Si tratta dunque di comprendere se ciò che conta è il semplice status di imprenditore del soggetto agente, scaturendone una sorta di responsabilità per posizione, o se, come appare più logico e più conforme ai principi generali dell'ordinamento, **occorra stabilire via via quale attività imprenditoriale in più egli abbia posto in essere, anche nel senso dell'incentivazione e miglioramento attrattivo di quella principale di cui è già titolare.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



129



Artt. 68 – 69 TULPS

Per restare all'esempio della televisione installata in un bar o simile, dopo le sentenze della Cassazione, che tanto hanno contribuito a chiarire l'inquadramento dogmatico della materia, la **circolare n. 3469 del 17 novembre 1998 del Ministero dell'Interno** costituisce ulteriore prova della lettura diacronica che occorre continuare a dare alla stessa. In essa, infatti, il Ministero, avendo evidentemente preso atto di una diversa evoluzione dei costumi al riguardo, introduce una serie di distinguo per stabilire se l'autorizzazione di polizia è davvero necessaria o meno, che, pur prendendo le mosse dalle affermazioni dei giudici di legittimità, se ne discostano radicalmente.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



130



Artt. 68 – 69 TULPS

Si legge dunque in tale circolare:

- non è richiesta alcuna licenza per l'installazione di un apparecchio radiotelevisivo in un pubblico esercizio dove il cliente accede per le normali consumazioni, anche se vengono trasmesse su reti decodificate partite di calcio o altro (unico caso cui continuerebbe ad attagliarsi le indicazioni della Consulta);
- occorre invece autorizzazione ex art. 69 TULPS ove l'esercente faccia pagare un biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo, anche sotto forma di aumento del prezzo della consumazione (imprenditorialità aggiuntiva provata da elemento sintomatico);

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



131



Si legge dunque in tale circolare:

- occorre altresì il previo collaudo del locale, ove suddetto spettacolo venga offerto in sale o parti di sala appositamente allestite, con eventuale autorizzazione ex art. 68 qualora venga fatto pagare un prezzo di ingresso, come già esplicitato al punto precedente.

Dr. Domenico Giannetta


Esperto Sicurezza Urbana Integrata



132

Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5 - Convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (SEMPLIFICA ITALIA)



Dr. Domenico Giannetta

Art. 13 – Modifica l'art. 124, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del TULPS

E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

~~Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge~~

133



Art. 13 DL n. 5/2012

Tale abrogazione fa cadere, specificatamente, il distinguo tra **mero allietamento**, quale attività non imprenditoriale, esercitata negli esercizi di somministrazione (ad esempio, utilizzo di televisori, radio, impianti stereo, juke box, anche esecuzioni dal vivo, sempre con il carattere dell'assenza di lucro) e **l'intrattenimento imprenditoriale** vero e proprio, non più assoggettato al regime di cui all'articolo 69 del TULPS, qualora l'attività si svolga sempre nei pubblici esercizi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



134



Circolare Ministero Interno 30/04/1996

L'imprenditorialità viene manifestata attraverso specifici indizi (cfr. sul punto la circolare del Ministero dell'interno n. 559/C.19144.12000.A(1) del 30 aprile 1996, che si riallaccia alla giurisprudenza della Corte di Cassazione):

1. **pagamento di un biglietto d'ingresso, anche attraverso la forma del tesseramento « a chiunque ne faccia richiesta »;**
2. **maggiorazione del prezzo delle consumazioni;**
3. **pubblicità dell'evento;**
4. **spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



135



Legge 287/1991

In virtù di quanto sancito **dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della legge n. 287/1991**, si intende per somministrazione di alimenti e bevande « *La vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati* »;


ai sensi di tale disposizione, quindi, **si fa rientrare nell'esercizio di somministrazione anche l'area «esterna» a disposizione dell'operatore, pertinente al locale, e destinata a tale attività.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



136



Artt. 68 – 69 TULPS

Si ribadisce, ad ogni modo, che **oggetto dell'abrogazione non è stato l'articolo 69** in argomento, ma la relativa norma di cui al regolamento d'esecuzione (articolo 124, secondo comma), con la conseguenza che **i piccoli intrattenimenti, sempre di natura imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di cui all'articolo 86 del TULPS e loro pertinenze** (in particolare, laddove sussista uno specifico provvedimento di concessione occupazione suolo pubblico ai fini della realizzazione di una manifestazione con intrattenimento «all'aperto»), **continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato articolo 69.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



137



Artt. 68 – 69 TULPS

Si ribadisce, ad ogni modo, che **oggetto dell'abrogazione non è stato l'articolo 69** in argomento, ma la relativa norma di cui al regolamento d'esecuzione (articolo 124, secondo comma), con la conseguenza che **i piccoli intrattenimenti, sempre di natura imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di cui all'articolo 86 del TULPS e loro pertinenze** (in particolare, laddove sussista uno specifico provvedimento di concessione occupazione suolo pubblico ai fini della realizzazione di una manifestazione con intrattenimento «all'aperto»), **continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato articolo 69.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



138





Artt. 68 – 69 TULPS

Con l'eliminazione del secondo comma dell'art. 124, si sono di fatto liberalizzati quegli intrattenimenti che i pubblici esercizi effettuano per intrattenere i clienti **senza però perdere la connotazione propria di un pubblico esercizio.**

Questo orientamento è stato espresso anche dalla Fipe (**Federazione Italiana Pubblici Esercizi**), nella Circolare n. 21 del 5 aprile 2012.

Se quindi si tratta di piccoli intrattenimenti, senza ballo o allestimento di palchi e strutture tipiche del pubblico spettacolo, non occorre licenza di cui all'art. 69, diversamente occorre licenza di cui art. 68 previa verifica agibilità. **Lo svolgimento di piccoli intrattenimenti non modifica i criteri di sorvegliabilità dei locali.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



141





Allietamento

*consiste nell'ascoltare passivamente una musica,
ma non certo nel salire sul gioco gonfiabile
dove si partecipa attivamente,
oltre tutto è allestita una struttura finalizzata a
questo che è cosa diversa da avere un
giradischi o un Karaoke*

Allietamento

Spettacoli

sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema, teatro, ecc.)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  145

This slide features a blue background with yellow text. It contains two overlapping blue ovals. The top oval is labeled 'Allietamento' and the bottom oval is labeled 'Spettacoli'. Below the ovals, a definition of 'Spettacoli' is provided. The slide footer includes the name 'Dr. Domenico Giannetta', his title 'Esperto Sicurezza Urbana Integrata', the APLM logo, and the slide number '145'.



Allietamento

Spettacoli

Intrattenimenti

sono divertimenti cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  146

This slide features a blue background with yellow text. It contains three overlapping blue ovals. The top oval is labeled 'Allietamento', the middle one 'Spettacoli', and the bottom one 'Intrattenimenti'. Below the ovals, a definition of 'Intrattenimenti' is provided. The slide footer includes the name 'Dr. Domenico Giannetta', his title 'Esperto Sicurezza Urbana Integrata', the APLM logo, and the slide number '146'.



Fondamentale non è tanto la differenza tra spettacolo od intrattenimento pubblico la cui definizione si rinviene nella Circolare n. 52 del 20/11/1982 ad OGGETTO: Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti che testualmente recita:

“Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno) ...omissis...

Spettacoli e trattenimenti pur non avendo un carattere intrinseco comune, presuppongono una confluenza di più persone in un dato luogo.

Ed è quest'ultimo dato che è importante: la confluenza di più persone in un determinato luogo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



147



Artt. 68 – 69 TULPS

Stante tale definizione si può comunque affermare che **i trattenimenti dati presso un pubblico esercizio comportino la necessità di richiedere «ancora» la licenza ex art. 68 TULPS** qualora ovviamente possano configurarsi e cioè vi sia attività imprenditoriale, non occasionale, partecipazione del pubblico e gli eventuali altri elementi indizianti come il biglietti d'ingresso, la pubblicità, la maggiorazione delle consumazioni ecc.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



148



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

  150



Escape Room

Escape room: di cosa si tratta ?

In sostanza è un'attività ludica consistente in un «**gioco di fuga**». Si tratta di una o più stanze (in abitazione privata), adeguatamente scenografate, al cui interno i partecipanti, in genere gruppi di amici, vengono rinchiusi. *Essi devono riuscire ad aprire la porta d'uscita in un tempo determinato.* Per farlo bisogna risolvere enigmi, trovare oggetti, decifrare codici e utilizzare logica e gioco di squadra.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



151



Escape Room



Qual è l'inquadramento giuridico di tale attività ?

Necessita un titolo abilitativo ?

Se si, quale ?

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



152



Escape Room

Secondo il Ministero Sviluppo Economico : deve escludersi la riconducibilità delle attività ludico-ricreative cd. «escape room» ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione di pubblica sicurezza in materia di gioco pubblico.

Le attività di «**escape room**» **non hanno la necessità di alcuna autorizzazione da parte del comune: né l'autorizzazione prevista per le sale gioco, né quella necessaria per le attività di trattenimento.**

Parere del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 365359 del 7 settembre 2017, che ha diffuso la nota Prot. n. 11309 del Ministero dell'Interno del 25 luglio 2017, dove vengono forniti chiarimenti in merito alla classificazione e alla normativa applicabile alle attività ludico-ricreative denominate, appunto, «escape room».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



153



Escape Room

Il Viminale evidenzia che sulla base di quanto si è potuto apprendere in merito alle modalità del gioco, **deve escludersi riconducibilità di tali attività ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione di pubblica sicurezza in materia di gioco pubblico.**

Infatti, i **luoghi** in cui l'attività in questione viene praticata **sembrano privi del requisito della pubblicità**, ossia dell'apertura ad un numero indistinto di spettatori o di giocatori, che costituisce **elemento indefettibile ai fini della qualificazione della sala come pubblico esercizio ai sensi dell'art. 86 del Tulp.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



154



Escape Room

In aggiunta, si sottolinea che :

- ❖ **le tipologie di gioco pubblico lecito** sono tutte minuziosamente descritte, disciplinate e regolamentate con provvedimenti amministrativi e atti normativi dell'Amministrazione finanziaria;
- ❖ **ove manchino spazi o attrezzature per il pubblico**, ma **al gioco siano ammessi solo i partecipanti**, viene meno la stessa possibilità di inquadramento nella materia;
- ❖ **la disciplina contenuta negli artt. 68, 69 e 80 Tulp**s e corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione sarebbe applicabile **solo nell'ipotesi che l'attività ludica in questione fosse proprio diretta all'intrattenimento del pubblico in uno spazio appositamente allestito**, in via temporanea o permanente, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



155



Escape Room



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

Statistiche dell'Energia



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



156



Polonia, incendio in una "escape room": morte cinque quindicenni



Kozalin – Polonia 05 Gennaio 2019

Le vittime stavano festeggiando il compleanno di una di loro. Erano impegnate nel gioco in cui i concorrenti devono risolvere una serie di rompicapo per uscire da un luogo chiuso. Cinque amiche quindicenni sono morte in Polonia, e un uomo è rimasto gravemente ustionato, in un incendio scoppiato in una "escape room", attrazione a tema in cui i concorrenti devono risolvere una serie di indovinelli e rompicapo per potere uscire da un luogo chiuso. Controlli di sicurezza in tutte le "escape room" del Paese.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



157



Art. 80 TULPS

Si è già anticipato che, nell'ipotesi di attività prevalente di intrattenimento e svago, trova applicazione il regime giuridico di cui all'articolo 68 TULPS ed al correlato articolo 80.

L'articolo 80 citato e gli articoli 141, 141-bis e 142 del Regolamento TULPS disciplinano la costituzione e le funzioni delle Commissioni (comunali e provinciali) pubblico spettacolo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



158



Art. 80 TULPS

La dichiarazione di agibilità per i luoghi di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) è atto di gestione, pertanto di **competenza del dirigente/responsabile** dell'ufficio, individuato dall'ente con apposito regolamento.

(di solito, identificato nel responsabile del servizio di Polizia Municipale ovvero nel Responsabile dell'Area Attività Produttive ovvero nel Responsabile dell'Area Tecnica)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



159



Art. 80 TULPS

Ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii. gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche **al fine di operare un contenimento della spesa**, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. **Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



160



Art. 80 TULPS

I titolari di esercizi pubblici che intendano organizzare e/o ospitare nelle proprie strutture balli o pubblici intrattenimenti o pubblici spettacoli devono ottenere la licenza prevista dall'art. 68 del TULPS.

Il rilascio della licenza prevista dall'art. 68 del TULPS è SUBORDINATO al nulla osta di agibilità previsto dall'art. 80 del TULPS e dagli artt. 141, 141 bis e 142 del regolamento di esecuzione del TULPS i quali prevedono in tutti i casi l'esame preventivo del progetto da parte della competente Commissione appositamente costituita.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



161



Art. 80 TULPS

I titolari di esercizi pubblici che intendano organizzare e/o ospitare nelle proprie strutture balli o pubblici intrattenimenti o pubblici spettacoli devono ottenere la

La CCVPS interviene ad esprimere un parere obbligatorio, **non vincolante, circa l'idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



162




Ministero dello Sviluppo Economico
 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
 DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 52713 del 15 aprile 2015

Oggetto: Attività di intrattenimento pubblico ed installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno dei locali di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata


163




- il parere della commissione di vigilanza è previsto come obbligatorio dall'art. 80 TULPS, che non si pronuncia sul suo carattere vincolante, benché – traducendosi in una valutazione di discrezionalità tecnica – sia preferibile ritenerlo tale;
- la dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULSP ha, all'evidenza, natura gestionale e non può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell'ente; infatti l'art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito "ai comuni" la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla legge n. 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell'ente e sfera riservata ai dirigenti".

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata


164



Agibilità ex art. 80 Tulps



- Atto gestionale ?
- Parere della Commissione obbligatorio non vincolante ?
- ??

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   165



La licenza di cui all'art. 80 del TULPS si configura quale autorizzazione autonoma rispetto a quella prevista dagli articoli 68 e 69 del medesimo testo unico o quale verifica propedeutica al rilascio delle licenze di cui agli articoli in discorso ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   166



Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS

Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- **esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;**
- **verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali** stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



167



Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS

- **accertare la conformità alle disposizioni vigenti** e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- **accertare**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- **controllare con frequenza** che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



168



D.Lgs. 222/2016 – Art. 4, comma 1, lett. c) :
al secondo comma dell'articolo 141, dopo
le parole «inferiore a 200 persone», sono
aggiunte le seguenti : «**il parere**»

Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, **le verifiche e gli accertamenti** di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, **da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo** degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri **che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



169



Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



170





Art. 141 bis Regolamento Esecuzione TULPS

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più **esperti in acustica o in altra disciplina tecnica**, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, **un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali**, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



173



Art. 141 bis Regolamento Esecuzione TULPS

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione **possono essere previsti uno o più supplenti.**

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



174



Art. 142 Regolamento Esecuzione TULPS

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e **quando la commissione comunale non è istituita** o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 **provvede la commissione provinciale di vigilanza.**

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è composta:

- a) dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;
- c) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



175



Art. 142 Regolamento Esecuzione TULPS

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un **rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo** e un **rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali**, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il Questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



176



Art. 142 Regolamento Esecuzione TULPS

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



177



Art. 142 Regolamento Esecuzione TULPS

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, **per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;**

b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, **per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



178



Competenze Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

L'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311, modificando gli artt. 141 e 142 del Reg. R.D. 6.5.1940 n. 635, ha previsto le competenze della Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo in relazione a:

- locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori;
- altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità;
- manifestazioni temporanee con affluenza di pubblico superiore alle 5000 persone.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



179



Art. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;**
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali** stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi** per il pubblico prescritti per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni;
- accertare**, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311, avvalendosi di personale tecnico di altre professioni, di altre discipline e di altre scienze, la sicurezza e di igiene al fine della iscrizione al Registro Provinciale di cui al decreto del marzo 1968, n. 337;
- controllare con frequenza** che vengano osservate le norme e le cautele prescritte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

D.Lgs. 222/2016 – Art. 4, comma 1, lett. c) : al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti : «il parere»

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie

vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

180

Affollamento massimo

Alla luce di un autorevole parere del Ministero dell'Interno n. P529/4109 del 02/07/2003, occorre chiarire che per quanto riguarda l'affollamento si deve rimandare a quanto stabilito al punto 4.1 del Titolo IV del DM 19/08/1996 così come modificato dal Decreto del 06/03/2001. Con esso è stato precisato che **qualora si tratti di spettacoli in genere la capienza sarà pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati** mentre **nel caso di trattenimenti sarà pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato che sale a 1,2 persone al metro quadrato in caso di allestimento di discoteche all'aperto.**

L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:

1. nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere: a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; g) teatri tenda; h) circhi, pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;
2. Nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera: e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone, pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato;
3. Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato. La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti dai regolamenti igienico-sanitari.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

181

**RIEPILOGANDO**

Spettacoli ed intrattenimenti in pubblici esercizi:

- 1) Pareri, verifiche, accertamenti e controlli :
 - da parte della competente **Commissione**, per manifestazioni in luoghi con capienza **superiore alle 200 persone**;
 - da parte di un **tecnico abilitato**, per manifestazioni in luoghi con **capienza fino a 200 persone**;
- 3) rispetto limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, salvo eventuali deroghe.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



182

**Sentenza Cassazione Penale Sez.
Fer. 9 8 1990
Responsabilità Membri CPV_**



disposizione le eventuali specifiche competenze, ove a essa occorra far ricorso. La posizione di garanzia attribuita alla detta commissione e ad ciascun competente, sotto i profili sopra considerati, comporta, nell'ipotesi in cui, per colpa, sia generica che specifica, cioè per negligenza o imprudenza nell'espletamento del proprio ufficio, ovvero per imperizia nell'individuazione delle "misure e cautele" atte ad impedire la verificazione dell'evento a rischio, oppure per violazione di "leggi" regolamenti ordini o discipline, a quello scopo finalizzati, non siano eliminate le situazioni di pericolo ovvero non siano state disposte le misure e le cautele necessarie a prevenirle, qualora l'evento (dal legislatore) temuto si verifichi, e sia individuato un rapporto di (con) causalità tra questo e la condotta (omissiva); ciascun componente della commissione in questione legittimamente viene chiamato a rispondere, a titolo di colpa, di quell'evento che la sua condotta ha concorso a cagionare.

(Fattispecie di incendio di locale adibito a cinema, con conseguente morte di molte persone. La Corte ha ritenuto non fondata la tesi difensiva secondo cui ciascun componente della commissione provinciale di vigilanza rappresenterebbe un determinato ufficio e, pertanto, si attiverrebbe ed esprimerebbe parere solo in relazione alle specifiche competenze funzionali attinenti tale ufficio. Il parere della commissione, cioè, unitario sotto l'aspetto formale, si risolverebbe nella somma di pareri individuali, ciascuno incentrato sulle competenze specifiche del componente interpellato).



**EVENTI FINO A 200
PERSONE**

che si concludono entro le ore
24:00 del giorno di inizio
*Artt. 68 e 69 secondo periodo
TULPS*

**COMUNICAZIONE AL
QUESTORE**

**Per le manifestazione
in luogo pubblico
ai sensi dell'art. 18 del
TULPS
almeno 3 giorni prima**

SUEAP SUE e SUAP

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



184



RICHIESTA RILASCIO AGIBILITA' AL SUAP
ai sensi dell'art. 80 del TULPS
Almeno ?? giorni prima

Allegare la relazione del tecnico di parte che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS così come previsto dell'art. 141, comma 2, del R.D. n. 635/1940.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   185



PRESENTAZIONE SCIA AL SUAP
ai sensi degli artt. 68/69 del TULPS
Almeno ?? giorni prima

Ad essa è allegato :

- ⊕ il Piano Safety e Security;
- ⊕ il Piano dell’Emergenza Sanitario;
- ⊕ la richiesta di emissione dell’ordinanza di deroga ai limiti del Piano di zonizzazione acustica;
- ⊕ la richiesta di regolamentazione della circolazione stradale lungo le arterie interessate dalla manifestazione e le aree coinvolte dal Piano Safety e Security;

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   186



ISTRUTTORIA DA PARTE DEL SUAP - UTC E POLIZIA LOCALE

ESITO NEGATIVO
RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEGLI ATTI

PERMANE ESITO NEGATIVO
Divieto di svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   187



ESITO POSITIVO

1. Rilascio Agibilità Temporanea ai sensi dell'art. 80 del TULPS
2. Valutazione per emissione Ordinanza :
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro
3. Emissione Ordinanza di deroga ai limiti del Piano di Zonizzazione Acustica
4. Emissione Ordinanza di Regolamentazione della Circolazione Stradale
5. Trasmissione atti al Prefetto ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/77 ed inoltre degli stessi anche al Questore, al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale e alla SIAE

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   188



Controlli durante la manifestazione ad opera delle Forze di Polizia Nazionale e Locali nel rispetto dell'Ordinanza di Ordine Pubblico Emessa dal Questore

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   189



EVENTI SUPERIORE A 200 PERSONE
Art. 68 e 69 primo periodo TULPS

COMUNICAZIONE AL QUESTORE
Per le manifestazione in luogo pubblico ai sensi dell'art. 18 del TULPS almeno 3 giorni prima

SUEAP SUE e SUAP

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   190



RICHIESTA RILASCIO AGIBILITA' AL SUAP
ai sensi dell'art. 80 del TULPS
Almeno ?? giorni prima

Allegare la relazione tecnica e descrittiva in uno alla documentazione di cui al DM 19/08/1996 a firma del tecnico di parte per poter acquisire il parere della CCVLPS così come previsto dell'art. 141 del R.D. n. 635/1940

CONVOCAZIONE DELLA CCVLPS

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   191



PARERE NEGATIVO
Comunicazione con divieto di
svolgimento della manifestazione ai
sensi dell'art. 19 della legge 241/90

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   192



**PARERE INTERLOCUTORIO
RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEGLI ATTI**

**NUOVA CONVOCAZIONE CCVLPS
PARERE POSITIVO**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



193



RICHIESTA DI RILASCIO DELLA LICENZA AL SUAP
Ai sensi artt. 68/69 del TULPS - Almeno ?? giorni prima
Ad essa è allegato :

- ⊕ il Piano Safety e Security;
- ⊕ il Piano dell’Emergenza Sanitario;
- ⊕ la richiesta di emissione dell’ordinanza di deroga ai limiti del Piano di zonizzazione acustica;
- ⊕ la richiesta di regolamentazione della circolazione stradale lungo le arterie interessate dalla manifestazione e le aree coinvolte dal Piano Safety e Security;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



194



ISTRUTTORIA DA PARTE DEL SUAP - UTC E POLIZIA LOCALE

ESITO NEGATIVO
RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEGLI ATTI

PERMANE ESITO NEGATIVO
Divieto di svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  195




ESITO POSITIVO

1. Rilascio Agibilità Temporanea ai sensi dell'art. 80 del TULPS
2. Valutazione per emissione Ordinanza :
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche
 - ⊕ di divieto di somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro
3. Emissione Ordinanza di deroga ai limiti del Piano di Zonizzazione Acustica
4. Emissione Ordinanza di Regolamentazione della Circolazione Stradale
5. Rilascio del titolo abilitativo ai sensi degli artt. 68/69 del TULPS con relative prescrizioni della CCVLPS e degli uffici preposto all'istruttoria
6. Trasmissione degli atti al Prefetto ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/77 ed inoltre degli stessi anche al Questore, al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale e alla SIAE

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  196



Controlli durante la manifestazione ad opera delle Forze di Polizia Nazionale e Locali nel rispetto dell'Ordinanza di Ordine Pubblico Emessa dal Questore

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   197

This slide features a header image with a police officer's uniform and the text 'POLIZIA LOCALE'. The main content is a large, light-blue, stylized 'X' shape containing the title. The footer includes the speaker's name, title, logos, and the slide number 197.



**C'è un solo bene: il sapere.
E un solo male: l'ignoranza.**
Socrate

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   198

This slide features a header image with a police officer's uniform and the text 'POLIZIA LOCALE'. The main content is a dark, atmospheric image of a stack of books with a quill pen resting on them, set against a starry night sky. The quote by Socrates is overlaid on the image. The footer includes the speaker's name, title, logos, and the slide number 198.



La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 C.P. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica», è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

Nella specie la Corte ha ritenuto l'incompletezza e non veridicità dell'autocertificazione contenuta nella s.c.i.a. presentata dalla ricorrente contenendo la stessa esclusivamente la descrizione dello stato di fatto dell'immobile nel quale doveva essere esercitata attività di discoteca, senza alcuna indicazione circa la capienza massima dei locali e l'esistenza di vie di fuga. (Cassazione Penale - Sezione I 20/03/2013, n. 27633)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



199



C V L P S
Hanno
competenza in
materia di
competizioni
motoristiche
su strada ?

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



200



OGGETTO: Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento.
Competenza in materia di competizioni motoristiche su strada.

Con circolare n. 557/PAS/U/005/096/135000.C(11) del 10/4/2018, il Ministero dell'Interno ha inteso riferirsi alla questione concernente la necessità o meno che le Commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento eseguano le verifiche previste dall'art. 80 del TULPS, in occasione di competizioni motoristiche su strada.

Com'è noto, le competizioni motoristiche su strada rientrano nella previsione dell'art. 68, comma 12, del TULPS, che stabilisce che "per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali".

Nel caso di cui si tratta, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 9 del DLGS 30/4/1992, n. 285, Codice della Strada, il quale sottopone tali competizioni all'autorizzazione di regioni, Città Metropolitane o Comuni, a seconda della tipologia di gara e dell'estensione del relativo percorso.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



201



Il comma 4 del medesimo articolo subordina l'autorizzazione al "rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori".

L'autorizzazione in argomento è, pertanto, condizionata al ricorrere di due distinti presupposti: il rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti, da un lato, e l'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, dall'altro.

L'ultimo periodo del citato comma 4 stabilisce che: "Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori a detti limiti".

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



202



La disposizione di cui si tratta fa dipendere l'esecuzione del collaudo dalla circostanza che venga ammesso il superamento di determinati limiti di velocità e prevede conseguentemente la possibilità che esso non abbia luogo in relazione a tracciati che non comportino il superamento di tali limiti.

L'oggetto del collaudo appare, pertanto, circoscritto alla verifica dell'idoneità del tracciato di gara ad ospitare una specifica competizione, senza involgere profili inerenti alla sicurezza degli spettatori.

D'altra parte, la stessa composizione del collegio tecnico deputato al collaudo ne rivela la finalizzazione alla specifica valutazione del tracciato in relazione alla sicurezza dei piloti e non anche alla formulazione d'indicazioni relative alla sicurezza del pubblico, le quali richiedono peraltro il possesso di specifiche professionalità come, ad esempio, quella dei Vigili del fuoco.

Venendo all'altro presupposto dell'autorizzazione, vale a dire **"il rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti"**, deve innanzitutto osservarsi come la verifica delle norme tecnico-sportive sia rimessa, *ratione materiae*, ai rappresentanti degli organi sportivi indicati dal menzionato comma 4 dell'art. 9.

Ne consegue che il restante richiamo da parte del legislatore alle norme **"di sicurezza vigenti"** non può che avere riguardo alla verifica della sicurezza degli spettatori, la quale è rimessa, com'è noto, dall'art. 80 del TULPS, alle commissioni di vigilanza.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   203




Pertanto, nei casi in cui una competizione motoristica su strada sia qualificabile come "pubblico spettacolo", alla commissione di vigilanza spetterà la valutazione delle misure per la sicurezza del pubblico, mentre il collegio tecnico di cui all'art. 9 del CdS sarà chiamato a valutare i dispositivi di sicurezza più specificamente attinenti alla competizione sportiva (quindi al percorso di gara, alle attrezzature funzionali allo svolgimento della competizione ed alla incolumità dei concorrenti).

Al fine di un più efficace coordinamento delle competenze dei due citati collegi, i relativi sopralluoghi potrebbero comunque avvenire contestualmente.

Nel caso in cui il percorso di gara interessi il territorio di più province – e, quindi, ricada sotto la competenza di più commissioni di vigilanza – ciascuna commissione renderà il proprio parere relativamente al tratto di propria competenza.

Al fine di pervenire ad un più efficace raccordo tra le commissioni interessate, ciascuna di esse avrà cura di trasmettere il proprio parere anche alla Prefettura del luogo di partenza della competizione. Ciò anche al fine di rendere i pareri di cui si tratta più facilmente accessibili da parte degli organizzatori della manifestazione.

Relativamente, infine, alle competizioni motoristiche che, per le specifiche caratteristiche o per la particolare affluenza del pubblico, potrebbero rivelarsi maggiormente vulnerabili sotto i profili della *safety* e della *security*, è opportuno richiamare in questa sede le prescrizioni impartite

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   204



dalla circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/6/2017 (cd Circolare Gabrielli), dalla circolare del Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19/6/2017 (cd. Circolare Frattasi) e dall'atto d'indirizzo del gabinetto del Ministro n. 110011/110(10) del 28/7/2017 (cd Circolare Morcone), concernenti la *governance* della sicurezza delle pubbliche manifestazioni.

In particolare, alla luce dell'ultima direttiva citata, qualora la commissione di vigilanza ritenga che le caratteristiche della manifestazione possano comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione (considerato che si tratta di manifestazioni su strada) e tale da necessitare un approfondimento supplementare di livello più ampio e coordinato, essa invierà alla competente Prefettura una relazione di sintesi che evidenzii le criticità rilevate.

Il tema verrà, quindi, sottoposto al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà valutare l'opportunità d'indicare l'adozione di ulteriori misure di cautela sia sotto il profilo della *safety* (grazie al coinvolgimento nelle relative riunioni dei Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco) sia sotto quello della *security*, con particolare riguardo alla pianificazione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In occasione del sopralluogo precedente lo svolgimento dell'evento, spetterà alla commissione verificare l'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni impartite, esprimendo il proprio definitivo avviso ai fini del rilascio della licenza da parte delle autorità competenti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  205




Art. 666 Codice penale

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00.





Art. 666 Codice penale

...

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 416,00 a € 2.478,00

È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza.



Art. 666 Codice penale

...

Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24/11/1981, n. 689.





Legge 24/11/1981 n. 689 – Art. 8 bis – Reiterazione delle violazioni

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, **si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole**. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



209



Cassazione Penale - Sez. I - Sentenza n. 218 del 8 gennaio 2003

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista **dall'art. 681 c.p.** a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica», **è configurabile, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all'art. 666 c.p.** (essendo la *prima compresa tra le contravvenzioni «concernenti l'incolumità pubblica»* mentre *la seconda ha come scopo soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica*), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.





Il bene giuridico tutelato è l'interesse dello Stato alla corretta gestione degli spettacoli pubblici, per i quali è necessaria una previa autorizzazione.

Ai fini della configurabilità del reato, per «trattenimento» deve intendersi qualsiasi riunione a scopo di divertimento a cui partecipano attivamente gli intervenuti.

Ai sensi del secondo comma, la sanzione amministrativa è notevolmente più afflittiva nel caso in cui la licenza fosse stata negata, revocata o sospesa, essendosi il colpevole disinteressato del diniego, perorando nella condotta abusiva.

Inoltre, **in difetto di licenza, la norma sancisce l'obbligo per il giudice di disporre la cessazione dell'attività e, nel caso di reiterazione, la chiusura del locale sino ad un massimo di sette giorni.**



Cassazione Penale - Sez. I - Sentenza n. 13541 del 22/12/ 1998

Rispondono della violazione dell'art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza), **soltanto i soggetti che effettivamente curano l'organizzazione dello spettacolo.**

Pertanto, **l'intestazione del locale, o di altre autorizzazioni di polizia ad esso inerenti, e la rappresentanza dell'ente gestore sono soltanto elementi indiziari e presuntivi, la cui valenza deve essere in concreto verificata, circa l'effettiva gestione dell'attività illecita.**

(Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito in quanto la responsabilità della ricorrente non era stata ricollegata ad un suo comportamento attivo, ma alla circostanza che la stessa rivestiva la qualità di socia fondatrice del circolo culturale ove si erano svolti trattenimenti musicali).





Pagamento in misura ridotta non ammesso

Verbale di accertamento della violazione e trasmissione al Responsabile SUAP che dovrà ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81 determinare la sanzione tra il minimo ed il massimo

Legge 689/81 - Art. 18 Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, **determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;** altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.



Art. 681 Codice penale

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a € 103,00





La disposizione in oggetto è tesa ad assicurare l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., **non soltanto sotto il profilo del rilascio della licenza per l'apertura o l'esercizio del locale**, ma anche sotto l'altro e fondamentale aspetto del **puntuale adempimento di tutte le eventuali prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza può dare in tale materia.**



Soggetti attivi del reato sono tutti coloro che, a qualunque titolo ed in qualunque veste, aprono o tengono aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver rispettato le prescrizioni dell'autorità.

Trattasi di reato istantaneo e dunque può configurarsi anche nei confronti di chi trasgredisca una sola volta.

Esso non viene assorbito a priori dal reato di cui all'art. art. 666 del c.p., qualora ricorrano gli elementi oggettivi di entrambi, in quanto diverso è l'oggetto specifico di essi.





La Cassazione Penale con sentenza del 25 febbraio 1997 ha precisato che per la sussistenza del reato previsto dall'art. 681 del codice penale è indispensabile che le prescrizioni imposte dalla commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo siano recepite in un'ordinanza del sindaco che ne imponga l'osservanza



Cassazione Penale - Sez. I - Sentenza n. 27633 del 24/06/2013

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «**senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica**», è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

(Nella specie la Corte ha ritenuto l'incompletezza e non veridicità dell'autocertificazione contenuta nella s.c.i.a. presentata dalla ricorrente contenendo la stessa esclusivamente la descrizione dello stato di fatto dell'immobile nel quale doveva essere esercitata attività di discoteca, senza alcuna indicazione circa la capienza massima dei locali e l'esistenza di vie di fuga).





Cassazione Penale - Sez. I - Sentenza n. 25519 del 13/07/2005

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, (art. 681 c.p.) **sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 T.U. di P.S.**, che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio.

(Fattispecie in cui il Sindaco aveva autorizzato l'apertura al pubblico del palazzetto dello sport per la disputa di un incontro di basket, senza verifica della solidità e sicurezza dell'impianto da parte della Commissione provinciale di vigilanza, in violazione di quanto disposto dall'art. 80 T.U. di P.S.).



PRONTUARIO

Norma violata e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Proventi Autorità Competente	Note
Art. 80 del T.u.l.p.s. - R.D. 18/06/34, n. 773 e art. 681 c.p. in relazione anche agli art. 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione TULPS Apertura abusiva di luogo di trattenimento/pubblico spettacolo Organizzava un pubblico spettacolo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e della prescritta dichiarazione di agibilità (collaudo), rilasciate dal Comune di	Arresto fino a sei mesi ed Ammenda non inferiore a € 103,00	Autorità Giudiziaria	





D.P.R. 24/07/1977, n. 616 - Art. 19. Polizia amministrativa

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18/06/931, n. 773, e successive modificazioni:

...

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui **all'art. 68**;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui **all'art. 69**;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui **all'art. 80**;

...

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) **sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.**

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.



Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Art. 9

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, **chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.**

Art. 10

Le autorizzazioni di polizia possono essere **revocate o sospese in qualsiasi momento**, nel caso di abuso della persona autorizzata.





Pubblico spettacolo

ILLECITO: quale titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo **non osservava le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica**

Inserite nel titolo abilitativo rilasciato dal funzionario preposto e dalle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

NORMA VIOLATA : art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS

SANZIONE PENALE : arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a 103 euro – prevista dall'art. 681 del Codice Penale

OBLAZIONE : non ammessa SANZIONE ACCESSORIA : nessuna

SANZIONE INTERDITTIVA : eventuale revoca o sospensione dell'autorizzazione - prevista da art. 10 del TULPS

AUTORITA' COMPETENTE : tribunale ordinario



Incolunità pubblica

Bene giuridico individuato nella vita e nell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, che può essere messo in pericolo o danneggiato.

Prescrizioni

Capacità di affollamento

Capacità di deflusso

Staticità delle strutture

Perfetta esecuzione degli impianti elettrici

Rispetto del piano safety (incolumità delle persone)





Pubblico spettacolo

ILLECITO: quale titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo **non ottemperava ad una prescrizione inserita nel titolo abilitativo non a tutela dell'incolumità pubblica ma nel pubblico interesse**

NORMA VIOLATA : art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS

SANZIONE PENALE : arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 - prevista da art.17, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS

OBLAZIONE : ammessa ai sensi dell'art.162-bis del codice penale

SANZIONE ACCESSORIA : eventuale revoca o sospensione dell'autorizzazione - prevista da art. 10 del TULPS

AUTORITA' COMPETENTE : tribunale ordinario



Interesse pubblico

Per interesse pubblico in diritto si intende l'interesse proprio della pluralità o collettività di individui che è la comunità costitutiva dell'ordinamento giuridico di riferimento, considerata come unità.

Prescrizioni

Pulizia delle aree della manifestazione

L'immediata apertura al traffico delle strade al termine della manifestazione





Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Art. 17

Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, **per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale**, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.

Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.



Violazione delle Prescrizioni

TULPS - Art. 17-bis

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00.





Gli artt. 68 (pubblico spettacolo) e 69 (piccoli trattenimenti) del TULPS sono sanzionati dall'art. 666 del codice penale, che è stato depenalizzato dall'art. 49 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. **Queste attività però non sono indicate nel comma 1 dell'art.17-bis del TULPS e pertanto la violazione di "prescrizioni particolari", inserite nelle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69, non rientra nella fattispecie dell'art. 9 depenalizzato ma nella fattispecie ancora sanzionata penalmente dall'art. 17 del TULPS.**

Vi è pertanto una notevole incongruenza tra queste due disposizioni legislative causate da un mancato coordinamento del TULPS con il Decreto Legislativo n. 507/99. Dando un'interpretazione letterale di queste disposizioni si deve sostenere che l'attività abusiva di pubblico spettacolo ovvero di piccolo trattenimento è sanzionata in via amministrativa mentre l'inottemperanza alle eventuali prescrizioni, previste nei titoli autorizzativi, è punita ancora con sanzioni penali: si consiglia di sentire il parere dell'autorità giudiziaria competente per territorio al fine di individuare la corretta sanzione da applicare nell'ipotesi di violazione dell'art. 9 del TULPS limitatamente all'attività di pubblico spettacolo e di piccolo trattenimento.



PRONTUARIO			
Norma violata e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Proventi Autorità Competente	Note
Art. 68/69 T.U.L.P.S. - R.D. 18/06/34, n. 773 in relazione all'art. 666, comma 1, del Codice Penale Trattenimenti danzanti e/o pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comunale	da € 258,00 a € 1.549,00	NON AMMESSO Comune Sindaco	Cessazione dell'attività abusiva prevista dall'articolo 666, comma 3, del Codice Penale
Art. 68/69 T.U.L.P.S. - R.D. 18/06/34, n. 773 in relazione all'art. 661, comma 2, del Codice Penale Trattenimenti danzanti e/o pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comunale perché negata, sospesa o revocata dal Sindaco	da € 413,00 a € 2.478,00	NON AMMESSO Comune Sindaco	

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

230

PRONTUARIO			
Norma violata e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Proventi Autorità Competente	Note
<p>Art. 80 del T.u.l.p.s. - R.D. 18/06/34, n. 773 e art. 681 c.p. in relazione anche agli art. 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione TULPS</p> <p>Apertura abusiva di luogo di trattenimento/pubblico spettacolo</p> <p>Organizzava un pubblico spettacolo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e della prescritta dichiarazione di agibilità (collaudo), rilasciate dal Comune di</p>	<p>Arresto fino a sei mesi ed Ammenda non inferiore a € 103,00</p>	<p>Autorità Giudiziaria</p> 	
Dr. Domenico Giannetta		Esperto Sicurezza Urbana Integrata	231





sono
49

Art. 17

Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.

Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

ne
pubb

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata

232




Il Soggetto Attivo dell'Illecito

Un problema operativo di una certa rilevanza per la casistica ora in esame è quello della **individuazione del soggetto responsabile della violazione di cui all'art. 666 c.p.**, norma che trova applicazione in tutti i casi in cui si riscontri un'attività di trattenimento o spettacolo senza titolo.

All'interno dell'Esercizio Pubblico c'è un **titolare di autorizzazione ex art. 86 del TULPS** che può non coincidere con il **titolare dell'autorizzazione ex art. 68** o **con l'esecutore dello spettacolo o trattenimento**.

Una corretta indagine di polizia amministrativa, comporterà che semmai i presenti vengano assunti quali testimoni ex art. 13 legge 689/1981 per suffragare le varie circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito.



Il Soggetto Attivo dell'Illecito

Circa il **momento di consumazione**, il reato, oggi l'illecito amministrativo, si consuma nel momento e nel luogo in cui viene dato lo spettacolo o trattenimento, per cui occorre verificarne almeno l'inizio. La relativa pubblicizzazione, al contrario, ove non consegua suddetta realizzazione, non ha alcun valore di per sé.

Trattasi di un illecito permanente, nel senso che la sua consumazione perdura fino alla cessazione interruzione.

Ciò rende particolarmente spinosa la questione dell'assenza di strumenti di intervento immediato su attività in itinere riscontrate abusive.



Trasgressore : è colui che trasgredisce, chi viola un precetto legislativo o una disposizione d'autorità

Obbligato in solido : è il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà (art. 6 legge 689/81).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



235



Legge 24/11/1981 n. 689 – Art. 13 Atti di Accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



236

Occupazione del Suolo Pubblico

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   237



Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è una concessione d'uso mediante la quale la Pubblica Amministrazione sottrae parte del bene all'uso comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari.

Il privato è tutelato dalla previsione di un periodo di durata della concessione tale da consentire l'ammortamento degli investimenti.

A fronte di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale può negare il titolo richiesto, trattandosi di un provvedimento ad adozione e contenuto vincolato per la stessa.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap   238



L'occupazione è temporanea ed esclusiva da parte del richiedente, e può riguardare il suolo, il soprassuolo e il sottosuolo, sia di beni del demanio e appartenenti al patrimonio indisponibile del comune che di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

Ogni comune, **nell'ambito del proprio regolamento**, stabilisce i presupposti e le condizioni di autorizzazione e concessione del suolo pubblico, **individuando inoltre l'ammontare del canone di occupazione e prevedendo condizioni particolari a seconda della tipologia di area in relazione alla quale si presenta la richiesta di autorizzazione per occupare il suolo pubblico.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



239



Possono infatti essere previsti, dai singoli regolamenti comunali, ulteriori adempimenti e requisiti specifici qualora le aree da occupare abbiano un particolare valore ambientale, archeologico o storico artistico, o nelle ipotesi in cui sussistano determinati motivi di ordine pubblico e viabilità, anche in osservanza delle disposizioni previste dal codice della strada.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



240



Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di uso pubblico sono soggette a :

- a) concessione, se permanenti;
- b) autorizzazione, se temporanee.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



241



L'occupazione di suolo pubblico è differente dalla concessione di suolo pubblico, in quanto i due sono provvedimenti rilasciati dalla pubblica amministrazione competente per finalità differenti.

L'occupazione comporta un utilizzo temporaneo del suolo, viene rilasciata previa specifica autorizzazione ed è quindi di durata limitata.

La concessione di suolo pubblico, invece, si verifica nei casi in cui l'occupazione è permanente e di lunga durata, e si distingue dall'occupazione anche per il fatto che, nel caso della concessione di suolo pubblico, occorre corrispondere la relativa tassa per la concessione del suolo pubblico.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



242



Entrambe possono essere realizzate, di norma, anche con impianti o manufatti, **ma la differenza risiede nella durata massima che il Comune, nell'ambito del proprio regolamento, fissa per delimitare la temporaneità dalla permanenza.**

I Regolamenti comunali disciplinano il rilascio delle concessioni/autorizzazioni ed il pagamento del relativo canone.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



243



I motivi per cui può essere necessario richiedere una concessione / autorizzazione di suolo pubblico sono i più svariati e a titolo di esempio:

1. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, richiedono di utilizzare lo spazio pubblico antistante l'esercizio per occuparlo con tavoli e sedie;
2. gli esercizi commerciali, richiedono di utilizzare lo spazio pubblico antistante l'attività per esporre durante il giorno le proprie merci;
3. i commercianti al dettaglio su aree pubbliche chiedono la concessione per accedere ai posteggi nei mercati;
4. gli organizzatori di pubblici spettacoli richiedono di utilizzare le aree pubbliche per manifestazioni e trattenimenti pubblici;

Il provvedimento di concessione/occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



244



D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art. 7 – Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, **il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza** ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



245



Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 7-bis. Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689.





Legge 24/11/1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



247



Art. 20 del Codice della Strada

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

Dr. Domenico Giannetta

Polizia Locale Atripalda (AV)



248



Art. 20 del Codice della Strada

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. **Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.**

Dr. Domenico Giannetta

Polizia Locale Atripalda (AV)



249



Art. 20 del Codice della Strada

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la **sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.**

Dr. Domenico Giannetta

Polizia Locale Atripalda (AV)



250



Legge 15/07/2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Art. 3

16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, **nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



251



Legge 15/07/2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Art. 3

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui **l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



252



Legge 15/07/2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Art. 3

18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della GdF competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



253



Art. 633 - Invasione di terreni o edifici

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Politiche Sicurezza Urbana



254

C.P.P. Art. 266. Limiti di ammissibilità

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche [c.p.p. 295] e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati [Cost. 15; c.p.p. 103] :

- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;
- f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;
- f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.



Art. 639 bis Codice Penale

Casi di esclusione della perseguibilità a querela

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 **si procede d'ufficio** se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.



Violazione Amministrativa

1. Verbale di ispezione dello stato dei luoghi – Art. 13 legge 689/81
2. Acquisizione atti presso ufficio Suap
3. Sommarie Informazioni Testimoniali
4. Ordinanza di sospensione dell'attività
5. Verbalizzazione
6. Trasmissione degli atti all'Autorità competente

Violazione Penale

1. Accertamenti urgenti dello stato dei luoghi – Art. 354 CP
2. Acquisizione atti presso ufficio Suap
3. Ordinanza di sospensione dell'attività
4. Sommarie Informazioni Testimoniali
5. Elezione di domicilio e nomina del difensore
6. Sequestro
7. Comunicazione di Notizia di Reato

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



257



Accensione di un falò



Qual è l'inquadramento giuridico di tale attività ?

Necessita un titolo abilitativo ?


Se si, quale ?

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



258



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Prot. n. 1838/UC/P.A. Avellino, 04/05/2018

@ Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

e, p.c. @ Questore di Avellino
" @ Comandante Prov.le C.C. di Avellino
" @ Comandante Prov.le V.V.F. di Avellino

OGGETTO: Accensione falò. Articolo 57 T.U.L.P.S.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  259




Anche in questa provincia in occasione di particolari ricorrenze o in relazione a festività locali è radicata la tradizione dell'accensione di falò augurali facenti parte di un rituale di purificazione e di consacrazione.

Tale attività rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. norma del quale "senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa".

Quindi per poter accendere un falò occorre ottenere una licenza rilasciata dal Questore nel Comune capoluogo, dal Dirigente del Commissariato di P.S. ovvero dal Sindaco nei Comuni privi di Commissariato.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  260



Qualora l'accensione sia associata a manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli per il pubblico occorre acquisire preventivamente anche il parere della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ai fini della sussistenza delle condizioni oggettive di fattibilità dell'evento, si raccomanda, in sede di rilascio dell'autorizzazione ex art. 57, nell'ottica della tutela della sicurezza pubblica e privata, quando la competenza è del sindaco di impartire le prescrizioni, che a titolo meramente indicativo si elencano di seguito e che potranno essere implementate anche sulla scorta delle prescrizioni della competente CLPS quando sia prescritto il parere di agibilità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



261




1. Le aree accessibili al pubblico devono delimitarsi con idonee transenne e porsi a distanza, rispetto al perimetro dell'area scelta per l'accensione del falò, commisurata all'altezza massima prevista per la catasta di legna, di cui al successivo punto 4. Tale distanza non deve in ogni caso essere inferiore a 10 m;
2. L'area interessata non deve essere attraversata da linee elettriche aeree;
3. La legna da bruciare deve essere priva di trattamenti quali colle, vernici, plastica, gomma, ecc.
4. Deve sempre essere indicata, nella richiesta, l'altezza massima della catasta di legna. Tale altezza non deve consentire lo sviluppo di fiamme alte per evitare la possibile ricaduta di scorie incandescenti su persone e abitazioni;
5. Per non danneggiare l'asfalto stradale o altra pavimentazione deve essere posto come isolante sabbia o materiale adeguato;
6. Deve essere prevista la presenza di un servizio di addetti antincendio, di vigilanza e di pronto intervento in caso di necessità;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



262



7. Deve essere previsto un servizio di vigilanza sanitaria;
8. Per l'accensione del falò non devono essere utilizzati gas o liquidi infiammabili o combustibili;
9. Gli spettatori devono essere tenuti dietro le transenne e le vie di esodo devono essere libere da ingombri o da qualsiasi cose;
10. In caso di condizioni di meteo avverse (esempio per forte vento) la manifestazione deve essere non avviata o sospesa;
11. A manifestazione conclusa deve essere effettuato un completo spegnimento dei focolai e la bonifica del sito.

Nel confidare sul puntuale rispetto delle prescrizioni sopraelencate, si rammenta che l'accensione di un falò senza licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. configura un reato contravvenzionale punito dall'articolo 703 del codice penale.

IL PREFETTO
Il Prefetto



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  263





Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo
polmun@administrativa.prefao@pec.interno.it

PROT. N. 20788/ P.A. Avellino, 30.05.2018

**AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI**

e p.c. @ AL SIGNOR QUESTORE DI AVELLINO

**e p.c. @ AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE
CARABINIERI DI AVELLINO**

**e p.c. @ AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO di AVELLINO**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  264



OGGETTO: Verifica dei siti individuati per accensione fuochi artificiali.

Come è noto, durante la stagione estiva si incrementano le occasioni per l'accensione di fuochi artificiali nel caso di manifestazioni a carattere locale.

Al riguardo, ed al fine di prevenire potenziali episodi gravemente pregiudizievoli, si richiamano le circolari del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11.01.2011 e n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20.05.2014, che ad ogni buon fine si allegano, concernenti le disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica.

Infatti, sebbene la circolare ministeriale dell'11.01.2011 al punto 2 non disponga tassativamente che l'autorizzazione ex art. 57 TULPS per l'accensione di fuochi artificiali debba essere subordinata alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza da parte della Commissione tecnica territoriale per le materie esplosive, si invitano le SS.LL. a valutare attentamente, alla luce delle disposizioni dettate dalla medesima circolare in ordine alla "Area di sparo", "Distanza di sicurezza" e "Zona di sicurezza", se i siti individuati siano idonei all'accensione di fuochi artificiali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



265



Si invitano, pertanto, le SS.LL. a valutare l'opportunità di richiedere alla Commissione Tecnica Territoriale per le materie esplosive il parere di idoneità dei siti individuati, anche in base all'entità delle accensioni per cui si richiede l'autorizzazione ex art. 57 ed in base al prevedibile afflusso di pubblico.

Al riguardo, qualora le SS.LL. ravvedessero la necessità di un sopralluogo da parte della C.T.T.M.E., si avvisa che al fine di consentire a quest'ultima di esprimersi in merito e di poter pianificare le verifiche di competenza, è necessaria, preliminarmente, la seguente documentazione che dovrà essere trasmessa con largo anticipo rispetto ad eventuali manifestazioni locali previste nel "calendario estivo":

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



266



Una planimetria catastale aggiornata ed una relazione tecnica, a firma del responsabile dell'ufficio tecnico di codesto Ente, con l'indicazione dei manufatti esistenti nel raggio di 200 metri dall'area prescelta.

In detta planimetria devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- le curve di livello e le distanze tra il centro dell'area stessa e i singoli edifici, le costruzioni e/o strutture di qualsiasi tipo, le installazioni pericolose (depositi di GPL, ecc);
- eventuali linee elettriche (di bassa, media e alta tensione) e le linee telefoniche e le relative distanze dell'area di sparo;
- per l'eventuale presenza del metanodotto devono essere specificate le pressioni massime di esercizio e le modalità di posa in opera.

Nella relazione tecnica dovranno essere specificate le caratteristiche costruttive e le destinazioni d'uso di ogni manufatto (fabbricati, baracche, ecc.).

Nella planimetria e nella relazione tecnica debbono, altresì, essere indicate le classificazioni delle strade presenti.

Infine si rappresenta che il parere sull'idoneità del sito da parte della Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplosive sarà comunque subordinato alla verifica della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio boschivo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



267



Art. 57 – TULPS

Senza licenza della **autorità locale di pubblica sicurezza** non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



268



Chi è l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ?

- Art. 1 del Regolamento di Esecuzione al TULPS
- L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.
- E' autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza.
Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il Sindaco o chi ne fa le veci.


Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  269




Nei Comuni privi dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza chi firma tale licenza ?

- Responsabile SUAP ?
- Comandante Polizia Locale ?
- Sindaco ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  270



In un paese immaginario della Sicilia, Pietrammare, tutti i residenti sono in fermento per le elezioni del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Fino a quel momento il paese aveva vissuto per molto tempo sotto la guida di politici corrotti e opportunisti ma il nuovo sindaco Natoli, appena eletto, è **deciso a cambiare nettamente le cattive abitudini, regolarizzando tutto ciò che è contro la legge**. I suoi propositi spaziano dal rispetto della selezione e del conferimento corretto dei rifiuti alla battaglia contro l'abusivismo edilizio, l'abusivismo commerciale, fino al progetto di realizzazione di una pista ciclabile.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   271




Il Commercio durante le
Manifestazioni Temporanee

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   272



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Attività spesso svolta nell'ambito delle manifestazioni temporanee, feste e sagre comunemente denominate, rappresentata dalla vendita di prodotti vari, sia alimentari che non alimentari.

I **soggetti che possono essere considerati legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica** in occasione delle suddette manifestazioni devono essere considerati in linea generale operatori "professionali" o assimilati ad essi, e dunque:

- **i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica;**
- **i produttori diretti industriali o artigiani che vendono i propri prodotti;**
- **gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c.;**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



273



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

- **i commercianti in sede fissa, muniti di autorizzazione al commercio itinerante** (in alcune Regioni anche senza detta autorizzazione itinerante i commercianti sono comunque legittimati ad esercitare la vendita davanti al proprio negozio);
- **i produttori di proprie opere dell'ingegno** (categoria esclusa dall'applicazione del d.lgs. n. 114/1998 per espressa previsione dell'articolo 4, comma 2 secondo cui:

"Il presente decreto (d.lgs. n. 114/1998) non si applica: ...omissis... h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico".

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



274



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

L'individuazione fatta dall'articolo 4, comma 2, dei suddetti soggetti definiti produttori di proprie opere dell'ingegno che possono non essere professionali, sembra porsi come **una sorta di riconoscimento implicito di legittimazione ad agire** (in analogia per esempio con gli artigiani) in quanto comunque ricompresi dall'articolo 4, comma 2, assieme a tutte le altre categorie di operatori professionali esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 114/1998 in quanto categorie "speciali".

Ciò tuttavia **non esclude che il produttore di proprie opere dell'ingegno debba in ogni caso essere titolare di partita IVA ed esercitare nel rispetto della normativa fiscale circa l'individuazione del reddito ricavato.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



275



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Il concetto di produttore di opere dell'ingegno richiama le normative speciali sul diritto di autore e sulla tutela della proprietà intellettuale nonché la tutela di marchi e brevetti, pertanto **non può essere condivisa l'idea di considerare produttori di opere coloro che assemblano collanine, realizzano "decoupage" o creano oggetti di fantasia** perché la realizzazione di un bene materiale seppur di fantasia conduce gli stessi casomai più propriamente ad una classificazione di tipo artigianale se ne ricorrono i presupposti della legge 08/08/1985 n. 443 sull'artigianato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



276



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Ad eccezione delle categorie sopraindicate, in linea generale la possibilità di esercitare il commercio, come anche lo scambio che rappresenta comunque una modalità di commercio, in occasione di queste manifestazioni temporanee è riservata esclusivamente ad un operatore professionale, a colui ciò che esercita per mestiere tale attività, in modo imprenditoriale ed in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi conseguenti (es. iscrizione albo imprese artigiane, iscrizione registro imprese commerciali, iscrizione come imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 2135 del codice civile).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



277



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Non è un caso che all'articolo 4, comma 1, lettera b) il d.lgs. n. 114/1998 espressamente definisca: ***"b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;"***

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



278



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Deve pertanto **ritenersi esclusa la possibilità di autorizzare alla vendita i c.d. “hobbisti” e/o associazioni e/o comitati di varia natura, cioè coloro che fanno del commercio NON la principale attività e che dunque non potendo essere definiti operatori professionali non possono essere legittimati ad esercitarlo su area pubblica**, fatte salve eventuali leggi regionali specifiche che lo consentano in modo eccezionale (vedi normativa Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Umbria, Regione Friuli-Venezia Giulia) e comunque nel rispetto anche in questi ultimi casi regionali della normativa fiscale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



279



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

L'esperienza ci dimostra come **questo divieto di esercitare il commercio per gli operatori non professionali venga spesso disatteso**, talvolta con l'organizzazione addirittura di mostre-mercato riservate ai soli **“hobbisti”** in quelle Regioni dove comunque non esiste una specifica normativa che riconosca all'hobbista la possibilità di vendere eccezionalmente per un numero predeterminato annuale di volte.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



280



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Agli hobbisti può essere riconosciuta la sola possibilità di esporre o di vendita occasionale saltuaria nei limiti stabiliti dalla normativa fiscale e senza organizzazione di vendita che faccia configurare un'attività imprenditorialmente organizzata al fine di lucro.

Come detto, rispetto al principio generale fanno eccezione quelle discipline regionali speciali in quelle Regioni ove il legislatore ha voluto disciplinare tali fattispecie di vendita da parte di privati che hanno riconosciuto all'operatore non professionale la possibilità di svolgere attività per un numero predeterminato di volte all'anno, sulla base del rilascio di apposito "tesserino" di abilitazione. L'attività consentita potrà svolgersi ovviamente solo sul territorio regionale interessato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



281



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

In Italia non esiste una disciplina nazionale che regolamenti l'hobbistica,

infatti l'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 rimanda alle varie disposizioni regionali che a loro volta definiscono gli hobbisti come operatori non professionali che vendono, propongono, espongono, o barattano, in modo sporadico ed occasionale, prodotti di modico valore, per lo più opere della propria creatività o del proprio ingegno.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



282



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

In pratica, gli elementi che caratterizzano un hobbista, sono i seguenti:

- **Vendita, baratto o scambio di prodotti di modico valore**, cioè prodotti che non possono in ogni caso avere un valore superiore a € 250 (il limite in alcune regioni scende fino a € 100);
- **Svolge l'attività in modo occasionale**, cioè in modo del tutto saltuario (**max. 30 giorni l'anno**), in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di mezzi (ad esempio, rispetto il limite se decido di partecipare a uno/due mercatini l'anno, ma non se pratico tutti i mercatini della regione, ogni settimana);
- **I ricavi derivanti dall'attività**, che devono essere certificati dal rilascio di una ricevuta non fiscale, non possono superare la soglia dei € 5.000 annui.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



283



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Se trattasi di attività di vendita continuativa (ad esempio vendita in e-commerce), se la vendita è **effettuata in maniera professionale con un marchio**, oppure **con un'organizzazione di mezzi** (un locale, pubblicità, cartellonistica, ecc.), oppure si **supera la soglia di € 5.000 annui**, **allora siamo in presenza di commerciante**, e come tale **soggetto all'obbligo di apertura della partita Iva, all'iscrizione alla Camera di Commercio** (sezione commercianti o artigiani), **alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune, e alla tenuta delle scritture contabili** (quest'ultimo obbligo peraltro ha un contenuto differente a seconda del regime fiscale al quale si è assoggettati).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



284



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Se la vendita o lo scambio avviene tra soggetti privati, l'hobbista o il creativo non hanno l'obbligo di rilasciare ricevuta o scontrino fiscale.

Se, invece, la vendita avviene tra l'hobbista/creativo e un committente con partita Iva, il primo dovrebbe rilasciare una **ricevuta per prestazione occasionale** con ritenuta d'acconto (una trattenuta fiscale) pari al 20% del compenso.

Su tale ricevuta deve essere applicata una marca da bollo di 2,00 euro se l'importo supera 77,47 euro e deve essere indicato anche l'importo di eventuali rimborsi spese (esenti da Iva e contributi ma soggetti ad eventuale ritenuta d'acconto) cui il lavoratore occasionale ha diritto (ad esempio, spese di viaggio, vitto e alloggio).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



285



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

L'hobbista deve sempre conservare le ricevute emesse: oltre che per attestare l'avvenuta transazione di denaro, rappresentano un documento utile per capire se occorre predisporre la **dichiarazione dei redditi**.

Facciamo un esempio: Sempronia è lavoratrice dipendente. All'atto della compilazione della dichiarazione deve indicare, nel quadro dei redditi diversi (quadro D del modello 730 o quadro RL del modello Unico), i compensi percepiti dalle vendite di oggetti *homemade*.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



286



Il Commercio durante le manifestazioni temporanee

Solitamente gli hobbisti che desiderano vendere i propri prodotti, partecipano a **mercatini occasionali** organizzati da varie associazioni presenti nei vari comuni, oppure dal comune stesso.

In questo caso è necessario essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per la "**vendita temporanea**", da esibire in caso di possibili controlli da parte delle forze dell'ordine:

- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che il venditore deve presentare presso il Comune dove si svolge, in cui si dichiara di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa (articolo 4, comma 2, lettera h), D.Lgs. n. 114/98);
- **Tesserino degli hobbisti**. Varie normative regionali o comunali prevedono il rilascio di un tesserino degli hobbisti obbligatorio per esporre le proprie creazioni nei mercatini (il tesserino ha un costo variabile);
- Eventuale altra documentazione aggiuntiva richiesta dai singoli Comuni, come ad esempio, il pagamento della tassa legata **all'occupazione di suolo pubblico**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



287



**DICHIARAZIONE
OPERE DELL'INGEGNO
PER MERCATINI
ED EVENTI**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



288

**Vendita prodotti alcolici –
Esclusione licenza UTIF**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 289



Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con **Nota del 9 ottobre 2017, Prot. RU 113015**, avente ad oggetto «**D.Lgs. n. 504/95. Art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall'obbligo di denuncia. Campo di applicazione**», ha fornito indicazioni in merito alle attività a cui applicare la recente modifica normativa relativa alle **procedure di competenza dell'Agenzia delle dogane in materia di vendita di alcolici**.

L'art. 1, comma 178, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha, infatti, *modificato il comma 2 dell'articolo 29 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504* (Testo unico delle accise), introducendo dopo le parole: «*esercizi di vendita*» le seguenti: «*... ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini ...*».

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 290



Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Per comprendere la portata del comma 2, del citato art. 29, del D.Lgs. n. 504/1995, ricordiamo che, secondo quanto stabilito al comma 1 del medesimo art. 29 «*Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa **devono denunciare l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio***».



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



291



Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Secondo l'attuale, comma 2, dello stesso articolo, sono soggetti a tale denuncia "anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri".

Pertanto, a **decorrere dal 29 agosto 2017** (data di entrata in vigore della legge n. 124/2017), **gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini sono esclusi dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi dalla correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle Dogane.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata




292



Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, non sono ora più censiti dall'Agenzia delle Dogane pur permanendo integri i poteri di effettuare interventi e controlli ex art. 18, comma 5, del citato D.Lgs. n. 504/1995.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



293



Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita nonché gli esercizi di somministrazione dei medesimi prodotti peraltro sono stati interessati – come ricorda l'Agenzia - da misure di semplificazione previste dal D.Lgs. n. 222/2016 (recante *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*), che ha disposto **l'equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



294



Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla legge n. 124/2017, la predetta comunicazione preventiva non assume più alcun valore giuridico a fini tributari.

L'Agencia precisa inoltre che, in questo caso, «la vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l'esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadono quegli esercizi di vendita che nel modificato art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 costituiscono eccezione al generale obbligo di denuncia».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



295



Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Sulla base di tale criterio parametrato sul destinatario acquirente, **non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale**, nelle varie forme previste dalle discipline di ciascun settore economico, svolta all'interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



296



Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Ad una prima ricognizione volta a facilitare la concreta attuazione della nuova disposizione, seppur non esaustiva, secondo l'Agenzia delle Dogane **non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/1995:**

- ❖ **gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931**, già richiamati dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1995 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- ❖ **la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato**, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- ❖ **gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche**, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- ❖ **gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;**
- ❖ **la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



297



Vendita di Prodotti Alcolici – Licenza UTIF

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, secondo l'Agenzia delle Dogane, **«è da ritenersi parimenti esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati».**

Resta fermo – conclude l'Agenzia delle Dogane - l'obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la **vendita all'ingrosso**, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

A seguito di quanto disposto dall'attuale comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995, è da disapplicare la voce n. 29 della Tabella «A» allegata al D.Lgs. n. 222/2016 relativa alla «Vendita al minuto di alcolici».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



298

Federalismo Fiscale
La partecipazione dei Comuni

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 299



Legge 248/2005, art. 1 commi 1, 2

- La partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al **30%** delle maggiori somme relative ai **tributi statali riscosse a titolo definitivo**, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
- Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

D. L. 78/2010, art. 18

- La partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale **e contributivo** è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al **33%** delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, **nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi** a titolo definitivo..
- INPS e Guardia di Finanza

Federalismo Fiscale Municipale **D. Lgs. 23/2011, art. 2 commi 10-12**

E' elevata al **50%** la quota riconosciuta ai comuni, attribuita in via provvisoria, anche sulle somme riscosse a titolo non definitivo e con modalità di recupero da stabilirsi con DMEF.

100% nel triennio 2012-2014
per comuni con Consiglio Tributario
"Manovra Estiva" Legge 148/2011

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 300



La Stabilità 2015 (articolo 1, comma 702, legge 190/2014), con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, ha portato al 55% la quota spettante ai Comuni sulle maggiori somme dei tributi statali riscosse in conseguenza della loro partecipazione all'attività di accertamento fiscale.

Gli enti locali, attraverso il loro coinvolgimento partecipato, possono realizzare l'ampliamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale trasmettendo all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza specifiche «**segnalazioni qualificate**», mediante l'utilizzo di appositi canali telematici, costituite da informazioni – non solo anagrafiche, ma anche riguardanti atti e negozi sospetti – relative ai soggetti per i quali sono rilevati e segnalati fatti che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  301




Ambiti

- Segnalazione Beni Indicanti Capacità Contributiva
- Segnalazione Commercio e Professioni
- Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare
- Segnalazione Residenze Fiscali all'Estero
- Segnalazione Urbanistica e Territorio

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  302



N. 24114/12 protocollo



AMBITO D'INTERVENTO 1 - Segnalazione Commercio e Professioni

A) Svolgimento attività senza Partita IVA
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione del codice fiscale.

B) Svolgimento attività diversa da quella rilevata
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza dell'**Agenzia delle entrate** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della partita IVA.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  303




D) Affissione pubblicitaria abusiva
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite attraverso l'indicazione del codice fiscale o della Partita IVA.

E) Ente non commerciale con attività lucrativa
Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

1) Segnalazioni relative a soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici (ad esempio: Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc.)
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza dell'**Agenzia delle entrate**.

2) Segnalazione relativa ad altri soggetti non rientranti nei casi precedenti (ad esempio: circoli ricreativi)
Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza**.


Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  304




Il raccordo informativo tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, esteso anche alla Guardia di finanza, in questi ultimi anni è stato notevolmente affinato.

Le “segnalazioni qualificate” sono trasmesse all'Agenzia o alla Guardia di finanza tramite il sistema “Siatel v 2.0 – PuntoFisco” in modalità web. In presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso, possono essere trasmesse anche tramite supporto cartaceo.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  305

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  306



D.Lgs. 30 Giugno 2016, n. 126 – SCIA 1 (Decreto Madia)

Attuazione della delega in materia di SCIA, a norma dell'art. 5 della Legge 07/08/2015, n. 124 - Art. 1, comma 2

Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, **sono individuate le attività oggetto di procedimento:**

- Di mera comunicazione
- Di SCIA
- Di silenzio assenso
- Nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, **le attività private non espressamente individuate** ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



307



D.Lgs. 25/11/2016, n. 222
SCIA 2
Semplificazione e liberalizzazione



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



308



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

D.Lgs. 124/2015 - Art. 5. Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti :

- ❖ oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli [articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
- ❖ di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa:
- ❖ di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva

sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



309



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

D.Lgs. 124/2015 - Art. 5. Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva

...

introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa:

- la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica
- nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti
- e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



310



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Publicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2016, n. 277

Entra in vigore 11 dicembre 2016

Termini per adeguamento

Art. 6, comma 2 - Le regioni e gli enti locali si devono adeguare alle disposizioni del decreto entro il

30 giugno 2017

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



311



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Oggetto del Decreto - Art.1, comma 1

Il Decreto prevede:

provvede **alla precisa individuazione delle attività** oggetto di procedimento, anche telematico, **di comunicazione** o **segnalazione certificata di inizio di attività** (di seguito «Scia») o **di silenzio assenso**, nonché quelle per le quali è necessario **il titolo espresso** e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



312



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Oggetto del Decreto - Art.1, comma 4

Ai fini dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. n. 42/2004) **il comune**, d'intesa con la regione, sentito il soprintendente del Ministero dei beni culturali e turismo,

PUO' adottare

- **Deliberazioni**

(da trasmettere alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



313



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Oggetto del Decreto - Art.1, comma 4

Ai fini dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. n. 42/2004) **il comune**, d'intesa con la regione, sentito il soprintendente del Ministero dei beni culturali e turismo,

PUO' adottare

- **Deliberazioni**

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



314



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Per delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico

In cui è **vietato o subordinato ad autorizzazione** (nel rispetto art. 15 del d.lgs. n. 59/2010 – condizioni per il rilascio), l'esercizio di una o più attività di cui al decreto,

Individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



315



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi delle attività private - Art. 2, comma 1

Al decreto è allegato la **TABELLA A** che indica il regime amministrativo da applicare alle attività elencate

I regimi amministrativi individuati sono n. 6 :

COMUNICAZIONE	SCIA
SCIA UNICA	SCIA condizionata
AUTORIZZAZIONE – silenzio assenso	
AUTORIZZAZIONE	

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



316



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – art. 19 bis della legge 241/1990

Art. 19-bis comma 2

Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA al SUAP. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno 5 gg prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 (60gg) e 6-bis (30 gg x edilizia), di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



317



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – art. 19 bis della legge 241/1990

Art. 19-bis comma 3

Se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18 - bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



318



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – COMUNICAZIONE

Art. 2, comma 2

La comunicazione produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico

- Se per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività sono richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione al SUAP
- Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



319



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – SCIA

Art. 2, comma 3

Nei casi in cui la tabella A indica il regime amministrativo della Scia, si applica il regime di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990

- l'attività può essere avviata immediatamente
- Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività
- Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



320



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi - SCIA unica - Art. 2, comma 3

Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241/1990

- Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza
- Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



321



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi - SCIA condizionata - Art. 2, comma 3

Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3, della legge n. 241/1990

- Qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA
- Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi
- L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



322



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – AUTORIZZAZIONE - Art. 2, comma 5

Nei casi in cui la tabella A indica il regime amministrativo dell'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso:

- Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo dell'Autorizzazione – silenzio assenso, si applica quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 241/1990
- Se per lo svolgimento dell'attività è necessario acquisire ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e ss. della legge n. 241/1990 (conferenza di servizi)
- Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



323



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi AUTORIZZAZIONE – SILENZIO ASSENSO

La tabella A indica il regime amministrativo della Autorizzazione – silenzio assenso per le seguenti attività :

■ **Voci n. 7 e n. 12 :**

Apertura/Ampliamento/Trasferimento di sede di media struttura alimentare e non, con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq. (90 gg)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



324



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – AUTORIZZAZIONE – SILENZIO ASSENSO

La tabella A indica il regime amministrativo della Autorizzazione – silenzio assenso per le seguenti attività :

■ **Voci n. 9 e n. 14 :**

Apertura/Ampliamento/Trasferimento di sede di media struttura alimentare e non, con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (90 gg)

■ **Voci n. 17 e n. 20 :**

Apertura/Ampliamento/Trasferimento di sede di grande struttura alimentare e non (180 gg)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



325



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – AUTORIZZAZIONE - SILENZIO ASSENSO

La tabella A indica il regime amministrativo dell'Autorizzazione - silenzio assenso per le medie e grandi strutture nelle quali la vendita è congiunta a :

- Voce n. 29 : Vendita al minuto di alcolici
- Voce n. 30 : Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari
- Voce n. 31 : Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione
- Voce n. 32 : Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
- Voce n. 34 : Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale
- Voce n. 35 : Vendita di oggetti preziosi

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



326



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – AUTORIZZAZIONE – SILENZIO ASSENSO

La tabella A indica il regime amministrativo dell'Autorizzazione – silenzio assenso per le seguenti attività :

- Voce n. 41 : Apertura/Ampliamento/Trasferimento di sede di media/grande struttura per attività effettuata in apposito locale adesso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi (90 gg)
- Voce n. 65 : Apertura/Ampliamento/Trasferimento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate (60 gg)
- Voce n. 87 : Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto distribuzione carburante, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti (90 gg)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



327



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – AUTORIZZAZIONE – SILENZIO ASSENSO

La tabella A indica il regime amministrativo dell'Autorizzazione – silenzio assenso per autorizzazione generale o AUA per le seguenti attività :

- Voce n. 89 : Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 Kg
- Voce n. 93 : Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno
- Voce n. 95 : Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



328



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – OMESSA INDICAZIONE

Art. 2, comma 6

Nei casi in cui nella tabella A un'attività NON sia espressamente elencata

- **Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre queste attività, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti**
- **Publicandole sul proprio sito istituzionale**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



329



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi – INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI

Art. 2, comma 7

Con successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, la tabella A può essere integrata e completata

- Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, si procederà periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



330



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Regimi amministrativi IN MATERIA EDILIZIA

Art. 3 – Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»

Modificati :

- artt. 5, 6, 20, 22, 23, 23-bis, 24, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 62, 67, 82

Abrogato : art. 25

Aggiunto : art. 6-bis

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



331



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

Art. 4, comma 1

Vengono modificati alcuni articoli del reg. d'es. del TULPS

- Sostituito il primo comma art. 110 (luminarie)
- **Abrogato il secondo comma art. 110 (luminarie)**
- **Modificato il secondo comma art.141 (CVLPS)**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



332



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

Art. 4, comma 2

Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi TULPS, ove l'allegata tabella A prevede un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini del TULPS

Art. 6

Abrogato art. 126 TULPS (cose usate)

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



333



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

LUMINARIE Art. 110 / 1° e 2° comma - Reg. Es. TULPS

Vecchio - Comma 1

Nuovo – Comma 1

E' soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza

L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza **è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. 22/01/2008, n. 37**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



334



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

LUMINARIE Art. 110 / 1° e 2° comma - Reg. Es. TULPS

Vecchio - Comma 2

Nuovo – Comma 2

La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza

Abrogato

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



335



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Luminarie

Quali conseguenze alla modifica ?

1. **Competenza trasferita da Autorità di P.S. al Comune**
2. **Da licenza di polizia a mera comunicazione e quindi :**
 - Non deve essere effettuata la verifica per requisiti morali art. 11 TULPS
 - Non possono essere imposte prescrizioni ai sensi dell'art. 9 TULPS
 - Non può essere imposta sospensione o revoca ai sensi dell'art. 10 TULPS

In analogia a quanto disposto per le agenzie d'affari di cui art. 115 TULPS secondo Ministero dell'interno risoluzione del 19.12.2013

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



336



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Risoluzione - Ministero dell'interno del 19.12.2013

Art. 115 (agenzia d'affari)

Conseguenze sull'applicabilità di alcune norme del TULPS:

- **La nuova comunicazione è un atto finalizzato a rendere noti all'autorità, deputata ai controlli, gli elementi necessari al loro corretto svolgimento (denominazione e qualificazione)**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



337



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

- **Non sono più applicabili alle agenzie di affari, diverse da quelle di recupero di crediti :**
 - Le disposizioni del TULPS che prevedono la verifica preventiva del possesso di determinati requisiti soggettivi «di moralità» (a tale verifica dovrebbe corrispondere un potere dell'autorità di P.S. di disporre la cessazione dell'attività avviata in difetto di taluno dei requisiti richiesti, ma una previsione in tal senso non è stata introdotta, né può introdursi per via interpretativa perché ciò renderebbe la comunicazione equivalente ad una SCIA)
 - **Nonché il potere dell'autorità di P.S. di imporre prescrizioni in calce alla licenza di polizia**
 - **Overo disporre la sospensione o revoca della licenza in caso di abuso**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



338



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Luminarie : Modifica delle sanzioni

Prima della modifica

Le luminarie erano soggette alla licenza contemplata dall'art. 57 TULPS

- Omessa licenza: art. 703 del c.p.
- Ammenda fino ad € 300 (ammessa oblazione art. 162 c.p.)

Dopo la modifica

Le luminarie sono soggette a comunicazione prevista dall'art. 110 Regolamento di Esecuzione TULPS

- Omessa comunicazione: art. 221/2 comma del TULPS
- Arresto fino a 2 mesi o con ammenda fino ad € 300 (ammessa oblazione art. 162-bis c.p.)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



339



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

CVLPS Art. 141 / 2° comma - Reg. d'es. TULPS

Vecchio – Comma 2

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno

Nuovo – Comma 2

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

CVLPS

Quali conseguenze alla modifica ?

- Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo sostituisce non solo le verifiche e

Nella tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016 alla voce n. 78 vi è una contraddizione non avendo recepito la recepito la modifica introdotta



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Commercio cose usate - Art.126 TULPS

Vecchio

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza

**Nuovo
Abrogato**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata




342



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Commercio cose usate - Art.126 TULPS

Quali conseguenze alla modifica ?

- Per la vendita di cose usate occorre solo il titolo abilitante per il commercio al dettaglio (d.lgs. n. 114/1998 o legge regionale)
- Il registro di cui art. 128 del TULPS ove annotare le operazioni di vendita

Attenzione

Il d.lgs. 222/2016 ha abrogato solo l'art. 126 del tulps e non l'art.128 che ancora recita : «le persone indicate negli artt.126 e 127 ...»

Opportuno attendere interpretazione del ministero Interno considerato che per come è formulato l'art. 128 non dovrebbe essere applicabile



Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003342/12020,A(1) del 02/03/2017

Registro cose usate – Art. 128 TULPS

Questo Ministero aveva espresso avviso contrario alla completa abrogazione dell'art. 126 TULPS

Pare doversi propendere per la tesi per cui l'abrogazione dell'art. 126 TULPS abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all'obbligo di tenuta del registro indicato

In tal senso sono apertamente **orientati gli intenti semplificatori e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività imprenditoriali** che costituiscono la ratio generale del d.lgs. n. 222/2016 ed il tenore logico della stessa disposizione abrogatrice



Ministero dell'Interno 557/PAS/U/003342/12020,A(1) del 02/03/2017

Registro cose usate – Art. 128 TULPS

La tesi contraria comporterebbe che l'abrogazione dell'art. 126 TULPS **non abbia avuto i consueti effetti caducatori** ma abbia in qualche modo lasciato in vita lo stesso articolo nella parte in cui individua una categoria commerciale di cui permarrrebbe la rilevanza ai fini del TULPS, continuando ad essere destinataria dei consueti obblighi.

Questo Dipartimento sta compiendo ulteriori approfondimenti al riguardo, anche alla luce delle materiali conseguenze dell'abrogazione in discorso relativamente alle **problematiche di ordine e sicurezza pubblica** collegate ad alcuni dei settori economici interessati, sicché si fa necessariamente riserva di ulteriori elementi di valutazione

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



345



DM 15 Maggio 2009, n. 95

Oggetti d'arte e di antiquariato - sono beni culturali Art. 1, comma 1

Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'allegato A al Codice dei Beni Culturali d.lgs. n. 42/2004 **annota giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su cose antiche o usate», previsto dall'articolo 128**, primo e secondo comma, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



346



D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 – Allegato A

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da :
 - a) Scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 - b) Siti archeologici;
 - c) Collezioni archeologiche
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100anni
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore)
4. Acquerelli, guazzi e pastelli e seguiti interamente a mano su qualsiasi supporto

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



347



D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 – Allegato A


5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore) e di segni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore)
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore), diverse da quelle della categoria 1
8. Fotografie, film e relativi negativi (aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore)
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



348



D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 – Allegato A

10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione
11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni
13.
 - a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
 - b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico
14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di 50 anni

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



349



DM 15 Maggio 2009, n. 95 – Art. 1

Comma 2 – Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all'articolo 2, delle cose commerciate è riportata una descrizione dettagliata nel registro previsto dall'articolo 128 del Testo unico, e ne è conservata una documentazione fotografica

Comma 3 – Per «descrizione dettagliata» si intende l'annotazione delle caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico, ed in particolare:

- ❖ della tipologia di opera
- ❖ della tecnica di esecuzione
- ❖ del supporto materico - del soggetto rappresentato
- ❖ delle dimensioni
- ❖ dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale cui l'opera stessa è riconducibile
- ❖ dell'epoca di realizzazione
- ❖ dell'expertise o della bibliografia, se esistenti

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



350

Art. 2 - Limiti di valore

1. Le modalita' di annotazione indicate all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimenti alle tipologie elencate alla lettera A dell'allegato A del Codice e di seguito riportate, il cui prezzo, all'atto della relativa operazione commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati per ciascuna tipologia:

TIPOLOGIE	VALORI (ESPRESSI IN EURO)
1. Reperti archeologici provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche.	Qualunque ne sia il valore
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di cento anni.	Qualunque ne sia il valore
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale.	12.500
4. Acquerelli, quazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.	5.000
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.	12.500
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonche' manifesti originali.	5.000
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.	12.500
8. Fotografie, film e relativi negativi.	5.000
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.	Qualunque ne sia il valore
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.	5.000
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di cento anni.	5.000
12. Archivi e supporti, comprendenti	5.000

351



Risoluzione n. 120995 del 26 marzo 2018

Registro cose usate – Art. 128 TULPS

La risoluzione diffonde il contenuto della **nota n. 4040 del 21 Marzo 2018 del Ministero dell'Interno**, il quale, **sulla base di un parere del Consiglio di Stato**, fornisce chiarimenti in merito all'obbligatorietà, in capo agli operatori del commercio di cose antiche o usate, della tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 126 del TULPS, ad opera dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che condizionava l'esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



352



Risoluzione n. 120995 del 26 marzo 2018

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA
E IL CONSUMATORE - LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV - Protezione della concorrenza e certificazioni per
le imprese

"In considerazione della rilevanza della problematica prospettata, con particolare riguardo a settori ove l'esistenza di tracciabilità delle transazioni è particolarmente avvertita, quali, ad esempio, quello della circolazione dei beni sottoposti a tutela da parte del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e quello del commercio delle parti di ricambio dei veicoli fuori uso, questo Ufficio ha ritenuto opportuno ricorrere all'autorevole supporto consultivo del Consiglio di Stato, che ha reso in proposito l'allegato parere n. 15 del 2 marzo 2018.

Con il citato atto di interpretazione il Supremo Consesso della giustizia amministrativa si è espresso nel senso che l'intervento demolitorio sull'articolo 126 del TULPS debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo articolo 128.

Pertanto, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del TULPS.

Dr. Domenico Giannetta



Esperto Sicurezza Urbana Integrata



353



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONDIZIONE DI REGIM AMMINISTRATIVO	REFERENTI NORMATIVI
<p>78. Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2</p> <p>L.n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>



E' possibile esercitare la vendita di auto usate presentando una scia per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante?

Auto usate


Guida all'acquisto

La tenuta del registro e la sua vidimazione è ancora prevista dall'art. 128 tulp, dopo l'abrogazione dell'art. 126??

Dr. Domenico Giannetta | Ufficio Sicurezza Urbana Integrata | 356



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   357



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2
Livelli ulteriori di semplificazione
Art. 5
Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   358



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Tabella A

La tabella individua, per ciascuna delle attività elencate :

- Il regime amministrativo
- l'eventuale concentrazione dei regimi
- I riferimenti normativi
- Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



359



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Tabella Allegato A

La tabella
si
compon
di tre
sezioni :



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



360



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Tabella A - Sezione I - Attività commerciali e assimilabili

- Sottosezione 1 - Commercio area privata
- Sottosezione 2 - Commercio area pubblica
- Sottosezione 3 - Esercizi di somministrazione alimenti e bevande
- Sottosezione 4 - Strutture ricettive e stabilimenti balneari
- Sottosezione 5 - Attività di spettacolo e intrattenimento
- Sottosezione 6 - Sale giochi
- Sottosezione 7 - Autorimesse
- Sottosezione 8 - Distributori carburanti
- Sottosezione 9 - Officine di autoriparazione : meccanici, carrozzerie, gommisti
- Sottosezione 10 - Acconciatori ed estetisti
- Sottosezione 11 - Panifici
- Sottosezione 12 - Tintolavanderie
- Sottosezione 13 - Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa
- Sottosezione 14 - Altre attività

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



361



1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7
		SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
2.	Subingresso In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5
		Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
3.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Criticità Assente Codice VERDE	Criticità Ordinaria Codice GIALLO	Criticità Moderata Codice ARANCIONE	Criticità Elevata Codice ROSSO
-----------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------




Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   363




D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Trasferimento di funzioni amministrative :

- La tabella A nell'individuare, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo trasferisce alcune funzioni al SUAP
- Il SUAP deve ricevere per poi trasmettere all'autorità competente:
 - Voce 29 – Comunicazione vendita minuto alcolici all'Agenzia delle Dogane
 - Voce 30 – Comunicazione vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari alla Regione e Ministero della salute
 - Voce 31 – Comunicazione vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione all'Agenzia delle Dogane
 - Voce 32 - Comunicazione vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi all'Agenzia delle Dogane

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   364



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Trasferimento di funzioni amministrative :

- Il SUAP deve ricevere per poi trasmettere all'autorità competente:
 - Voce 33 – Istanza per autorizzazione vendita al minuto di prodotti fitosanitari alla Regione o ente delegato
 - Voce 34 – SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale alla Regione o ente delegato
 - Voce 35 – Istanza per autorizzazione vendita di oggetti preziosi al Questore
 - Voce 36 – Istanza per autorizzazione vendita armi diverse da quelle da guerra al Questore
 - Voce 37 – Istanza per produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale alla Regione

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



365



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Trasferimento di funzioni amministrative :

- Il SUAP deve ricevere per poi trasmettere all'autorità competente :
 - Voce 50 – Comunicazione dell'elenco degli incaricati per attività di vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore al Questore
 - Voce 88 – Comunicazione per trasferimento di titolarità o per subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità distributori carburanti alla Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) dell'Agenzia delle Dogane
 - Voce101 – SCIA per attività di facchinaggio alla Camera di Commercio
 - Voce102 – SCIA per impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione alla Camera di Commercio
 - Tutte le SCIA per prevenzioni incendi ai Vigili del Fuoco
 - Tutte le SCIA per notificazione sanitaria all'ASL

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



366



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Trasferimento di funzioni amministrative :

Il SUAP deve ricevere per poi trasmettere (nei casi sottoelencati però l'istanza può essere presentata al SUAP o anche all'autorità competente :

- Voce 84 – Istanza per autorizzazione apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) al Questore
- Voce 85 – Istanza per autorizzazione sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive al Questore
- Voce 103 – SCIA per Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione alla Camera di Commercio
- Voce 105 – Comunicazione per Agenzie di pubblici incanti Agenzie matrimoniali o di pubbliche relazioni al Questore
- Voce 106 – Comunicazione per Agenzie di recupero stragiudiziale del credito al Questore

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



367



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Trasferimento TOTALE di funzioni amministrative :

Il SUAP deve ricevere la comunicazione per installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose (voce 97)

- **In questo caso il trasferimento di competenza è totale**
- **Prima la competenza era dell'autorità locale di P.S.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



368



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Commercio aree pubbliche itinerante

- La voce 56 – commercio itinerante non alimentare e la voce 62 – commercio itinerante alimentare prevedono per l'avvio dell'attività autorizzazione (non + SCIA)
- Questa disposizione appare in contrasto con l'art.14 del d.lgs. n. 59/2010 che recita:
«Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo»

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



369



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Commercio aree pubbliche itinerante

- La voce 56 – commercio itinerante non alimentare e la voce 62 – commercio itinerante alimentare prevedono per l'avvio dell'attività autorizzazione (non + SCIA)
- Questa disposizione appare in contrasto con l'art.14 del d.lgs. n. 59/2010 che recita:
«Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo»

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



370



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Commercio aree pubbliche itinerante

- La voce 56 – commercio itinerante non alimentare e la voce 62 – commercio itinerante alimentare prevedono per l'avvio dell'attività autorizzazione (non + SCIA)
- Questa disposizione appare in contrasto con l'art.14 del d.lgs. n. 59/2010 che recita:
«Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi

Quali sono i motivi imperativi di interesse generale per mantenere il regime autorizzatorio per gli itineranti ??

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



371



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Attività non previste nella tabella A

La tabella A non fornisce il regime amministrativo delle seguenti attività produttive:

- Agriturismo – Tatuatori - Noleggio con conducente - Noleggio senza conducente - Attività funebre - Agenzia viaggi
- Attività relative agli animali da compagnia
- Manifestazione di sorte locale
- Edicole - Ampliamento merceologico di settore
- Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- Vendita funghi - Apparecchi art. 110/7c comma TULPS – senza vincita in denaro - Strutture sanitarie
- Insegne e impianti pubblicitari - Ascensori/montacarichi

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



372



D.Lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 – SCIA 2

Omessa indicazione Ente competente

In alcune voci la tabella A non fornisce indicazioni sull'Ente competente a ricevere:

- Voce 92 – SCIA per estetista (l'art. 12 della Legge 01/1990 indica come autorità competente il Comune)
- Voce 98 – SCIA per autoscuole (l'art. 123 del C.d.S. indica come autorità competente la Provincia)
- Voce 99 – SCIA per scuole nautiche (la competenza è della Provincia come disposto dall'art. 42 del D.M. n. 146/2008 – l'allegato A cita invece art. 42 del d.lgs. n. 171/2005 che tratta della locazione di Unità di diporto)
- Voce 100 – Istanza per autorizzazione per Centri di revisione di veicoli a motore (l'art. 80 del C.d.S. indica come autorità competente gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



373



D.Lgs. 30 Giugno 2016, n. 126 – SCIA 1 (Decreto Madia)

Attuazione della delega in materia di SCIA, a norma dell'art. 5 della Legge 07/08/2015, n. 124 - Art. 1, comma 2

Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, **le attività private non espressamente individuate** ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere**

Regimi Amministrativi – Omessa Indicazione

Art. 2, comma 6 – nei casi in cui nella tabella A un'attività NON sia espressamente elencata le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre queste attività, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti pubblicandole sul proprio sito istituzionale

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



374



Parere del Consiglio di Stato n. 1784/2016

Ad avviso del Consiglio di Stato, la disposizione di chiusura dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 126/2016 sulle **"attività libere"** deve intendersi applicabile ai settori oggetto dell'emanando decreto, o delle successive leggi di 'codificazione soft', e non anche ai settori rimasti completamente al di fuori di tale opera di riordino.

In tal senso deve intendersi il riferimento alle attività che non siano «specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale». Resta invece fermo che, nei tre settori interessati dalla tabella A (**"Commercio"**, **"Edilizia"** e **"Ambiente"**), salvo interventi correttivi (che richiedono la fonte primaria, in quanto non rientranti nel caso limite dell'art. 2, comma 6, dello schema), **le attività non comprese nella tabella medesima devono considerarsi effettivamente "libere", ai sensi della disposizione di chiusura dell'art. 1, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 126 del 2016**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



375



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>77 Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>Al fini dell'impatto acustico:</p> <p>a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.</p> <p>b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>Legge n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>78 Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p>  <p>a) autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico. La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico. L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80</p> <p>Regolamento Esecuzione Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2</p> <p>Legge n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
Dr. Domenico Giannetta		Esperto Sicurezza Urbana Integrata	378




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>79 Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico. La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico. L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 68 e 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
Dr. Domenico Giannetta		Esperto Sicurezza Urbana Integrata	378

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>80 Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> <p>Dr. Domenico Giannetta</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico. La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico. L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p> <p>Esperto Sicurezza Urbana Integrata</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2</p> <p>Legge n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p> <p>379</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>80 ...</p> <p>In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.</p> <p>Dr. Domenico Giannetta</p>	<p>Autorizzazione più scia</p>	<p>Autorizzazione per attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi.</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVFF</p> <p>Esperto Sicurezza Urbana Integrata</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p> <p>380</p>

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>81 Spettacolo viaggiante fino a 200 persone</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> <p>Dr. Domenico Giannetta</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) autorizzazione più comunicazione</p> <p>a) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.</p> <p><u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico. La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico. L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p> <p>Esperto Spettacolo</p>	<p>Legge n. 337/1968</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>381</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>82 Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> <p>Dr. Domenico Giannetta</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) autorizzazione più comunicazione</p> <p>a) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.</p> <p><u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico. La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico. L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p> <p>Esperto Spettacolo</p>	<p>Legge n. 337/1968</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>382</p>





mise.AOO PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0133759.06-04-2017




Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

OGGETTO: D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 di attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della Legge n. 124/2015, c.s. "Legge Madia", in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative - Quesiti in materia di regime delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  383




1) all'applicazione delle nuove disposizioni, che prevedono il regime dell'autorizzazione anche per le attività di spettacolo o trattenimento presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (v. righe 78, 80 e 81 della Tabella A allegata al medesimo Decreto) senza tenere conto che gli articoli 68 e 69 TULPS, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 7 della legge 7-10-2013, n. 112, prevedono la possibilità di sostituire la licenza con una SCIA per gli eventi negli spazi o impianti con la stessa capienza massima che si concludono entro le 24 del giorni di inizio;




Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  384



2) al significato della previsione contenuta nella citata riga 78, che prevede l'obbligo del SUAP, che riceve l'istanza diretta alla medesima autorizzazione, di trasmetterla alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo pure quando essa sia accompagnata da una relazione asseverata ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Regolamento TULPS; la questione concerne il senso e la finalità di tale trasmissione posto che detto articolo, nel testo precedente il nuovo decreto legislativo, stabiliva che la relazione tecnica sostituisce "le verifiche e gli accertamenti" di competenza della stessa Commissione, mentre ora – per effetto della modifica apportata dall'articolo 4, lettera c) del medesimo Decreto – sostituisce anche il parere finale della Commissione, eliminando altresì "la necessità del sopralluogo"



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  385




Viene posto, infine, un terzo quesito sulla diversa materia delle sale da gioco soggette a licenza comunale ex articolo 86 (c.d. sale con apparecchi da gioco Slot o AWP), cui ha riguardo la riga 83 della citata Tabella A, che le sottopone ad autorizzazione comunale, laddove è ampiamente diffusa la prassi, peraltro legittimata dalle regolamentazioni comunali, dell'apertura previa presentazione di una mera SCIA.



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  386



Tanto premesso, si osserva che in effetti la redazione tecnica delle previsioni normative cui codesto Dicastero si riferisce pare non ineccepibile né di univoco significato e quindi tale da alimentare non pochi dubbi interpretativi, tra cui quelli qui rappresentati.

Allo stato non sembra pertanto possibile dare ai quesiti qui proposti una risposta con i caratteri della certezza e delle definitività, dovendosi trarre la soluzione da criteri di plausibilità logica e di rispetto dell'ispirazione di fondo del provvedimento legislativo in questione, nella insufficienza del tenore letterale delle relative disposizioni.

Ciò doverosamente posto, si ritiene, con riguardo al quesito di cui al punto 1), che nell'ambito di un provvedimento complessivamente inteso a snellire e sburocratizzare le fasi di avvio delle iniziative private considerate dovrebbe ritenersi che, in mancanza di esplicite e puntuali previsioni di segno contrario, esso non abbia travolto, aggravandole, le discipline preesistenti più favorevoli agli interessati, come nel caso di iniziative di pubblico spettacolo di portata modesta (in luoghi o impianti con capienza massima di 200 spettatori e destinate a concludersi nel giro di poche ore dal loro inizio), ristabilendo, per esse, un obbligo di licenza che si era inteso superare (con una SCIA) appena 3 anni prima.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  387





Del resto, la relazione illustrativa del decreto legislativo e, in particolare, il documento di analisi tecnico-normativa, affermano che le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente e, per quanto riguarda il TULPS, esso è stato inciso limitatamente all'articolo 126 (v. il punto "Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti" ed il punto "Individuazione di effetti abrogativi impliciti ...").

Pertanto, le diciture richiamate della Tabella A non paiono sufficienti a far ritenere abrogate le previsioni normative cui si riferisce il primo quesito, contenute nell'ultimo comma degli articoli 68 e 69 TULPS.



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  388



In ordine al quesito sub 2), si rileva che l'articolo 4, lettera c) del medesimo Decreto stabilendo, per i locali e gli impianti con capienza totale non superiore a 200 persone, che la relazione tecnica di un professionista abilitato sostituisce anche il "parere" delle commissioni di vigilanza (e non solo "le verifiche e gli accertamenti" preliminari, come previsto finora) ha ormai eliminato, in presenza di tale asseverazione, tutti gli adempimenti preliminari all'autorizzazione facenti capo alle stesse commissioni di vigilanza, sopralluogo compreso.

I luoghi di pubblico spettacolo aventi la capienza massima predetta sono, poi, oggetto di specifiche previsioni nella riga 78 della Tabella A ("Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza", per i quali sono cioè richieste asseverazioni di conformità, corretto montaggio, ecc.) e nella riga 80 ("Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività"). Sono soggetti alla stessa disposizione anche gli allestimenti dello spettacolo viaggiante fino a 200 persone, cui fa riferimento la riga 81.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  389




In tutti e tre i casi suddetti la colonna "Concentrazione dei regimi amministrativi" prescrive il medesimo obbligo del SUAP di trasmettere l'istanza ricevuta alla Commissione di vigilanza, eventualmente integrata con uno specialista, con l'esplicita previsione, peraltro solo nei primi due casi indicati, per cui la relazione asseverata "elimina la necessità del sopralluogo" di quest'ultima.

Ad un esame letterale del testo emerge che, in tali casi, tra i compiti elencati dall'articolo 141, comma 1 del Regolamento TULPS residua alla Commissione, dunque, soltanto quello di cui alla lettera e), concernente il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle "norme e delle cautele imposte" nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

Sembra pertanto potersi concludere nel senso della conferma dell'applicabilità dell'effetto sostitutivo, appena descritto, della relazione asseverata tanto agli impianti stabili e appositamente dedicati allo spettacolo e all'intrattenimento quanto agli allestimenti occasionali in strutture ordinariamente ad altre attività (es.: concerti in pubbliche piazze o all'interno di stadi calcistici, ecc.), quanto infine agli allestimenti dello spettacolo viaggiante con la medesima capienza massima.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  390



In secondo luogo, il combinato disposto della modifica di cui si è detto all'articolo 141, comma 2, del Regolamento TULPS e della previsione riportata, in termini identici, alle righe 78 e 80, nel superare la necessità del sopralluogo fisico e del parere finale della Commissione, pare confermare la sopravvivenza dei compiti indicati alla lettera e), solo in funzione dei quali si giustificerebbe la trasmissione dell'istanza alle CVLPS, altrimenti priva di qualsiasi funzione. Ciò comporta la sopravvivenza anche del potere di quest'ultima di eventualmente suggerire all'organo comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione ex articoli 68 e 80 TULPS (il cui regime per il resto è invariato) la prescrizione agli organizzatori dell'evento o ai responsabili dell'impianto di specifiche misure cautelari in funzione di tutela della pubblica incolumità e sicurezza (atteso il potere di controllo anche sulle "cautele imposte").

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



391



Quanto al terzo quesito, concernente il regime autorizzatorio delle sale slot e AWP ex articolo 86 TULPS, si tratta di funzione da tempo attribuita ai Comuni che la esercitano sulla base delle proprie regolamentazioni e delle numerose leggi regionali che incidono sulla materia con l'obiettivo del contrasto della diffusione del gioco patologico, della tutela dei minori e delle fasce deboli della popolazione nonché del decoro urbano. Pertanto, lo scrivente non ritiene di poter suggerire direttive interpretative sul punto, in attesa – peraltro – di un auspicabile riordino complessivo della materia, già previsto dall'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, c.d. "legge delega in materia fiscale".



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



392



La circolare per far circolare le circolari: il pasticcio grammaticale di un dirigente scolastico

Circolare n. 44 - Oggetto: circolazione circolari.

Sono state presentate alcune rimostranze da parte di genitori dell'alberghiero e dei loro rappresentanza (sic!) riguarda (sic!) la mancata circolazione di alcune circolari. Si raccomanda di far circolare per le classi agli (sic!) studenti tutte le circolari e di farle ricircolare per le classi uscite prima (sic!). Si raccomando (sic!) di mantenere un flusso continuo di circolazione e di ricircolazione delle circolari anche con l'ausilio attivo e fattivo all' (sic!) istituto alberghiero degli studenti di accoglienza turistica".

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



393



La circolare per far circolare le circolari: il pasticcio grammaticale di un dirigente scolastico

Insomma un campionario di errori e di assurdità da far invidia alla coppia Totò e Peppino nella celebre scena della lettera a Malafemmina.

ricircolazione delle circolari anche con l'ausilio attivo e fattivo all' (sic!) istituto alberghiero degli studenti di accoglienza turistica".

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



394



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
GOVERNO ITALIANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio art. n. 46120 del 4 maggio 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Modulistica attività commerciali e assimilate **Modulistica edilizia**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   396



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONFERENZA UNIFICATA**

ACCORDO 6 luglio 2017.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 76/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

- Panifici
- Tintolavanderie
- Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
- Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni
- Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico
- Autorimesse
- Autoriparatori

Modulistica edilizia



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  397




Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali **entro il 30 settembre 2017** (con le modalità previste dall'articolo 1).

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento.
- Rinvio (link) alla modulistica adattata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 20 ottobre 2017 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  398



Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Repertorio atti n. 18 /GV del 22 febbraio 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

Modulistica edilizia



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  399




ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

- commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare)
- facchinaggio
- imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- agenzie di affari di competenza del Comune

La scheda anagrafica, approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2018 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali **entro il 31 marzo 2018** (con le modalità previste dall'articolo 1).

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento.
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 aprile 2018 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegata all'accordo del 4 maggio 2017.



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  400





Organizzazione Sanitaria

Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante **“Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



403




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA



Accordo, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.

Rep. Atti n. 91 del 5 agosto 2014



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

404




REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 23 LEGISLATURA N. X

adottata del	9/11/2015	pag.	1
delibera	956		

DE/PR/ARS 0 TC
Prot. Segr. 1100

Oggetto: Recupimento Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, Lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate. (Rep. Atti n. 91 del 5 agosto 2014)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  405




Organizzazione Sanitaria

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiama un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata.

La normativa vigente prevede l'obbligo di informare e/o di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli eventi / manifestazioni alle competenti Autorità, espressamente individuate nel Questore, quale Autorità di Pubblica sicurezza, e nel Sindaco o nel Prefetto, a cui fanno capo le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  406



Organizzazione Sanitaria

In occasione di eventi / manifestazioni programmate **deve essere preventivamente pianificata e messa a disposizione un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118**, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.

Gli oneri di tale organizzazione preventiva devono essere a carico dell'organizzatore stesso in analogia a quanto già da tempo previsto per i Servizi di prevenzione incendi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



407



Organizzazione Sanitaria

Gli eventi e/o manifestazioni si distinguono, rispetto alla pianificazione, in:

- a) **programmati e/o organizzati** che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche;
- b) **non programmati e non organizzati**, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



408



Organizzazione Sanitaria

Gli eventi / manifestazioni, in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario, possono essere classificati in base alle seguenti variabili:

- tipologia dell'evento**
- caratteristiche del luogo**
- affluenza di pubblico**



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



409



Organizzazione Sanitaria

Nel caso degli eventi di cui al **punto a)** l'identificazione del livello di rischio può essere calcolata dallo stesso organizzatore dell'evento applicando i punteggi riportati nella "Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione" (allegato A1).

Nel caso degli eventi di cui al **punto b)**, che per loro caratteristica sono non organizzati e, talvolta, imprevedibili e improvvisi, il livello di rischio non può essere preventivamente calcolato: è facoltà delle Istituzioni deputate all'ordine e alla sicurezza pubblica valutare la possibilità di utilizzare la classificazione allegata per dimensionare l'eventuale supporto da mettere a disposizione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



410



Classificazione degli eventi e/o manifestazioni

Gli eventi e/o manifestazioni si distinguono, rispetto alla pianificazione, in:



a) **programmati e/o organizzati** che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, **organizzati da privati, Istituzioni pubbliche, organizzazioni o associazioni**



b) **non programmati e non organizzati**, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. **raduni spontanei e improvvisi** nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   411




Definizioni ed abbreviazioni

Si intende per:

eventi / manifestazioni TULPS
luoghi Piano di soccorso
pubblici sanitario
luoghi aperti Servizio di Emergenza
al pubblico Territoriale 118
 LEA

Iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso che, svolgendosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono **richiamare un rilevante numero di persone.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   412



Definizioni ed abbreviazioni

Si intende per:

eventi / manifestazioni **TULPS**
luoghi **Piano di soccorso**
pubblici **sanitario**
 luoghi aperti **Servizio di Emergenza**
 al pubblico **Territoriale 118**
LEA

Spazi e ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   413




Definizioni ed abbreviazioni

Si intende per:

eventi / manifestazioni **TULPS**
luoghi **Piano di soccorso**
pubblici **sanitario**
 luoghi aperti **Servizio di Emergenza**
 al pubblico **Territoriale 118**
LEA

Spazi e ambienti a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso, orario di apertura) o da altre norme.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   414

Tabella: Calcolo del livello di rischio.
Da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione

Variabili legate all'evento			
Periodicità dell'evento	Annualmente		1
	Mensilmente		2
	Tutti i giorni		3
	Occasionalmente/à l'improvviso		4
Tipologia di evento	Religioso		1
	Sportivo		1
	Intrattenimento		2
	Politico, sociale		3
	Concerto pop/rock		4
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool		1
	Possibile consumo di droghe		1
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)		1
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media		1
	Presenza di figure politiche-religiose		1
	Possibili difficoltà nella viabilità		1
	Presenza di tensioni socio-politiche		1
Durata	<12 ore		1
	da 12 h a 3 giorni		2
	> 3 giorni		3
Luogo (più scelte)	In città		0
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani		1
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)		1
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)		1
Caratteristiche del luogo (più scelte)	Al coperto		1
	All'aperto		2
	Localizzato e ben definito		1
	Esteso > 1 campo di calcio		2
	Non delimitato da recinzioni		1
	Delimitato da recinzioni		2
	Presenza di scale in entrata o/o in uscita		2
	Recinzioni temporanee		3
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture		3
	Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	
Disponibilità d'acqua			-1
Punto di ristoro			-1



Variabili legate al pubblico			
Stima dei partecipanti	5.000-25.000		1
	25.000- 100.000		2
	100.000-500.000		3
	>500.000		4
Età prevalente dei partecipanti	75-65		1
	<25 - >65		2
Densità di partecipanti/mq	Bassa 1-2 persone/m ²		1
	Media 3-4 persone/m ²		2
	Alta 5-8 persone/m ²		3
	Estrema > 8 persone/m ²		4
Condizione dei partecipanti	Rilassato		1
	Eccitato		2
	Aggressivo		3
Posizione dei partecipanti	Seduti		1
	In parte seduti		2
	In piedi		3
Score totale			



Organizzazione Sanitaria

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:

Livello di rischio	Punteggio
Rischio molto basso / basso	<18
Rischio moderato / elevato	18 - 36
Rischio molto elevato	37-55



Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata

417





**Con livello di rischio molto basso o basso ,
punteggio inferiore a 18,
non è richiesto parere preventivo ma solo la comunicazione
dell'evento corredata dalla tabella A1,
almeno 15 giorni prima dell'inizio.**



Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata

418



Organizzazione Sanitaria

I livelli di rischio moderato/elevato e molto elevato devono essere ulteriormente esaminati a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118 attraverso valutazioni e parametri specifici, che consentono di quantificare il rischio totale degli eventi/manifestazioni e predisporre le risorse adeguate per il soccorso, come indicato nelle tabelle relative **all'“Algoritmo di Maurer**, indicazioni da seguire per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118” (allegato A2).

Tali parametri sono da intendersi indicativi per la pianificazione dell'assistenza sanitaria e possono essere modificati dal Servizio di Emergenza Territoriale 118, sulla base della specificità dell'evento.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



419



ALGORITMO DI MAURER

1 NUMERO DI VISITATORI MASSIMO CONSENTITO (capienza del luogo della manifestazione)	2 NUMERO DI VISITATORI EFFETTIVAMENTE PREVISTO																
<table border="1"> <tr><td>500 visitatori</td><td>1 punto</td></tr> <tr><td>1000 visitatori</td><td>2 punti</td></tr> <tr><td>1500 visitatori</td><td>3 punti</td></tr> <tr><td>3000 visitatori</td><td>4 punti</td></tr> <tr><td>6000 visitatori</td><td>5 punti</td></tr> <tr><td>10000 visitatori</td><td>6 punti</td></tr> <tr><td>20000 visitatori</td><td>7 punti</td></tr> <tr><td colspan="2">1 punto per ulteriori 10000</td></tr> </table> <p>Nel caso in cui la manifestazione si svolga al chiuso il punteggio va raddoppiato</p>	500 visitatori	1 punto	1000 visitatori	2 punti	1500 visitatori	3 punti	3000 visitatori	4 punti	6000 visitatori	5 punti	10000 visitatori	6 punti	20000 visitatori	7 punti	1 punto per ulteriori 10000		<p>In base al numero dei biglietti venduti, alle precedenti esperienze di manifestazioni analoghe, o in base alla superficie libera disponibile (valore di riferimento 2 visitatori/mq è possibile risalire al numero effettivo di presenze previste)</p> <p>Ogni 500 visitatori viene dato un punto</p> 
500 visitatori	1 punto																
1000 visitatori	2 punti																
1500 visitatori	3 punti																
3000 visitatori	4 punti																
6000 visitatori	5 punti																
10000 visitatori	6 punti																
20000 visitatori	7 punti																
1 punto per ulteriori 10000																	

3	TIPO DI MANIFESTAZIONE Ogni manifestazione ha un rischio intrinseco legato alle attività in essa previste:
tipo di manifestazione	fattore di moltiplicazione
Manifestazione sportiva generica	0,3
Esposizione	0,3
Bazar	0,3
Dimostrazione o Corteo	0,8
Fuochi d'artificio	0,4
Mercatino delle pulci o di Natale	0,3
Airshow	0,9
Carnevale	0,7
Mista (Sport+Musica>Show)	0,35
Concerto	0,2
Comizio	0,5
Gara Auto/Motociclistica	0,8
Manifestazione Musicale	0,5
Opera	0,2
Gara Ciclistica	0,3
Equitazione	0,1
Concerto Rock	1
Rappresentazione Teatrale	0,2
Show - parata	0,2
Festa di quartiere o di strada	0,4
Spettacolo di Danza	0,3
Festa Folkloristica	0,4
Fiera	0,3
Gara di Fondo	0,3

4	PRESENZA DI PERSONALITÀ Nel caso in cui la manifestazione preveda la partecipazione di personalità si considerano 10 punti ogni 5 personalità presenti o previste
5	POSSIBILI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO Se in base ad informative delle forze dell'Ordine relative ai partecipanti alla manifestazione è da prevedere un rischio legato a fenomeni di violenza o di disordine saranno inoltre da conteggiare altri 10 punti
6	1. I punti relativi al numero di visitatori consentito ed effettivo vanno sommati tra loro 2. Il risultato va moltiplicato per il fattore moltiplicativo relativo al tipo di Manifestazione I punteggi relativi alla presenza di personalità o problematiche di ordine pubblico vanno sommati al risultato ottenuto. Il punteggio risultante identifica il rischio totale della manifestazione



Definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto							
Ambulanze da soccorso		Ambulanze da trasporto		Team di Soccorritori a piedi		Mezzi o unità medicalizzate	
Punteggio	Amb. socc	punteggio	Amb. trasp	punteggio	soccorritori	punteggio	medici
0,1 – 6,0	0	0,1 – 4,0	0	0,1 – 2,0	0	0,1 – 13,0	0
6,1 – 25,5	1	4,1 – 13,0	1	2,1 – 4,0	3	13,1 – 30,0	1
25,6 – 45,5	2	13,1 – 25,0	2	4,1 – 13,5	5	30,1 – 60,0	2
45,6 – 60,5	3	25,1 – 40,0	3	13,6 – 22,0	10	60,1 – 90,0	3
60,6 – 75,5	4	40,1 – 60,0	4	22,1 – 40,0	20	> 90,1	4
75,6 – 100,0	5	60,1 – 80,0	5	40,1 – 60,0	30		
> 100,1	6	80,1 – 100,0	6	60,1 – 80,0	40		
		100,1 – 120,0	8	80,1 – 100,0	80		
				100,1 – 120,0	120		



Piano di soccorso sanitario relativo all'evento / manifestazione :

il documento, predisposto dall'organizzatore della manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche della stessa **ai fini dell'individuazione del livello di rischio associato** e il dettaglio, vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte alla manifestazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



423



Organizzazione Sanitaria

Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che gli organizzatori osservino le seguenti indicazioni:

a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso:

comunicazione dello svolgimento dell'evento al **Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell'inizio;**

b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato:

comunicazione dello svolgimento dell'evento al **Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell'inizio;**

trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (**Piano di soccorso sanitario** relativo all'evento / manifestazione);


rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



424



Organizzazione Sanitaria

c) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato:

- comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 **almeno 45 giorni prima dell'inizio**;
- acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione);
- rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



425



Organizzazione Sanitaria

d) per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio:

- presentazione, anche alle competenti **Commissioni di vigilanza** se di competenza, della documentazione comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni.

e) per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, di cui alle precedenti lettere, **in cui l'organizzatore è una Amministrazione Comunale**, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal presente documento, **il Comune ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio di Emergenza Territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il Piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



426




118

Con livello di rischio moderato/elevato,
punteggio tra 18 e 36,
la comunicazione dell'evento corredata dalla tabella A1 dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell'evento unitamente al Piano di Soccorso sanitario costituito dalla descrizione dettagliata delle risorse previste (vedi scheda A2):

- n. di ambulanze da soccorso,
- n. ambulanze da trasporto,
- team di soccorritori a piedi,
- unità medicalizzate o infermierizzate, ecc. messe in campo dall'organizzazione.

Per la stima delle necessità di quanto sopra viene utilizzato l'algoritmo di Maurer.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   427





118

Con livello di rischio molto elevato,
punteggio 37-55,
oltre a quanto previsto al precedente punto, la comunicazione dovrà avvenire almeno 45 giorni prima dell'evento, e dovrà essere acquisita la
validazione del Piano di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore
da parte del Servizio Emergenza Territoriale 118 ed il rispetto delle eventuali prescrizioni fornite da quest'ultimo.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   428



Organizzazione Sanitaria

E' competenza del medico presente nelle Commissioni di vigilanza, verificare tale documentazione e richiedere un confronto con il Servizio di Emergenza Territoriale 118, se ritenuto opportuno.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



429



esempio

1 numero di visitatori massimo	3000	04 punti
2 numero di visitatori previsto	3000	06 punti
		totale 10 punti
3 tipo manifestazione CONCERTO ROCK		moltiplicatore 1
		totale 10 punti
4 presenza personalità	nr. 2	10 punti
5 problemi ordine pubblico:	no	

VALORE DI RIFERIMENTO 20 PUNTI

Ambulanze da soccorso		Ambulanze da trasporto		Team di Soccorritori a piedi		Mezzi o unità medicalizzate	
Punteggio	Amb. Socc.	Punteggio	Amb. Trasp.	Punteggio	Soccorritori	Punteggio	Medici
0,1 - 6,0	0	0,1 - 4,0	0	0,1 - 2,0	0	0,1 - 13,0	0
6,1 - 25,5	1	4,1 - 13,0	1	2,1 - 4,0	3	13,1 - 30,0	1
25,6 - 45,5	2	13,1 - 25,0	2	4,1 - 13,5	5	30,1 - 60,0	2
45,6 - 60,5	3	25,1 - 40,0	3	13,6 - 22,0	10	60,1 - 90,0	3
60,6 - 75,5	4	40,1 - 60,0	4	22,1 - 40,0	20	> 90	4

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



430



Decreto Palchi

**Il decreto ministeriale 22 luglio 2014
del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il
Ministro della Salute**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 431



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 432



D.L. 69/2013 – L.98/2013

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Comma 1 - **Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:**

g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. **Le disposizioni di cui al presente titolo (TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI) si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività,** individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



433



Decreto Palchi

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2014, il decreto interministeriale 22 luglio 2014 (Ministero del Lavoro-Salute) che **contiene le disposizioni che si applicano** «agli **spettacoli musicali, cinematografici e teatrali** e alle **manifestazioni fieristiche** tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



434



Trieste, crolla il palco del concerto di Jovanotti. Morto un operaio
11 dicembre 2011

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   435



Trieste, crolla il palco del concerto di Jovanotti. Morto un operaio
11 dicembre 2011

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   436



05 marzo 2012

*Crolla il palco in
allestimento del
concerto di Laura
Pausini a Reggio
Calabria:
muore operaio*

Un operaio, Matteo Armellini di 31 anni di Roma, e' morto ed altri due sono rimasti feriti in modo non grave nel crollo di parte del palco che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Armellini era impegnato a fissare le illuminazioni insieme ad alcuni colleghi quando la struttura sovrastante il palco, crollando lo ha colpito, uccidendolo



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



438



**Crolla palco per Laura Pausini
un operaio morto, due feriti
5 marzo 2012 - Reggio Calabria**



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   439



16 giugno 2012 - Toronto, Canada, crolla il palco dei Radiohead: 1 morto e 3 feriti
È l'ennesimo caso. Un altro concerto, un momento che dovrebbe essere di gioia, si trasforma in tragedia, con un morto e tre feriti per il crollo di un palco



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   440



Decreto Palchi

Regola in due Capi

le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali
Capo I DIM 22/07/2014

le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche
Capo II DIM 22/07/2014

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata


441




Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

In base al **decreto 22 luglio 2014 Art. 1**, il **Capo I** (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV del Testo Unico di Sicurezza si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve **le seguenti esclusioni** (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DIM 22 luglio 2014), ovvero le attività:

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata


442




Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

d) di montaggio e smontaggio delle **opere temporanee prefabbricate**, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, **la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile**, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, **non superi 7 m.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   444



Le manifestazioni fieristiche

Il **Capo II del DIM 22 luglio 2014** riguarda specificatamente le **attività fieristiche**, e indica i **oggetti e le strutture coinvolte in queste attività** (art. 5), e (all'articolo 6) stabilisce che le disposizioni del sopradetto Capo si applichino, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle **attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche**, **fatte salve le esclusioni** di cui al comma 3, ovvero:

- a) strutture allestitivo che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
- b) strutture allestitivo biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m²;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



445



Le manifestazioni fieristiche

c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

All'articolo 7, specularmente a quanto stabilito per le attività di pubblico spettacolo, si ricordano le particolari esigenze del settore fieristico e all'articolo 8 si regola l'Applicazione del Capo I del Titolo IV del Testo Unico, al settore fiere.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



446



Allegati al DIM Palchi



Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del DIM si prevede **un monitoraggio congiunto** di Ministero del lavoro e Salute sull'applicazione di quanto previsto nel decreto.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   447




Allegati al DIM Palchi

Il Decreto Palchi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 183 dell'8 agosto 2014, consta di alcuni allegati:

- ❖ Allegato I – **informazioni minime** sul sito di installazione dell'opera temporanea;
- ❖ Allegato II – **modello di dichiarazione** di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   448



Decreto Palchi

- ❖ Allegato III – **contenuti minimi del piano di sicurezza** e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento; elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC (Piano per la Sicurezza e il Coordinamento) di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del d.lgs. 81 del 2008;
- ❖ Allegato IV – **informazioni minime sul quartiere fieristico**;
- ❖ Allegato V – **contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi**, di cui all'articolo 26 del d.lgs. 81/2008 per le manifestazioni fieristiche;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



449



Decreto Palchi

- ❖ Allegato VI – **contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche**; elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



450

Non ci occupiamo
... del palco
per la festa parrocchiale ...



... e neanche del palco per il
concertino della scuola



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   451



**anche questi palchi
sono esclusi**



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   452





Allora i palchi che non rientrano nel Decreto Interministeriale non sono soggetti a controlli ?



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   455



Formia, crolla l'albero di Natale al centro commerciale

11/11/2013, di Redazione (online).



Il forte vento di queste ore ha fatto crollare la struttura di ferro, alta circa 20 metri, centro-commerciale-itaca-formia, albero di Natale in allestimento al centro commerciale Itaca a Formia. Per fortuna al momento del crollo non c'era nessuno sulla terrazza del centro commerciale dove abitualmente si recano i clienti per fumare una sigaretta. Sono in corso le verifiche per stabilire se il montaggio è avvenuto a regola d'arte.



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   456



DM 19 Agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo

Certificato di omologazione
Certificato di idoneità statica
Certificato di corretto montaggio
Dichiarazione di conformità/esecuzione a regola d'arte degli
impianti elettrici installati

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  457



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 458



Il decreto è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>

all'interno della sezione “Sicurezza nel lavoro”

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



459



PALCHI PER SPETTACOLI ED EVENTI SIMILARI

INAIL

Leggi, norme e guide.
Stato dell'arte in Italia, Inghilterra e USA

2017



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

Prevenzione Incendi
Impatto Acustico

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

461



Prevenzione Incendi ed Impatto Acustico

Nelle fattispecie fin qui trattate, rimangono in ogni caso ferme le specifiche **funzioni dei comuni precipuamente in materia di :**

Prevenzione Incendi
Impatto acustico

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

462



REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI



D.M. 19 AGOSTO 1996
(G.U. n. 14 del 12 settembre 1996)

Approvazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

VALIDO PER LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO = CINEMA O TEATRI

PER QUANTO NON ESPRESSO NELLA REGOLA TECNICA VALE SEMPRE E COMUNQUE

D.M. 10 MARZO 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

VALIDO PER QUALSIASI LUOGO DI LAVORO OVVERO ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  463




REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI - D.M. 19 AGOSTO 1996

Per quali edifici e attività si applica?

Art. 1 – comma 1:

- a) teatri;
- b) cinematografi;
- c) cinema-teatri;
- d) auditori e sale convegno;
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- f) sale da ballo e discoteche;
- g) teatri tenda;
- h) circhi;
- i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  464



REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI - D.M.19 AGOSTO 1996
Per quali edifici e attività NON si applica?

Art.1 – comma 2:

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



465



REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI - D.M.19 AGOSTO 1996
Per quali edifici e attività NON si applica?

A seguito dell'emanazione del **Decreto Ministero dell'interno 18 dicembre 2012**, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 301 del 28 dicembre, **non sono più soggetti alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", **gli spettacoli che si tengono all'aperto laddove i palchi o le pedane superino il limite di altezza di m. 0,80**. In precedenza, la sola presenza di palchi di altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza. Fermi restando ora gli ulteriori obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l'altezza dei palchi o pedane sulle quali si devono esibire gli artisti, al fine dell'assoggettamento alla predetta normativa, per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



466



Prevenzione Incendi

La relativa « **Regola tecnica** » al **Titolo XI**, prevede che per questi locali, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, qualora la capienza “non sia superiore a 100 persone”, devono comunque essere rispettate le disposizioni della «Regola» medesima relativamente :

- ❑ all'esodo del pubblico
- ❑ alla statica delle strutture
- ❑ all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



467



REGOLAMENTI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 16 FEBBRAIO 1982

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

ABROGATO DA

D.P.R.1 AGOSTO 2011, N.151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

[IN VIGORE DAL 07 OTTOBRE 2011]

D.M. 4 MAGGIO 1998

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi.

[SARÀ ABROGATO DA DECRETO ATTUATIVO DEL DPR 151]

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



468



Prevenzione Incendi

L'ottenimento del **certificato di prevenzione incendi** viene invece richiesto qualora il **locale sia destinato al pubblico spettacolo ed abbia una capienza superiore alle 100 persone o comunque una superficie maggiore di 200 mq.**

Tale disposizione è stata introdotta dal D.P.R. 151/2011 che va a sostituire il D.M. del 16 febbraio 1982 concernente l'elenco delle attività sottoposte all'obbligo di certificato prevenzione incendi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



469



Prevenzione Incendi

Il decreto in questione introduce anche un **nuovo sistema di rilascio**, suddividendo le attività rilevanti ai fini della prevenzione incendi in **tre categorie, denominate A, B e C, ed individuate nell'Allegato I** in relazione alla **dimensione dell'impresa**, al **settore di attività**, alla **esistenza di specifiche regole tecniche**, alle **esigenze di tutela della pubblica incolumità**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



470



Prevenzione Incendi

Difatti, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie, per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio :

- A. per le **attività a basso rischio** viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese;
- B. per le **attività a medio ed elevato rischio** la valutazione di conformità ai progetti, ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni;
- C. i controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio:
 - controlli mirati e a campione su quelle a basso o medio rischio;
 - controlli su tutte quelle a elevato rischio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



471



Prevenzione Incendi

Suddivisione delle attività soggette in tre categorie

Art. 2 comma 3 del DPR 151/2011

A B C


Per ogni categoria è prevista una procedura differenziata finalizzata all'accertamento ed alla attestazione delle condizioni di sicurezza antincendio

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



472



Categorie A, B :
Sopralluoghi a campione entro 60 gg dalla SCIA

Art 4 comma 2 del DPR 151/2011

Categoria C :
Controlli a tappeto entro 60 gg dalla SCIA

Art 4 comma 3 del DPR 151/2011

Verbale di visita tecnica
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



473



ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capacità superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

474



Ministero dell'interno - D.M. 19/08/1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

**TITOLO IX
Luoghi e spazi all'aperto**

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L'eventuale installazione di **tribune** deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



475



PREVENZIONE INCENDI – SANZIONI

D.P.R. N. 151 DEL 01 AGOSTO 2011 – D.LGS. N. 139/2006

Art. 20 – Sanzioni penali e sospensione dell'attività (D.Lgs. n. 139/2006)

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, **ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro**, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, **attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro**. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



476



PREVENZIONE INCENDI – SANZIONI
D.P.R. N. 151 DEL 01 AGOSTO 2011 – D.LGS. 139/2006

Art. 20 – Sanzioni penali e sospensione dell'attività (D.Lgs. n. 139/2006)

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, **il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:** il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



477



Ferme restando le sanzioni penali



Il Prefetto

**può disporre la
sospensione dell'attività**

Omissa richiesta CPI o rinnovo

Omissa richiesta vigilanza LL.PP.SS.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



478



TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA
CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI
Art. 18

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. **I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.**

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Regolamento (Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

480

Si precisa che tale AVVISO non è una richiesta di autorizzazione, bensì una semplice comunicazione e non di deve attendere risposta per procedere a quanto programmato. La finalità della comunicazione è esclusivamente l'avviso alla autorità di P.S. al fine di consentirne la valutazione circa la necessità di predisporre una adeguata vigilanza da parte delle Autorità preposte all'Ordine e Sicurezza pubblica ovvero di esprimere un diniego in presenza di cause ostative.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

481



Sentenza della Corte Costituzionale 8/4/1958, n. 27 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 18 nella parte relativa alle riunione in luogo aperto al pubblico. Infatti a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana l'art. 17 sancisce espressamente poteri limitativi della P.A. **solo per le riunioni in luogo pubblico e non in luogo aperto al pubblico.**

Piazza – Strada
Villa Comunale

Biblioteca – Aula
Consiliare - Cinema

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



482



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cassazione Penale I, Sentenza 7883 del 13/7/1995 in ordine al concetto di **“Promotore”** ovvero il soggetto che provoca ovvero determina o inizia con idonee attività od azioni anche preparatorie o propedeutiche all’attività medesima di organizzazione della riunione (Intesa sia come adunanza sia come assembramento di più persone).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  483




Regolamento di Esecuzione al TULPS

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 19

Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della Legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori.

L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 20

Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.

E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  484



Regolamento di Esecuzione al TULPS

Art. 21

Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della Legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza. L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.

Art. 22

L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

Art. 23

L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obiettivi da conseguire.
Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



485



Art. 25

Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'art. 23 della Legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.

Art. 26

Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della Legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.

Art. 27

Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine. Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.

Art. 28

Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della Legge, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



486



CAPO II
DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI
ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.

Regolamento (Art. 29, Art. 30, Art. 31)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



487




La Corte Costituzionale, con sentenza 8 del 18 marzo 1957, n. 45 (G.U. 23 marzo 1957, n. 77), **ha dichiarato la illegittimità costituzionale** del presente articolo nella parte che **implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico**, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



488



CAPO II
DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI
ECCLESIASTICHE O CIVILI

**Sono esclusi da tale obbligo, ai sensi
del disposto di cui all'art. 27 T.U.L.P.S.,
gli accompagnamenti funebri ed il
relativo viatico**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



489



**Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - " Regolamento per l'esecuzione del
Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "**

Art. 29

L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della Legge, deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento e deve contenere:

Art. 15
Quando la Legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.

L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



490



Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - " Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

Art. 30

Insieme con l'avviso, **può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.**

Art. 31

Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della Legge, si applicano le disposizioni degli art. 21 a 28 del presente regolamento.

Art. 32

Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della Legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



491



Lo scioglimento delle manifestazioni

L'azione repressiva da parte dell'Autorità di P.S. è giustificabile esclusivamente in presenza di una situazione oggettiva e reale di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la tutela dei partecipanti. Tuttavia attesa la **sacralità del diritto di riunione sancito dalla Carta Costituzionale**, lo scioglimento della riunione deve essere preliminarmente anticipato da una attenta valutazione dei rischi e dalla attuazione di particolari servizi d'ordine che garantiscano il regolare svolgimento isolando od allontanando eventuali soggetti violenti o comunque che pongano in essere situazioni di turbativa. Solo dopo l'attuazione di provvedimenti preventivi in tal senso, si potrà procedere allo scioglimento della riunione, intervenendo anche se del caso con la forza pubblica allo scioglimento dell'adunanza.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



492

Comunicazioni e richieste
Pubblica manifestazione Schema di Modulo

 **QUESTURA DI _____** **Al Signor Questore di _____** (1)

Preavviso di pubblica manifestazione
ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 772/31
Il sottoscritto / La sottoscritta

1° organizzazione	Cognome _____	Nome _____	Data di nascita _____
	Comune di nascita _____	Provincia di nascita _____	Comune di residenza _____
	Via/Piazza e numero civico _____	Telefono telefonico _____	Tipologia documento _____
	Numero del documento _____	Autorità che ha rilasciato il documento _____	Data di rilascio _____
Note qualità di _____			
2° organizzazione	Cognome _____	Nome _____	Data di nascita _____
	Comune di nascita _____	Provincia di nascita _____	Comune di residenza _____
	Via/Piazza e numero civico _____	Telefono telefonico _____	Tipologia documento _____
	Numero del documento _____	Autorità che ha rilasciato il documento _____	Data di rilascio _____
Note qualità di _____			

Comunica che in data (2) _____ dalle ore _____ alle ore _____
si terrà una (3) manifestazione/processione/corteo/sit-in presso _____
previsione numerica dei partecipanti _____
percorso (nel caso di processione o di corteo) _____
motivo della manifestazione _____

Dichiara, altresì, di avere richiesto il consenso scritto alla seguente Autorità _____
per l'occupazione temporanea del luogo interessato dalla manifestazione.

Data _____ Il sottoscritto _____

(1) In occasione di pubbliche manifestazioni organizzate presso i Comuni della Provincia il presente preavviso può essere presentato presso il locale Commissariato di P.S. ovvero, nel Comune in cui non sono presenti Uffici di Pubblica Sicurezza, presso la Stazione dei Carabinieri.
(2) Il preavviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della manifestazione.
(3) Sanare la voce d'interesse.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il/i signor/signori _____
ha/hanno presentato la comunicazione n° _____

Dr. Domenico Giannetta _____ Esperto Sicurezza Urbana Integrata _____ 493

La presente cartolina costituisce archivio dell'Ufficio del procedimento amministrativo ai sensi della legge.



Comunicazioni e richieste
Pubblica manifestazione

I promotori ed i partecipanti devono tenere presente che:

- Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione.
- La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.).
- Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.

N.B. Le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni saranno punite ai sensi dell'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S.

Dr. Domenico Giannetta _____ Esperto Sicurezza Urbana Integrata _____ 494



VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE PREVISTA	NOTE
In qualità di promotore di una riunione in luogo pubblico, ometteva di darne avviso all'Autorità di P.S. (Questore del luogo) almeno tre giorni prima.	Art. 18 cc. 1 e 3/r.d. 773/1931 TULPS	Autorità competente A.G. Informativa al Questore del luogo Arresto fino a sei mesi ed ammenda da €103,00 a € 413,00 Oblazione non ammessa Sanzione accessoria: nessuna	Le disposizioni di cui all'art. 18 non si applicano in materia di riunioni o comizi elettorali In caso di accertato illecito redigere: Annotazione di P.G. ai sensi art. 357 c.p.p. Verbale di identificazione e di dichiarazione ovvero elezione di domicilio per le notificazioni Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  495




In qualità di soggetto promotore di una riunione in luogo pubblico non osservava le prescrizioni ovvero non ottemperava al divieto del divieto disposto dal Questore impartito/disposto per ragioni di ordine pubblico ovvero di moralità ovvero di sanità pubblica.	Art. 18 cc. 4 e 5 /r.d. 773/1931 TULPS	Autorità competente A.G. Informativa al Questore del luogo Arresto fino a sei mesi ed ammenda da € 206,00 a € 413,00 Oblazione non ammessa Sanzione accessoria: nessuna	In caso di accertato illecito redigere: Annotazione di P.G. ai sensi art. 357 c.p.p. Verbale di identificazione e di dichiarazione ovvero elezione di domicilio per le notificazioni Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.
--	--	---	--

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  496



<p>In qualità di soggetto promotore di una processione religiosa ovvero civile nelle pubbliche vie ovvero di funzione religiosa da svolgersi fuori del luogo di culto, ome tteva di darne avviso al Questore del luogo almeno tre giorni prima.</p>	<p>Art. 25 cc. 1 e 2 /r.d. 773/1931 TULPS</p>	<p>Autorità competente A.G. Informativa al Questore del luogo</p> <p>Arresto fino a tre mesi ed ammenda fino a € 51.00 Oblazione non ammessa Sanzione accessoria: nessuna</p>	<p>In caso di accertato illecito redigere: Annotazione di P.G. ai sensi art. 357 c.p.p. Verbale di identificazione e di dichiarazione ovvero elezione di domicilio per le notificazioni Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.</p>
<p>N.B. . si rammenta che non è previsto l'obbligo di preavviso per le funzioni da svolgersi in luoghi aperti al pubblico. Sent. Cort. Cost. 45/1957</p>			

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   497




Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017





Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   498



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

I recenti **fatti di Torino** hanno posto **in evidenza la necessità di qualificare**, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, **gli aspetti di Safety quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di Security**, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



499



DURANTE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS- REAL MADRID

«Procurato allarme», due ragazzi in questura per i fatti di Torino

Nei video, un ragazzo a torso nudo e i suoi amici sono loro al centro della scena quando, all'improvviso, tra la folla si crea il vuoto. Sono stati identificati e interrogati

di Marco Imarisio e Marco Bardesono

TORINO – Tutto è cominciato con un ragazzo a torso nudo e con uno zainetto a tracolla. Insieme a due amici sta guardando la partita al maxi-schermo di piazza San Carlo, all'altezza del ristorante Caval 'd Brons, ad almeno sessanta metri di distanza dallo schermo. Dopo il terzo gol del Real Madrid — nel video che trovate qui sotto — si vede il giovane alzare all'improvviso le braccia, mentre attorno a lui e a due suoi amici si crea il vuoto, e la folla inizia a fuggire, innescando l'onda che porterà poi a un numero enorme (1527, mentre scriviamo) di feriti. Prima del loro gesto la serata scorre calma. Dopo, si scatena il finimondo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



500



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

In tale ambito, **per quanto riguarda le misure attinenti la Safety**, facendo salve le competenze degli **organismi previsti dalla normativa di settore**, quali le **commissioni provinciale e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli** nonché le competenze dei Vigili del Fuoco e degli **organismi di protezione civile** (Centro operativo comunale - C.O.C., Centro operativo misto - C.O.M. e Centro coordinamento soccorsi - C.C.S.) **dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza :**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



502

Le Commissioni di Vigilanza ??
Remember ...

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 503



Quando pensi di avere tutte le risposte, la vita ti cambia tutte le domande.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 504

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/018945/13500.A(8)
Data: 21/09/2012 Classifica: 13500.A(8)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Luna Park di Perugia – Assogestibilità a verifica della Commissione di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo

ALLA PREFETTURA DI PERUGIA

E. p.c.:

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
- Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

ROMA 505



Le richieste riguardano sia la esatta individuazione della data di decorrenza della soppressione, sia l'individuazione degli uffici destinatari delle competenze.

Quanto al primo profilo, secondo una interpretazione rigorosa, la soppressione potrebbe limitarsi complessivamente già avvenuta lo scorso mese di luglio, per tutti gli organismi interessati.

Infatti, tutte le commissioni ed i comitati di cui si parla operavano in un comune regime di "proroga biennale", disposta - in attuazione del citato art. 68, c. 2, del D.L. 25.8.2008, n. 112 - dal DPCM 12.9.2011. Benché tale DPCM non prevedesse un termine iniziale di decorrenza della proroga, esso potrebbe individuarsi nella data di scadenza prevista, in una prima fase e per tutti gli stessi organismi, dell'art. 3 del DPR n. 85/2007, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 3.9.2007 (tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, il 20 luglio 2007).

Quanto al secondo profilo, l'ufficio titolare delle competenze trasferite, nella gran parte dei casi, compreso quello della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non sembra potersi individuare in modo agevole ed univoco, attese le pluralità di competenze tecniche specialistiche degli organismi in discorso e la loro articolata composizione.

Andranno, inoltre, definite le modalità applicative della nuova disposizione di legge e le procedure attraverso le quali gli uffici destinatari dell'attività trasferita, privi della verifica di competenze tecniche occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidati agli organismi collegiali soppressi, potranno supplire, eseguendo gli stessi compiti con pari efficacia giuridica ed affidabilità sostanziale.

Su tali questioni lo scrivente, al momento, non può che fare riserva di ulteriori seguiti, nelle note della messa a punto di indirizzi interpretativi unitari e condivisi da parte di tutti gli uffici interessati.

Si prega, pertanto, codesta Prefettura di far pervenire al Comune di Perugia, per l'incarico, gli elementi di risposta che precedono.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

DIRETTORE DELL'UFFICIO
L. Giannetta

ROMA 506



Commissioni di Vigilanza

Dall'analisi delle disposizioni succedutesi a partire dal D.L. 223/2006, tenuto conto che la proroga biennale degli organismi interessati disposta dal D.P.C.M. 13/10/2011.

Le Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituite presso le Prefetture, continuano ad essere vigenti ed operanti, con **suppressione a far data dal 28/11/2013**, fatte salve ulteriori modifiche legislative.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



507



Commissioni di Vigilanza


L'esclusione degli enti territoriali (regioni, province e comuni) dall'ambito di applicazione dell'art. 29, commi 2 e 3, del D.L. 223/2006, in virtù di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo fa sì che **le Commissioni comunali di vigilanza**, istituite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.R. 311/2001, che ha introdotto l'art. 141-bis nel R.D. 635/1940 (Regolamento per l'applicazione del T.U.L.P.S.), **continuano ad essere vigenti e, diversamente da quelle provinciali, senza alcun limite temporale di validità.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



508



Commissioni di Vigilanza

Sulla questione concernente l'applicazione dell'art. 12, comma 20, del D.L. 06/07/2012, n. 95, relativamente agli organismi del Ministero dell'interno, è stato opportunamente **richiesto dallo stesso Ministero il parere del Consiglio di Stato n. 2632 rilasciato in data 6 giugno 2013.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



509



Commissioni di Vigilanza

Il Consiglio di Stato aderisce alla interpretazione del Ministero dell'Interno e ritiene che la questione temporale può essere risolta facendo leva sul tenore letterale dell'art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012, sulla base del quale il trasferimento delle attività previa soppressione degli organismi avviene "a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112". Secondo il Collegio la disposizione fa riferimento all'effettiva durata della proroga, che è quella disposta dal D.P.C.M. 13/10/2011, con decorrenza a far data dalla sua entrata in vigore, secondo il principio generale di irretroattività della legge. **Pertanto la definitiva soppressione degli organismi non elencati, in quanto non ritenuti indispensabili, dal D.P.R. 14/05/2007, n. 85 e dal D.P.C.M. 04/05/2007 è fissata al 28/11/2013.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



510



Commissioni di Vigilanza

Sulla seconda questione, di tipo sostanziale, intanto **il Collegio rileva che la portata della soppressione non viene estesa oltre l'ambito già previsto**, ma ne viene sancita la definitività, **disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dall'organismo soppresso in capo all'Amministrazione cui si riferisce**. Molto più complessa è invece la problematica relativa alla precisa individuazione degli organismi in questione, che presuppone una valutazione sia sulla natura degli organismi medesimi, sia sulle conseguenze della loro soppressione in termini di reale risparmio di spesa e recupero di efficienza della macchina amministrativa. Sul punto **il Collegio ritiene necessario che il Ministero dell'interno conduca una vera e propria "analisi di impatto" della soppressione in relazione all'effetto di semplificazione che potrebbe derivarne e che chiarisca, a fronte d'elevato numero di organismi di cui si propone la conservazione, quanti sono invece quelli destinati alla soppressione.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



511



Commissioni di Vigilanza

Sulla seconda questione, di tipo sostanziale, intanto **il Collegio rileva che la portata della soppressione non viene estesa oltre l'ambito già previsto**, ma ne viene sancita la definitività, **disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dall'organismo soppresso in capo all'Amministrazione cui si riferisce**. Molto più complessa è invece la problematica relativa alla precisa individuazione degli organismi in questione, che presuppone una valutazione sia sulla natura degli organismi medesimi, sia sulle conseguenze della loro soppressione in termini di reale risparmio di spesa e recupero di efficienza della macchina amministrativa. Sul punto **il Collegio ritiene necessario che il Ministero dell'interno conduca una vera e propria "analisi di impatto" della soppressione in relazione all'effetto di semplificazione che potrebbe derivarne e che chiarisca, a fronte d'elevato numero di organismi di cui si propone la conservazione, quanti sono invece quelli destinati alla soppressione.**

In conclusione, il Consiglio ritiene necessario un approfondimento ed invita il Ministero dell'interno a specificare per ciascuna commissione l'onere finanziario e a predisporre un elenco degli organismi cui si applica la disposizione di legge di cui all'art. 12, comma 20, del Decreto "Spending Review".

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



512



Commissioni di Vigilanza

Dopo tanto clamore restano operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, di cui all'articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

A stabilirlo è il comma 440 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha modificato il comma 20, dell'art. 12, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 :

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



513



Commissioni di Vigilanza

440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



514



Commissioni di Vigilanza




Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  515




Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

1. **Capienza delle aree di svolgimento dell'evento**, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile.
In particolare, **per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso**, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, **gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche** mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, **che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche** con l'ausilio delle Forze di Polizia;

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  516






Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

2. Percorsi separati di accesso e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;

Percorsi separati di accesso all'area e deflusso del pubblico con indicazione dei varchi.



Dr. Domenico Giannetta


Esperto Sicurezza Urbana Integrata



519



Percorsi separati di accesso all'area e deflusso del pubblico con indicazione dei varchi.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



520



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

- 3. Piani di emergenza e di evacuazione :**
anche con **l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti dall'organizzatore dell'evento**, con **esatta indicazione delle vie di fuga** e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



521



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

- 4. Suddivisione in settori dell'area di affollamento**, in relazione all'estensione della stessa, con **previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno**, per le eventuali emergenze e interventi di soccorso;

DM 19 AGOSTO 1996

Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.


Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



522







Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

5. Piani di impiego, a cura dell'organizzatore, **di un adeguato numero di operatori, appositamente formati**, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione e assistenza del pubblico;



Dr. Domenico Giannetta


Esperto Sicurezza Urbana Integrata



527



Chi sono gli «OPERATORI EVENTI»?



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata




528

Slide 529: Chi sono gli «OPERATORI EVENTI»? The slide features a header with logos for A.P.L.M., a road sign, and a 'POLIZIA LOCALE' uniform. Below the header, two illustrations compare a 'STEWARD SPORT' (a person on a soccer field) and an 'OPERATORE EVENTI' (a person at a booth). The word 'Differente' is written between the two illustrations. At the bottom, the text 'Dr. Domenico Giannetta' and 'Esperto Sicurezza Urbana Integrata' is present, along with the 'SAFETY & SECURITY' logo and the number '529'.




Slide 530: Chi sono gli «OPERATORI EVENTI»? This slide is identical to slide 529 but includes a black rectangular box with the text 'Impossibile visualizzare l'immagine.' overlaid on the 'OPERATORE EVENTI' illustration. The rest of the slide content, including the header, illustrations, and footer, remains the same.



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

6. Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, **riservati alla loro sosta e manovra;**

Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



531



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

7. Spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;

8. Previsione, a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria, di adeguata assistenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei ospedali di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e cura specialistica;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



532



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

9. **Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva**, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
10. **Valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine**, che possono costituire pericolo alla pubblica incolumità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



533



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

In tal senso **dovranno essere effettuati preventivi e mirati sopralluoghi** nelle località di svolgimento delle iniziative programmate, per una **scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di incolumità e l'individuazione delle cosiddette vulnerabilità**, ai fini di un'attenta valutazione sull'adozione o implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali sia a livello comunale sia da parte di altre amministrazioni, società o enti pubblici competenti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



534



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

A tali condizioni di Safety dovrà corrispondere la pianificazione di adeguati servizi – Security – a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo i seguenti criteri:

1. Sviluppo di una **mirata attività informativa**, finalizzata all'attuale **valutazione della minaccia**, per la **predisposizione di un efficace dispositivo di Ordine Pubblico**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



535



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

2. **Realizzazione di puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte**, allo scopo di **disciplinare tutte le attività connesse allo svolgimento dell'evento**, nonché effettuare la ricognizione e la mappatura di **systemi di video sorveglianza presenti nelle zone interessate**, anche ai fini di procedere ad un eventuale collegamento con la sala operativa delle Questure.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



536



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

3. Adeguata **sensibilizzazione delle attività di prevenzione** a carattere generale e di controllo del territorio;



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



537



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

4. **Previsione di attenti servizi di vigilanza ed osservazione**, anche a largo raggio, presso le aree e gli itinerari di interesse, al fine di cogliere e circoscrivere per tempo ogni possibile segnale di pericolo o minaccia, **per l'adozione di misure di contrasto**. A tal proposito, si raccomanda la massima **attenzione non solo nella fase di afflusso ma anche in quella di deflusso del pubblico** dall'area interessata e lungo gli itinerari, mediante opportuna rimodulazione dei servizi di controllo e dei nuclei di pronto impiego, **sensibilizzando adeguatamente tutto il personale operante**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



538



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

5. Previsione di un'adeguata protezione delle aree interessate dall'evento, mediante attenti controlli con frequenti ed accurate ispezioni e bonifiche, soprattutto dei luoghi in cui più facilmente possono essere celate insidie, **mediante l'ausilio di personale specializzato e di adeguate attrezzature tecnologiche.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



539



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017


6. Individuazione di idonee aree di rispetto e/o prefiltraggio al fine di realizzare mirati controlli sulle persone, per impedire l'introduzione di oggetti pericolosi ed atti ad offendere, **valutando altresì l'adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento ed all'accesso degli spettatori;**

Dr. Domenico Giannetta


Esperto Sicurezza Urbana Integrata



540



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  541



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 542



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

543



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



544





Project Work

Necessita un atto amministrativo per tale posizionamento ?

Responsabilità in caso di sinistro stradale per ostacolo non segnalato ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  548

Figura II 470 Art. 175
SEGNII SUGLI OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI
 Gli ostacoli esistenti entro o vicino la carreggiata che comportano restringimento della stessa, o pericolo per la circolazione, qualora non eliminabili, devono essere segnalati mediante strisce alternate nere e bianche inclinate a 45° in basso verso il lato di transito dei veicoli.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 549



Figura II 471 Art. 175
SEGNII SUGLI OSTACOLI ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI
 Gli ostacoli, le anomalie i punti critici stradali, che comportano restringimento della carreggiata o pericolo per la circolazione, qualora non eliminabili, devono essere segnalati mediante strisce alternate nere e bianche inclinate a 45° in basso verso il lato di transito dei veicoli.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 550



Figura II 472 Art. 177
DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO
Segnala cuspidi e testate di isole di traffico e di spartitraffico poste entro la carreggiata. È sempre accoppiato con i segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  551



Verbale di apposizione della segnaletica ?

Esiste nel nostro ordinamento giuridico un « Modello di Verbale »

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 552



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

7. Opportuna sensibilizzazione degli operatori impiegati nei vari servizi, affinché mantengano un **elevato e costante livello di attenzione,** con appropriate ed adeguate misure di autotutela, specie a salvaguardia della propria ed altrui incolumità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



553



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

Nel quadro descritto assume un **ruolo fondamentale** il **comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, per l'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni di intervento.

In tale consesso sarà realizzata, in una cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso degli operatori di Polizia Locale, secondo modelli di «Prevenzione Collaborativa» per la vigilanza attiva delle aree urbana.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



554



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

Il **«Modello Organizzativo»** delineato presuppone lo **scrupoloso riscontro delle garanzie di Safety e di Security necessariamente integrate**, in quanto **requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali, pertanto, le manifestazioni non potranno aver luogo**, significando che **mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



555



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

Si rassegna quanto sopra alla particolare attenzione delle SS.LL nel **comune obiettivo** di **realizzare omogenee procedure e modelli unitari di intervento, per innalzare ulteriormente le condizioni di sicurezza generali.**

*Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Franco Gabrielli*

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



556



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

Riassumendo

Qualsiasi tipo di manifestazione pubblica dovrà essere attentamente valutata anche dai sindaci per decidere quali misure di sicurezza è opportuno adottare. La valutazione va poi effettuata dal **Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**. Tutto questo **a prescindere dalla tipologia di manifestazione** (festa, protesta, ecc.) e dall'affollamento previsto. Quindi non importa se l'evento sia o no tra quelli che richiedono l'intervento delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui pubblici spettacoli.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



557



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

Riassumendo

Ogni manifestazione deve essere vagliata in relazione alla tipologia dell'evento con un **approccio flessibile** per far sì che **ad ogni singolo evento corrisponda una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi**.

La verifica delle misure di safety da adottare non è connessa esclusivamente al numero delle persone presenti, ma deve tener conto di **concomitanti fattori contestuali**, come la conformazione e/o dimensione dei luoghi di svolgimento delle manifestazioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



558



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

Riassumendo

Nuova filosofia che **parte dall'ente locale** con un elevato livello di attenzione nella **prevenzione di eventi che possono colpire i cittadini nei luoghi di relativa aggregazione** ma anche un **approccio interdisciplinare alla materia della tutela della sicurezza pubblica**, nella cui orbita debbono essere ormai attratti **settori dell'agire amministrativo, quali l'urbanistica** e, più in generale, gli strumenti di «**governo del territorio**», **che tradizionalmente sono ritenuti estranei alla cura degli interessi pubblici direttamente connessi alla pubblica sicurezza in senso stretto.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



559



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

E' diretta prevalentemente alle forze dell'ordine

Lo scopo delle due circolari :

Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

Chiarisce soprattutto il ruolo dei Comuni, cui in prima battuta spetta attivare tutte le verifiche preliminari per evitare il sovraffollamento ed effettuare una valutazione complessiva dei rischi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



560



Il risultato delle misure disposte dalle due circolari, nelle intenzioni del ministero, dovrà essere un potenziamento sia dei dispositivi fisici a tutela delle persone (safety), sia dei servizi di ordine e sicurezza pubblica (security)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



561



Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

Ai Comuni spetta in prima battuta attivare tutte le verifiche preliminari per evitare il sovraffollamento ed effettuare una valutazione complessiva dei rischi. Operazioni da compiere assieme agli organizzatori dell'evento e alle forze dell'ordine.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



562



Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

La **Circolare del 19 giugno 2017** riguarda soprattutto **le misure fisiche di sicurezza nelle piazze e comunque durante le manifestazioni**, per ricordare i sindaci e la polizia locale con le altre forze dell'ordine nella valutazione. Questa potrà portare a coinvolgere anche il **Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



563



Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

La Circolare fornisce dei chiarimenti di carattere tecnico, alcuni di natura generale altri di dettaglio operativo.

Quali sono gli eventi cui fa riferimento la circolare del 7 Giugno 2017 ??

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



564



Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

Eventi

Manifestazioni di qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che coinvolgono l'attivazione di competenze delle Commissioni Provinciali e Comunali di Vigilanza sui PS. Le manifestazioni per cui si rende necessario prevedere specifiche misure di safety devono presentare particolari profili di criticità che richiedono un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia e dall'affollamento.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata


565



Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

Dato per assodato che tutto ciò va fatto per qualsiasi manifestazione, il ministero richiede un'attenzione potenzialmente infinita, difficile da realizzare.

Per questo la nota tempera il concetto parlando di approccio flessibile.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



566



Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

In sostanza, si spezza l'automatismo secondo cui viene data attenzione solo alle manifestazioni in cui sono previste tante presenze: **la criticità di un evento «discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, per esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione».**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



567



Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

Tra i fattori da considerare c'è anche il fatto che la manifestazione si tenga in **modo statico** in un determinato luogo o **in movimento lungo un itinerario** (che andrà analizzato nella sua interezza).

STATICO

Destinate a svolgersi in uno spazio confinato e agevolmente delimitabile

DINAMICO

A carattere itinerante, che non avendo un unico punto di convergenza o di stazionamento

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



568



Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

Altro punto importante sono le **misure per evitare il sovraffollamento**, che dovranno essere precisate da parte dell'organizzatore.

La circolare stabilisce che, **quando non sono disponibili apparecchi conta persone** (che segnalano in modo immediato quando si sta raggiungendo un numero critico), **vanno allestiti varchi d'accesso presidiati e si potrà prevedere l'utilizzo di steward come per le partite di calcio.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



569



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

570



Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

Il tutto **a prescindere dal fatto che l'accesso alla manifestazione sia gratuito o a pagamento.**

Nei fatti di Torino un effetto determinante lo ha avuto il panico. La circolare ovviamente afferma che si tratta di una **condizione di rischio non preventivabile né fronteggiabile** e indica come **unica contromisura possibile un potenziamento della vigilanza antincendio**, se del caso raccomandando all'organizzatore di chiedere la presenza dei Vigili del fuoco.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



571



Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica potrà sempre imporre ulteriori precauzioni, col supporto dei Vigili del fuoco per i dettagli.

Ora bisognerà vedere se le risorse a disposizione dei vari soggetti coinvolti consentiranno di attuare tutto questo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



572

Circolare VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY 573



Le Circolari delle Prefetture
Remember ...

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY 574



Circolare Prefettura di Avellino n. 30751/Area I del 17/07/2017

OGGETTO: Organizzazione pubbliche manifestazioni ed eventi – Attività di verifica da parte delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Si trasmette, per opportuna conoscenza la nota di chiarimenti formulata dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino concernente le competenze delle **Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo** :

"Si fa riferimento alle recenti disposizioni, inerenti lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ed eventi, emanate dal Dipartimento di P.S. (circolare del 7/06/2017) e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco (nota del 19/06/2017), richiamate dalle prefetture datate 12 e 22 giugno 2017.

Le predette disposizioni, a seguito degli eventi che hanno interessato di recente la città di Torino, non hanno di fatto modificato, e parere della Scrivente, il quadro normativo delineato dal T.U.L.P.S. e dalle numerose indicazioni, fornite con note e circolari dal Ministero dell'Interno, sulle competenze

delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Sembra rilevarsi, piuttosto, la necessità di verifica, da parte delle Autorità Locali, dell'eventuale sussistenza di elementi di criticità, che comportino l'adozione di misure di safety e di security aggiuntive.

Con la presente, pertanto, si intende richiamare alcune disposizioni tuttora vigenti che delineano le effettive competenze delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai fini di un auspicabile miglioramento e semplificazione dell'attuale dispositivo di intervento delle stesse.

In primis si intende richiamare la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F. prot. P529/4109 sott. 44/B del 2 luglio 2003, che ha chiesto che le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di apposite strutture destinate allo stazionamento del pubblico, essendo sufficiente, in tali casi, che il titolare dell'attività ottemperi agli obblighi previsti dall'ultimo comma del Titolo IX del D.M. 19/08/96, ovvero l'obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la dichiarazione relativa alla idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Tale documentazione potrebbe essere implementata con la dichiarazione circa l'osservanza delle nuove disposizioni di cui alle richiamate circolari del Dipartimento di P.S. (circolare del 7/06/2017) e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (nota del 19/06/2017).





Circolare Prefettura di Avellino n. 30751/Area I del 17/07/2017


Del resto, ai soli fini della sussistenza delle condizioni di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM Interno 19/08/1996 lettera a), come modificato dal DM Interno 18/12/2012, sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi, allegata al medesimo decreto, i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Con nota prot. 10829 del 13/07/2010, il Ministero dell'Interno ha altresì chiarito che i gruppi di attrazione che non costituiscono "parco di divertimento" non devono essere oggetto di parere della Commissione di Vigilanza.

Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

577



Circolare Prefettura di Avellino n. 30751/Area I del 17/07/2017

Le vigenti disposizioni di cui alla legge 7/10/2013 n° 112, inoltre, hanno introdotto semplificazioni procedurali (SCIA al Comune in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento previste dal TULPS), nel caso in cui si verificano le condizioni di affollamento massimo non superiore a 200 persone e che l'evento si svolga entro le 24 ore dal giorno di inizio.

Tuttavia, a seguito dell'emanazione delle recenti disposizioni sopra richiamate, conseguenti ai noti avvenimenti di Torino, ed in contrasto con le consolidate prassi autorizzative già adottate in passato dai medesimi Comuni per le stesse manifestazioni, pervengono, al Comando VV.F. di Avellino, innumerevoli richieste di partecipazione a Commissioni Comunali di Vigilanza, anche nei casi in cui la competenza delle medesime risulterebbe esclusa dai richiamati riferimenti normativi.

Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

578

A titolo di esempio, si citano di seguito le situazioni che frequentemente si riscontrano in sede di riunione della Commissione, per le quali non è necessario il nulla osta da parte della Commissione stessa:

1) *Presenza di attrazioni non riconducibili né inquadrabili nei "parchi di divertimento".*

Sono soggetti al parere di idoneità della Commissione Provinciale di vigilanza i parchi di divertimento di cui all'art. 2 – comma 1 - lett. D – del D.M. 18/05/2007, che definisce la nozione di "parco di divertimento", inteso quale complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e, per il cui esercizio, l'art. 142, 9° comma – lett. b del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n.773 dispone l'acquisizione del parere d'idoneità della Commissione sopracitata;

2) *Giostre, attrazioni gonfiabili e simili già munite del codice identificativo che, come noto, viene rilasciato dai comuni alle condizioni indicate nel D.M. 18/05/2007, previa acquisizione del nulla osta delle Commissioni comunali di Vigilanza competenti per territorio;*

3) *Sagre paesane, spettacoli e/o concerti in luoghi all'aperto (piazze, aree urbane, etc.), non delimitati da recinzione, ad accesso libero che, ancorché provvisti di palchi o pedane per artisti, ovvero di attrezzature elettriche e di amplificazione sonora installate in aree accessibili al pubblico, sono privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico. Si ritiene che in*

tal ultima fattispecie non rientrano, per esempio, le attrezzature destinate




alla consumazione dei prodotti alimentari nell'ambito di sagre o attività ricreative di vario tipo;

4) *Gallerie, esposizioni, mostre e fiere, per le quali è stato più volte chiarito che non sono di per sé sottoposte al regime autorizzatorio dettato dal combinato disposto degli artt. 68 e 80 TULPS (vedasi nota di questa Prefettura già indirizzata ai Sindaci della Provincia prot. n° 20173/Areatt/CVPS del 16/10/2003).*

Si ritiene, comunque, che eventi che possano essere qualificati come attività di pubblico spettacolo, anche se svolti in luoghi all'aperto e privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, debbano comunque meritare maggiore attenzione e particolari cautele. E' il caso, ad esempio, di eventi musicali o attrazioni medio-grandi, che richiedono, in tal caso, a prescindere dalle competenze delle Commissioni di Vigilanza, l'adozione di misure di security o safety, sulle quali può essere chiamato ad esprimersi il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica.

Attesa, infine, anche la necessità di dover individuare efficaci soluzioni organizzative in rapporto all'attuale elevato numero di Commissioni cui il Comando è quotidianamente chiamato a partecipare ed alla effettiva disponibilità di personale tecnico, si ritiene opportuno altresì che i Sindaci individuino preventivamente le attività di pubblico spettacolo e di trattenimento, per le quali sussiste la competenza della Commissione di Vigilanza, anche al fine di predisporre, con adeguato anticipo, le convocazioni con la relativa dovuta documentazione tecnica, per assicurare una serena ed efficace valutazione, da parte dei componenti delle Commissioni medesima."

580



Con riferimento alla prima tipologia di manifestazione, è noto come, in base a un iter collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, il “ Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” venga ordinariamente interessato dai Questori – qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura che, ai sensi del comma 4 dell’art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni -- in relazione a tutti gli eventi che implicano un’elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata e integrata da parte delle autorità preposte.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo l’impianto normativo vigente, recato in particolare dal testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell’evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell’Ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S. secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.



Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell’evento, dal luogo prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un *surplus* valutativo di livello più ampio e coordinato, né informerà la Prefettura, inviando una relazione di sintesi con l’indicazione dei possibili profili di criticità.

Sarà la Commissione di vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell’evento, a verificare la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e ad assumere le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

Quale utile strumento di supporto per i provvedimenti di safety da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni, si trasmette, in allegato, un documento predisposto in via sperimentale con il quale è stata operata una classificazione degli eventi, sulla base di tre livelli di rischio, rispetto ai quali sono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate nelle precedenti circolari.




Circolare Prefettura di Roma “Linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni”
VV.FF. nr. 11464 del 19/06/2017



Prefettura di Roma

LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  585



RISCHIO TOTALE

RISCHIO RESIDUO



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  586



LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	< 15
medio	15 ÷ 25
elevato	> 30

Basso
Medio
Elevato

Minore di 15
Compreso tra 15 e 25
Maggiore di 30

I valori compresi tra 26 e 30 a che livello di rischio appartengono ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  587




TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	+ 1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	

Non si comprende come si possa sommare e non sottrarre ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  588

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- **Accessibilità mezzi di soccorso**
larghezza: 3.50 m.
altezza libera: 4.00 m.
raggio di volta: 13 m.
pendenza: non superiore al 10%
resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)
- **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso**
Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO
Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO
Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATO
Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione. Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 589



OGGETTO: Misure di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. -

Con riferimento alla nota pari numero del 19 agosto u.sc., si invitano le SS.LL. a partecipare alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà presso questa Prefettura – U.T.G alle ore 11.30 di martedì 22 agosto prossimo, nel corso della quale verrà esaminata la problematica indicata in oggetto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



590

Gli incontri sono finalizzati a predisporre ogni possibile rafforzamento delle misure di sicurezza già in atto, anche attraverso un più alto coinvolgimento dei Sigg. Sindaci e, in particolare, delle Polizie Municipali da loro dipendenti.

Nell'immediatezza, si richiama l'attenzione delle Forze di Polizia a competenza statale e dei Sigg. Sindaci, attraverso le rispettive Polizie Municipali, sulla necessità di porre in essere ogni possibile forma di raccordo per le manifestazioni in atto e per quelle programmate per i prossimi giorni, nonché l'attivazione di ogni misura di sicurezza per i luoghi ove è previsto un elevato afflusso di persone, con particolare riferimento alle cerimonie o eventi di carattere religioso, sportivo, musicale, di intrattenimento e turistici.

Il Sig. Questore vorrà già nell'immediatezza - come concordato nella Riunione di Coordinamento tenutasi nella giornata odierna - impartire le necessarie disposizioni affinché fin da subito siano poste in essere ulteriori misure di rafforzamento che vedano lo stretto coinvolgimento anche delle Polizie Municipali.

Al riguardo, si pregano i Sigg. Sindaci ed i Commissari di far conoscere se nei rispettivi territori siano programmate eventuali iniziative con le caratteristiche sopra descritte, ricordandosi con le Forze di Polizia territoriali, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 591



Direttiva 15 Agosto 2017
Sui comparti di specialità sulle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  592



Attentati a Barcellona e Cambrils

Un furgone ha travolto - guidando per 600 metri sulla rambla, nel centro di Barcellona - le persone che passeggiavano, alle 16.45 del 17 agosto 2017. Il conducente, un uomo di circa 20 anni con una camicia bianca a righe blu, è sceso dal furgone ed è scappato a piedi.

Un secondo attacco, collegato al primo, è avvenuto nella città di Cambrils, circa 100 km a sud di Barcellona, intorno alla mezzanotte del 17 agosto. Cinque attentatori a bordo di un'Audi A3 si sono lanciati contro la folla: la polizia ha intercettato il veicolo e poi ha sparato, uccidendoli.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



593



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



594



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

595



Direttiva Ministero dell'Interno – Ufficio di Gabinetto n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018

Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



596



Il **Ministero dell'Interno**, Ufficio di Gabinetto, ha **diramato in data 18 luglio 2018 una nuova circolare operativa** che si prefigge di fare chiarezza, nonché rivisitare e sintetizzare le disposizioni operative già impartite nelle diverse circolari e direttive emanate lo scorso 2017 sul tema. La circolare in questione **non comporta l'introduzione di particolari novità ovvero una nuova disciplina**, ma **ha il merito di raccogliere e puntualizzare quanto i diversi Uffici avevano rappresentato per le diverse competenze.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



597



Con la Direttiva prot. n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, il Ministero dell'Interno (Pubblica Sicurezza) ha diramato una nuova direttiva sui modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



598



Tra le indicazioni principali della direttiva, che arriva ad un anno esatto di distanza dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, **si sottolinea che:**

- ❖ con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio**, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza **corredata dalla documentazione necessaria**, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare;
- ❖ ove si tratti di **eventi di pubblico spettacolo**, il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 TULPS, **acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo;
- ❖ nelle **altre ipotesi**, il comune **potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo**, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



599



Remember

Tipologia di Eventi

-  Pubblico Spettacolo e trattenimento
Art. 68 – 69 e 80 TULPS
-  Altre Manifestazioni meritevoli a legislazione vigente di autorizzazione comunale
-  Riunioni e processioni
Art. 18 e 25 TULPS

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



600



Se nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.**

Di fatto, quindi, in base alla direttiva, saranno i sindaci/comuni a dover valutare le misure di sicurezza necessarie e autorizzare la manifestazione e a verificare la complessità e la delicatezza di alcuni eventi per eventualmente rimettere la questione al comitato per l'ordine pubblico.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



601



Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del **Comandante provinciale dei Vigili del fuoco**, definirà nell'ultimo caso i **dispositivi di security e safety**, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

Per adempiere a tali incombenze, il Ministero dell'Interno ha pertanto redatto una serie di «**regole operative**» **ad hoc**, le "**linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità**" - **che sostituisce le "linee guida" allegate alla circolare del 28 luglio 2017.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



602



In ultimo, si evidenzia che, *con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del TULPS, il Questore*, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, **interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



603



Accesso all'area

Accanto ai requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso (larghezza, altezza, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico), *la circolare puntualizza l'esigenza di definire una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso, che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi di esodo degli occupanti.*

La novità che si ravvede è legata alla puntualizzazione, celata nelle precedenti disposizioni e linee guida, circa l'esigenza di prevedere percorsi dedicati ai mezzi di soccorso. *Tale precisazione, infatti, non emergeva in maniera esplicita per le manifestazioni a basso e medio rischio, ma era rappresentata specificamente solo per eventi ad alto rischio per alta affluenza.*

Si tratta, evidentemente, di una prassi logica, ma che evidentemente è apparsa, in sede valutativa, pacificamente trascurata per gli eventi di minor caratura.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



604



Varchi e vie di allontanamento

In relazione alla capienza dell'area della manifestazione, viene data indicazione del parametro per calcolare l'affluenza massima, con un indice pari a 2 persone per metro quadrato. *Tale indice, tuttavia, deve essere correlato alla capacità di esodo delle vie e dei varchi.*

La circolare, confermando il principio secondo il quale il numero dei varchi non possa essere inferiore a 3, da posizionarsi in zone tendenzialmente contrapposte al fine di garantirne la fruibilità alternativa, ha novellato il concetto di dimensione minima dei varchi, stabilendo che la larghezza minima che dovranno avere affinché possano rientrare nel sistema delle vie d'esodo non deve essere inferiore a 240 cm, mentre la prassi precedente considerava i moduli d'esodo di dimensione minima di 120 cm..

Considerando quindi che ogni modulo è ritenuto idoneo ad evacuare 250 persone, in funzione del numero di vie d'esodo ritenute idonee potrà stabilirsi il valore di massimo affollamento, che comunque non potrà superare il parametro di 2 persone per metro quadrato, come anzidetto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



605



Suddivisione della zona in settori

Anche sull'argomento della settorializzazione dell'area evento la circolare ha voluto meglio argomentare quanto già disposto. Anzitutto viene precisata una diversa disciplina in funzione dell'affluenza prevista.

Si distinguono quindi manifestazioni fino a 10.000 partecipanti, da 10.000 a 20.000 partecipanti e sopra i 20.000 partecipanti.

1. Nel primo caso non sono richieste suddivisioni in settori dell'area.
2. Nel secondo caso dovranno prevedersi almeno 2 settori.
3. Nel terzo caso la separazione deve essere in almeno 3 settori.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



606



Resta inteso che, allorché vi fosse la possibilità o se ne manifestasse esigenza tecnica, **potranno comunque e sempre essere predisposti più settori rispetto al minimo richiesto.**

Risulta tuttavia importante osservare che, nel caso di separazione in settori, questi dovranno essere separati tra di loro mediante impiego di idonei dispositivi di separazione, mobili o meno, in grado di resistere alla pressione (300 N/m) al fine di evitarne il ribaltamento con il conseguente rischio di caduta e calpestamento delle persone.

Tra i diversi settori dovranno essere previsti spazi liberi di larghezza non inferiore a 5 metri e dovranno essere previsti attraversamenti presidiati da personale addetto alla gestione dell'emergenza (1 ogni 10 metri).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



607



Protezione antincendio

Circa la protezione (non la prevenzione) antincendio, ancora una volta non viene specificato quale sia la proporzione di estintori da collocarsi nelle aree aperte, **puntualizzando la circolare solamente il parametro previsto per le aree coperte utilizzate (un estintore ogni 100 metri quadrati).**

È ragionevole pensare che, **nelle manifestazioni all'aperto, il "congruo" numero di estintori da dislocarsi sull'area debba calcolarsi in funzione della capacità degli estintori impiegati** (generalmente da 6 kg ABC, ma la differenza è descritta dalla codifica attribuita in relazione alla capacità estinguente della polvere impiegata).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



608



Una novità è invece introdotta dalla previsione della **presenza di un mezzo antincendio dedicato in loco e messo a disposizione dall'organizzazione laddove l'area sia priva di una rete di idranti.**

Questo aspetto potrebbe essere piuttosto problematico, sia per quanto riguarda la possibilità di reperimento di questi mezzi, sia perché non sono definite le caratteristiche che essi devono avere (capienza della cisterna idrica, portata, gettata e spinta, ecc.).

Resta invariata, invece, la previsione circa l'attivazione del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Corpo Nazionale VV.F. per gli eventi con affluenza superiore a 20.000 persone.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



609



Gestione dell'emergenza

Una interessante puntualizzazione che emerge da questa circolare riguarda la previsione di un **sistema di comunicazione con il pubblico da impiegarsi sia per la comunicazione periodica delle principali misure di sicurezza previste nel piano di evacuazione, sia per la gestione delle situazioni incidentali ed emergenziali.** Questo sistema dovrà avere specifiche caratteristiche, che potrebbero rappresentare una nuova fonte di criticità organizzativa. Anzitutto dovrà essere idoneo alla diffusione dei messaggi su tutta l'area interessata dall'evento. Generalmente tale adempimento poteva essere sopperito mediante l'impiego degli impianti di amplificazione eventualmente installati per la riproduzione musicale nell'attività di intrattenimento e spettacolo, ma molto spesso questo non risulta sufficiente a coprire l'intera area, lasciando scoperte le zone tipicamente dedicate alla eventuale consumazione di bevande ed alimenti o aree non interessate da attività di riproduzione musicale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



610



Altro aspetto è l'esigenza che **detti impianti abbiano una propria alimentazione dedicata, così da poter funzionare anche in caso di interruzione di corrente, caso tipico in cui si sviluppi un incendio o comunque si renda necessario interrompere la distribuzione di corrente elettrica.**

In tali casi l'impianto dovrà comunque essere funzionante, anche attraverso forme alternative di alimentazione elettrica, che dovranno essere opportunamente previste nel piano di sicurezza.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



611



Operatori di sicurezza

La circolare propone una interessante distinzione in merito alle figure preposte alla gestione della safety.

Il Ministero specifica puntualmente la figura degli operatori alla sicurezza, cui è demandata l'assistenza all'esodo, l'instradamento e il monitoraggio dell'evento e, più in generale, la gestione delle emergenze, con gli addetti alla lotta all'incendio.

Il ministero precisa che nella prima categoria di operatori possono rientrare i soggetti (non le organizzazioni) iscritti ad associazioni di Protezione Civile riconosciute, personale in quiescenza appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai corpi dei "vigili Urbani", dei vigili del fuoco ed al servizio sanitario, per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica.

Sul tema dell'attestazione dell'idoneità, tuttavia, non è dato sapere quale natura e le modalità di attestazione, quindi si presume possa risultare sufficiente una certificazione medica assimilabile all'idoneità lavorativa.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



612



Per quanto riguarda invece gli operati antincendio, sono richiesti operatori in possesso di attestato di formazione di livello C – operatore antincendio per attività a rischio elevato (rilasciato su superamento di esame esperito presso il Comando Provinciale VVF ex DM 10/03/1998 ed abilitati ex art. 3 L. 609/96).

Circa le aliquote da impiegarsi, va detto che gli operatori di sicurezza dovranno essere in numero pari non inferiore ad 1 ogni 250 persone ed ogni 20 operatori dovrà identificarsi un coordinatore. A questo ruolo possono essere incaricati anche gli operatori in possesso dei requisiti quali addetto alla lotta agli incendi, ma in tal caso questi non potranno conteggiarsi nell' aliquota degli operatori antincendio. Il numero degli operatori antincendio sarà invece definito sulla base delle valutazioni dei rischi contemplate nel piano d'emergenza, salvo i casi di manifestazioni ad alta affluenza per le quali è previsto, come già detto, il servizio di vigilanza antincendio del Comando Vigili del Fuoco competente per territorio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



613



Manifestazioni in spazi non delimitati: uso del gas

Puntualizzazioni sono quindi state date in ordine alla gestione di eventi in cui si faccia impiego di gas combustibile.

Ferma l'esigenza di impiego di impianti elettrici e che fanno uso di liquidi o gas combustibili conformi alle specifiche norme tecniche ed alla regola d'arte, dichiarata alla firma di un tecnico abilitato e presentata al Comune che rilascia l'autorizzazione, sono specificate ulteriori due prescrizioni:

1. ogni singolo banco o auto negozio inserito nell'area manifestazione non potrà detenere quantitativi di GPL in utilizzo e deposito in quantità superiore a 75 Kg;
2. **tra banchi e auto negozi che impiegano GPL deve essere rispettata una distanza di sicurezza minima di 3 metri.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



614



MODULARIO INTERNO - 5 MOD. 5/G



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10) Roma, 18 luglio 2018



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  615



OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  616



delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.

A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.

All'esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno impartire le seguenti indicazioni - che tengono luogo delle precedenti - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



617



Con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio**, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



618



Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constatino l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In tal caso, nell'ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



619



A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all'unito documento, recante "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità" - che sostituisce le "Linee guida" allegata alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. Valuteranno le SS.LL. l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



620



Infine, con riferimento alle **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore**, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



621



In relazione all'esigenza di promuovere un'immediata opera di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti della presente direttiva, le SS.LL. vorranno garantirne la massima diffusione anche attraverso la convocazione di eventuali riunioni delle Conferenze provinciali permanenti.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della puntuale applicazione delle indicazioni impartite.

F.to IL CAPO DI GABINETTO
(Prefetto Matteo Piantedosi)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



622



Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   623




Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilano peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   624





1. NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

DM 19.08.1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DM 18.03.1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



625




2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- **Accessibilità mezzi di soccorso:**
 - larghezza: 3.50 m.
 - altezza libera: 4.00 m.
 - raggio di volta: 13 m.
 - pendenza: non superiore al 10%
 - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)
- **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.**

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



626



3. **PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO**

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza;

oppure

b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



627



4. **CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE**

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una **capienza massima**, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m^2 . L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la **larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area**, applicando il parametro di capacità di deflusso di $250 \text{ persone/modulo}$. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m .

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con **conta-persone**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



628



5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
- le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   629






Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   630



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

631



Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un'ipotesi di suddivisione dell'area in settori.

Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo.

L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di *safety*, ma anche di *security*, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



632



6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio V.V.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



633



7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



634



I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



635



Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



636



8. OPERATORI DI SICUREZZA

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo,
- instradamento e monitoraggio dell'evento,
- lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  637




Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2. Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione. A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  638



9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali:

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL.
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



639



10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.


In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



640



Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



641



10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



642

Quali sono i risultati in termini di Safety ??

Remember ...

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 643



Fontanarosa (Avellino) – 14 Agosto 2018

Tragedia sfiorata a Fontanarosa, nella storica curva di via Primo Maggio, il carro è caduto, spezzandosi in almeno un punto. Non risultano feriti, solo qualche lieve malore. Sul posto immediatamente Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco. Due le gru utilizzate per recuperare i registri dell'obelisco che si è accasciato su una abitazione. L'area è stata transennata. In lacrime il popolo di Fontanarosa che ogni hanno si riversa nelle strade per la grande tirata. Attoniti visitatori e forestieri. Non sono mancati momenti di panico. Ingenti i danni al Carro.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 644



La caduta

Da una prima ricostruzione sarebbero diverse le cause alla base della caduta dell'obelisco. Mentre il Carro stava affrontando la curva, alcuni buoi sono finiti fuori controllo. Inoltre proprio in quel momento ha iniziato a piovere con insistenza, tanto che in molti hanno abbandonato le funi, diminuendo la stabilità dell'obelisco. A ciò c'è da aggiungere l'insidia dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Sarà un'inchiesta a fare luce sulle cause dell'incidente e su eventuali responsabilità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



645



La nota dei Carabinieri di Mirabella Eclano

Probabilmente per una manovra repentina per accelerare la discesa a causa della pioggia, è caduto il tradizionale Carro di Fontanarosa. Fortunatamente non si registrano feriti. Qualche danno non rilevante al cornicione dell'abitazione sul quale si è adagiato. Sul posto i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

Una ragazza lievemente ferita

Durante i momenti concitati vissuti a Fontanarosa, nel fuggi fuggi generale, una ragazza ha riportato una ferita alla testa. Pare che la giovane sia scivolata in terra battendo la testa, oppure che sia stata colpita da un pezzo staccatosi dall'obelisco. A soccorrerla i volontari della Pubblica Assistenza di Mirabella Eclano, sul posto per la tradizionale manifestazione, i quali hanno consegnato la ragazza alle cure del 118. Accompagnata all'ospedale di Ariano Irpino per ulteriori accertamenti, la ragazza è stata successivamente trasferita al Moscato di Avellino.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



646





Project Work

Chi è deputato ai controlli della Safety e della Security ?

Di chi può avvalersi la Polizia Locale nei controlli ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   649



Per evento si intende : Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Vendita di prodotti alimentari e non alimentari – Spettacolo Musicale con ballo e Karaoke

Quale documentazione deve essere prodotta per un evento fino a 200 persone ?

Quali norme di sicurezza si applicano ?

Quali titoli abilitativi necessitano per un evento fino a 200 persone ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   650

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   651



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   652

Legge 241-90 - Art. 21-quater - Efficacia ed esecutività del provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.


2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



653



Remember

La capacità di affollamento vista nelle singole normative di settore

Prevenzione Incendi	Inferiore a 100 – Fino a 200 – Oltre 200
Titolo abilitativo	Fino a 200 – Oltre 200
Verifica Progetto : Commissione di Vigilanza	Fino a 200 – Oltre 200
CCVPS e CPVPS	

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



654



**Come comportarsi al cospetto di manifestazioni che sono state sempre autorizzate senza CCVPS ?
Piccole sagre**

E' possibile dare agilità ad un evento tipo da ripetersi più volte nei due anni successivi ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  655



La licenza di polizia può essere intestata al Sindaco, all'Assessore o al dirigente di settore ?

Gli eventi organizzati dal Comune necessitano di titolo abilitativo ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  656



Come comportarsi per i mercatini di natale che portano in piazza migliaia di persone ?

Il progetto di un evento organizzato dal Comune può essere redatto e firmato dal tecnico comunale ?



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   657



Se l'area recintata è di circa 1500 mq. è possibile sostenere che l'area è agibile per un massimo di 200 persone trasferendo quindi la responsabilità delle dichiarazioni al tecnico che descrive l'evento attraverso una semplice Scia?

La Pro Loco può allestire un chiosco o un gazebo dove esercitare l'attività di somministrazione della birra?



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   658



E' possibile utilizzare i volontari per la gestione della viabilità ?

Vi è una norma che vieta ad un privato cittadino di fare viabilità in situazioni critiche ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   659



E' possibile utilizzare i volontari quali operatori appositamente formati per fornire informazioni ?

Con quali limiti ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   660



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

Piazza Del Campo - Siena

661



D.Lgs. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore – Il Volontariato

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY

662



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 1. Finalità ed oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, **il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



663



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 2. Principi generali

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



664



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 4. Enti del Terzo settore

1. **Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni** e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



665



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 4. Enti del Terzo settore

2. **Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro**, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



666



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 5. Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328
- b) interventi e prestazioni sanitarie
- c) prestazioni socio-sanitarie
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



667



- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



668



- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



669



- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



670



- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



671



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 6. Attività diverse

1. **Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale**, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



672



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 7. Raccolta fondi

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di **finanziare le proprie attività di interesse generale**, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. **Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico**, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



673



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 8. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. **Il patrimonio degli enti del Terzo settore**, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate **è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.


2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



674



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 11. Iscrizione

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel **registro unico nazionale del Terzo settore** ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, **gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.**
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



675



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 45. Registro unico nazionale del Terzo settore

1. **Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore**, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



676



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 15. Libri sociali obbligatori

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



677



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 17. Volontario e attività di volontariato

- 1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.**
- 2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



678



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

3. **L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.**

4. Ai fini di cui al comma 3, **le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.** La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



679



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

5. **La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.** Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

6. **Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



680



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21/03/2001, n. 74

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



681



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 18. Assicurazione obbligatoria

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarsi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



682



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 32. Organizzazioni di volontariato

1. **Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato**, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1-bis. **Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



683



D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. **La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.** L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.


4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



684



Volontariato di protezione civile: online le indicazioni operative legate alla viabilità

Le indicazioni forniscono chiarimenti sulle finalità e i limiti di intervento dei volontari. Il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, ha firmato il 24 giugno 2016 le **indicazioni operative sulle modalità di intervento delle organizzazioni di protezione civile a supporto dei servizi di polizia stradale.** In questa occasione Curcio ha voluto sottolineare che **"la partecipazione del volontariato di protezione civile alla vita delle rispettive comunità è una risorsa preziosa, soprattutto in piccole realtà, ma deve avvenire nella chiarezza dei ruoli e nel rispetto della legge. Queste indicazioni precisano le funzioni che i volontari di protezione civile possono svolgere nel delicato settore della viabilità in modo sicuro per loro e per i cittadini che beneficiano del loro instancabile impegno".**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



685



Volontariato di protezione civile: online le indicazioni operative legate alla viabilità

I volontari impegnati in questa attività non fanno altro che svolgere il proprio compito a **sostegno delle strutture operative e delle componenti di protezione civile, come le Forze di Polizia e i Comuni.**


Il volontariato di protezione civile non svolge servizi di polizia stradale o per la gestione della viabilità, ma può dare il proprio contributo a supporto degli organismi preposti, limitatamente ad alcune attività. È comunque vietato l'utilizzo di palette dirigitraffico. A tal fine i volontari di protezione civile **possono svolgere attività di informazione alla popolazione e di presidio del territorio a supporto degli organi di polizia.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



686



Volontariato di protezione civile: online le indicazioni operative legate alla viabilità

Le indicazioni specificano tra l'altro le condizioni in cui i volontari di protezione civile possono dare il proprio contributo.

Innanzitutto **le Autorità impegnate nei servizi di polizia stradale possono chiedere alla Direzione di Protezione Civile della Regione o della Provincia Autonoma competente, per iscritto, l'intervento delle organizzazioni di protezione civile in particolari eventi e circostanze, anche in assenza di specifici rischi di protezione civile.** Il documento definisce cosa deve contenere la richiesta: la località e la durata dell'intervento, il nominativo della persona, appartenente all'Autorità che fa richiesta, che coordina le attività del volontariato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



687



Volontariato di protezione civile: online le indicazioni operative legate alla viabilità

È poi la **Direzione territorialmente competente** che **valuta la richiesta e stabilisce l'impegno dei volontari così come l'eventuale applicazione dei benefici previsti dal Dpr 194/2001.**

I volontari che saranno impiegati in queste attività dovranno ricevere una specifica formazione a tutela della loro sicurezza.

Obiettivo delle indicazioni è favorire l'integrazione del volontariato di protezione civile a **sostegno delle comunità, evitando, comunque, il rischio di possibili confusioni di ruoli e funzioni.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



688








PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
 Prot. n. DPC/DG/0018461
 del 10/03/2009
 ----- USCITA -----

Presidenza
 del Consiglio dei Ministri
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 UFFICIO DI COORDINAMENTO REGIONALE

OGGETTO: Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.
 Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del decreto-
 legge 23 febbraio 2009, n. 11 'Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto
 alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori'.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata    689










A seguito dell'entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano la propria attività nell'ambito del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo contesto rispettati.

Il ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 24 febbraio 1992, n.225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme regolamentari (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno garantito il sostegno, anche economico, della capacità operativa ed il consolidamento del patrimonio di esperienza e competenza.

Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e confermato (di cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell'11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha già affermato il principio che l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività *'volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio'*.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata    690



- dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione in tali registri, di essere 'destinatario, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica', tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;
- dall'assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.

In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che la partecipazione all'associazione ex art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo personale da parte di soggetti già iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile è, ovviamente, del tutto libera, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della libertà di pensiero e di associazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



691



Deve essere però assicurato che l'aderente all'associazione di volontariato di protezione civile, allorché ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile.

Si invitano le Regioni e Province Autonome, l'Associazione dei Comuni d'Italia per il tramite dei Sindaci, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l'eventuale partecipazione alle attività di controllo del territorio disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e nei registri, elenchi o albi regionali del volontariato di protezione civile con l'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonché di mezzi ed attrezzature destinati a finalità di protezione civile comporterà l'avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l'accertamento delle responsabilità per l'improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



692



Decreto 5 ottobre 2009 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile.
(G.U. 23 ottobre 2009, n. 247)

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'individuazione dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di protezione civile legittimati all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

Visti gli articoli 91, 93 e 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme relative alla «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la «Legge-quadro su volontariato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Vista la proposta del Dipartimento della protezione civile espressa con nota proc. n. DPC/CG/0037663 del 3 giugno 2009;

Considerato che l'attuazione della modifica introdotta all'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ad opera del citato decreto-legge n. 172 del 2008 costituisce presupposto essenziale al fine di consentire l'efficace svolgimento dei servizi di protezione civile in situazione di emergenza ed urgenza;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla individuazione dei soggetti legittimati, nell'espletamento dei servizi di protezione civile, all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

Decreta:

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  693




Art. 1.
Soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi supplementari su veicoli adibiti all'espletamento di servizio di protezione civile.

1. Ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:

a) autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

b) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  694



**Art. 2.
Immatricolazione dei veicoli**

1. Gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 1, lett. b), sono immatricolati ai sensi degli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992:

a) a nome degli enti pubblici di protezione civile che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio;

b) a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



695



**Art. 3.
Condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari
da parte di organizzazioni di volontariato**

1. Nell'ipotesi prevista all'art. 2, comma 1, lett. b), l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e' consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;

b) l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile;

c) ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. La richiesta di intervento di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata dall'autorità di protezione civile competente alle organizzazioni di volontariato mediante comunicazione scritta.

Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie brevi ed e' confermata in forma scritta entro le successive 48 ore: in tali ultimi casi, il conducente aderente alle organizzazioni previste all'art. 2, comma 1, lett. b), sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

3. La comunicazione o la dichiarazione di cui al comma 2 sono esibite all'atto del controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



696



Art. 4.
Autonomia dispositiva nella materia della protezione civile delle Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Valle d'Aosta.

1. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta, con proprio regolamento adottato in esecuzione dell'art. 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuano gli autoveicoli e i motoveicoli della protezione civile impiegati in caso di emergenze, ai sensi del presente decreto.

2. Ai fini dell'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, le procedure per la richiesta di intervento sono disciplinate in conformità agli ordinamenti delle predette province autonome e della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il Ministro : Matteoli

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  697




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'¹
(art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Il sottoscritto (cognome) _____ (nome) _____
nato a _____ il _____ e residente in _____
via _____
operante presso l'organizzazione di volontariato intestataria in qualità di _____
conducente del seguente veicolo¹:
- F. _____
- F. _____

a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che la richiesta di intervento, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti _____, è stata effettuata dalla seguente Autorità di protezione civile²: _____
per la seguente emergenza: _____

Luogo di partenza: _____ ora: _____
Luogo di destinazione: _____
Data _____

Firma del conducente del veicolo³

¹ Specificare il tipo di veicolo e la targa. E' possibile prestampare un elenco di veicoli in uso all'organizzazione di volontariato e barrare, di volta in volta, la casella corrispondente a quello impiegato per la specifica emergenza.
² L'autorità di protezione civile è tenuta, entro 48 ore, a confermare la richiesta di intervento mediante comunicazione scritta all'Organizzazione di volontariato.
³ La richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità valido e, se necessario, da un documento di riconoscimento.



MODULARIO
PCM - P.C. - 9

ROMA 24/6/2016

Mod. 9

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'Elenco Centrale
Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome
Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO I - VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Prot. N. 32320
Risposta al Foglio del
N. _____

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata




699



OGGETTO: Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in relazione alle finalità ed ai limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013, si impartiscono le seguenti indicazioni operative.

I servizi di polizia stradale sono così individuati dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito 'Codice') e successive modifiche e integrazioni:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata




700



Foglio n. 2

Il successivo articolo 12 del Codice (che si allega in formato integrale – **all. 1**) individua tassativamente i soggetti ai quali spetta l'espletamento di tali servizi e in tale elenco **non figurano le organizzazioni di volontariato di protezione civile**.

E' pertanto necessario, anzitutto, chiarire che **le organizzazioni di volontariato di protezione civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall'art. 11 del Codice**.

Poiché, come è noto, le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono assicurare, in via generale, il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra i quali menzioniamo, a mero titolo di esempio, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d'istituto, è necessario delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alle Autorità preposte all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Considerata la peculiarità e le caratteristiche delle attività individuate dalle lettere a), b) ed e) dell'art. 11 del Codice, è necessario precisare che **è vietato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle Autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi**.

Tale funzione di supporto può, quindi, essere prestata **unicamente** per lo svolgimento dei servizi individuati dalle lettere c) - *predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, e d) - scorta per la sicurezza della circolazione*, a condizione che siano rispettate le seguenti specifiche, poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e del Volontario ad esse appartenenti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



701



Chiarito l'ambito di attività riservato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è, infatti, necessario definire contenuti e confini dell'azione di supporto che può essere assicurata. A tale scopo è necessario inquadrare tale azione di supporto all'interno dei compiti che possono essere svolti dai volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Tali compiti sono tassativamente elencati al paragrafo 2 dell'allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (che integralmente si allega – **all. 2**). Essi includono, tra gli altri, l'**informazione alla popolazione e il presidio del territorio**.

Va, inoltre, tenuto presente che i volontari di protezione civile possono svolgere i compiti previsti nel citato allegato, **unicamente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e negli scenari di rischio a questi assimilati**, tutti elencati al paragrafo 1 del medesimo documento. Tra i predetti scenari si richiama l'attenzione sullo scenario denominato:

- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



702



Pagina 3

Pertanto, tutto ciò premesso, si precisa che:

- a) in occasione di eventi o circostanze che, a giudizio delle Autorità preposte allo svolgimento dei servizi di polizia stradale, possano richiedere l'esigenza di un supporto da parte delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, anche in assenza di specifici rischi di protezione civile, tali Autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle citate Organizzazioni;
- b) la richiesta di supporto deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente oppure, ove previsto dalle disposizioni regionali, alla Provincia, Città Metropolitana o Comune dove viene richiesto il supporto;
- c) in caso di eventi o circostanze non pianificate o pianificabili la richiesta può essere formulata nelle vie brevi, ma deve essere successivamente confermata per iscritto;
- d) **la richiesta deve tassativamente contenere:**
 - a. l'indicazione della/delle località dove viene richiesto il supporto;
 - b. la durata prevedibile del supporto richiesto;
 - c. il nominativo del soggetto, appartenente all'Autorità che formula la richiesta, che assume la complessiva responsabilità del coordinamento delle attività del Volontariato di protezione civile e quello del o dei referenti operativi sul campo per i Volontari impiegati; qualora l'attività si sviluppi per un tempo considerevole dovranno essere indicate le modalità per assicurare, senza soluzione di continuità, l'individuazione dei referenti operativi;

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   703




- e) la Direzione di Protezione Civile competente, o il soggetto istituzionale da questa delegato sulla base delle disposizioni regionali vigenti, valuta la richiesta e, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e l'eventuale, contestuale impegno del volontariato di protezione civile in scenari di diversa natura, in atto o previsti, può concedere l'autorizzazione all'impiego dei volontari di protezione civile considerando l'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, con oneri a proprio carico ovvero a carico del soggetto richiedente, qualora sia tecnicamente possibile e ve ne sia la disponibilità;
- f) **le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio;** nessuna altra funzione può essere svolta, in tale contesto, dai volontari di protezione civile e se richiesta, deve essere rifiutata; in particolare le Organizzazioni di Volontariato, in caso di incidenti stradali, blocchi della circolazione o deviazioni, potranno intervenire esclusivamente a supporto delle strutture deputate al controllo della viabilità (Polizia Stradale, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, gestori delle reti

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   704



Foglio n. 4

viabilistiche), al soccorso tecnico urgente (VVF) e al soccorso sanitario (118) evidenziando che le procedure di attivazione dovranno rispettare quanto previsto dai precedenti punti d) ed e); **è tassativamente vietato l'uso di palette dirigi-traffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e alle Forze dell'Ordine che possano ingenerare equivoci nella popolazione interessata;**

- g) a tal fine, nella nota di attivazione della o delle Organizzazioni selezionate si avrà cura di fornire i riferimenti del responsabile operativo segnalato dall'Autorità richiedente, precisando che questi è titolare della responsabilità del coordinamento dei volontari presenti;
- h) per le attività richieste, autorizzate ed effettuate nel rispetto di quanto precisato nelle presenti indicazioni operative, trovano applicazione le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 ed ai provvedimenti attuativi da esso discendenti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



705



In attuazione delle disposizioni che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile (provvedimenti attuativi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) i volontari che saranno impegnati nelle attività di cui alle presenti indicazioni operative dovranno ricevere formazione specifica ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale idonei.

Al riguardo si rappresenta che l'abilitazione alle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e quella per gli addetti alla segnalazione aggiuntiva (ASA), finalizzate ad uno scopo specifico e disciplinate dalle vigenti disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, non costituiscono titolo essenziale per lo svolgimento delle attività generali di cui alle presenti indicazioni operative, ma possono utilmente contribuire ad una più completa azione formativa dei volontari interessati.

Per le Regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome ed i Commissariati di Governo provvedono ad adeguare le presenti procedure alle norme dello Statuto di autonomia.

Si raccomanda la capillare diffusione delle presenti indicazioni operative e la somministrazione di idonea formazione alle Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali di tutte le Regioni e Province Autonome.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



706



Allegato 1

Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonche' dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione del fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attività di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  707




1. SCENARI DI RISCHIO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  708



- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attivita' sociale, attivita' addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attivita' di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorita' competenti nell'attivita' di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attivita' di difesa civile.

Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorita' di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorita' individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   709




2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
 - attivita' psicosociale;
 - attivita' socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   710



- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio ed ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uso previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.


Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  711




Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale – con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) – ha ricordato che è vietato alle Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle “volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi” (art.3.1 della l. 225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Carta Costituzionale, secondo e terzo comma)”

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  712



Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato

Pertanto stante l'inequivocabile assetto normativo **qualsunque Associazione non può svolgere attività attinente all'ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare.**

Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come **lo svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione dell'iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile** (come previsto dalla più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (in G.U. n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, **in taluni casi la denuncia per violazione degli art. 316-bis c.p. e/o art. 498 c.p.** (come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



713



Art. 316 bis Codice penale

(1) Chiunque (2), estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse (3), non li destina alle predette finalità (4), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32quater] (5).

Note

(1) La norma è stata inserita successivamente dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) L'espressione "chiunque" rende il reato comune, di qui la critica mossa dalla dottrina che ritiene inspiegabile la collocazione della norma tra i delitti compiuti dai pubblici ufficiali contro la P.A.

(3) Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla **ricezione di pubbliche sovvenzioni**, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste.

(4) La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata. Questo fa sì che si possa parlare di reato omissivo proprio. Di conseguenza, si rimanda alla normativa extra penale per l'individuazione delle finalità, modalità, formalità a cui tale condotta deve far riferimento.

(5) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



714



Art. 498 Codice penale

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente (2).

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 (3).

Note

(1) Le parole "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono state inserite dall'art. 1 ter, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2006, n. 49

(2) L'usurpazione del titolo è un comportamento che consiste nell'usare pubblicamente un titolo per il quale è prevista una limitazione da parte dello Stato.

(3) Tale reato è stato depenalizzato dall'art. 43 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



715



Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato

Essendo che la Protezione civile non è annoverata tra gli organi di POLIZIA STRADALE i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli art. 11 e 12 del vigente C.d.S., **i suoi appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi di viabilità né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto riconducibile alla Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti Pubblici per scopi di Protezione Civile.**


I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati a svolgere determinati servizi e NESSUNO può affidare loro queste funzioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



716



MODELLO POL. 102-18 Mod. 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DI VOLONTARIATO E REGISTRO DEL SERVIZIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Roma, 6/8/2018

Prot. N° DPC/NSN/45427
Chiusura al Reg. del
NS

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale **Elenco allegato**

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome **Elenco allegato**

Al'Associazione Nazionale Comuni Italiani **ancipccanai.it**

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto del Sig. Ministro **gabinetto.ministro@pec.interno.it**
- Dipartimento Pubblica Sicurezza **dirppsc@pec.interno.it**

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche, precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  717




Il particolare momento storico e le sempre più frequenti richieste di impiego del volontariato organizzato di protezione civile (di seguito VOPC) per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche, richiedono la **fissazione di indicazioni unitarie**, frutto di preventiva condivisione non solo con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome e dell'ANCI, ma anche della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, oltre che, per gli aspetti di competenza, dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Le presenti disposizioni non possono prescindere da un'attenta analisi e approfondita riflessione sulle attività che il VOPC può essere chiamato a svolgere in tali contesti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  718



Le presenti disposizioni non possono prescindere da un'attenta analisi e approfondita riflessione sulle attività che il VOPC può essere chiamato a svolgere in tali contesti.

Ai sensi dell'art. 16 del Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018, di seguito 'Codice') *'non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative' come manifestazioni pubbliche statiche e dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli, etc.* Tuttavia, lo stesso articolo specifica che in occasione di tali eventi *'le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.'* **In caso di manifestazioni pubbliche,**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



719



genericamente intese, l'impiego del VOPC può essere previsto, quindi, esclusivamente per svolgere attività – di seguito meglio specificate – **di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione**, senza tuttavia mai interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.


L'intervento del VOPC nelle manifestazioni pubbliche si può espletare nelle due diverse modalità descritte di seguito, nel quadro delle indicazioni impartite dalla Direttiva del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 che, da ultimo, ha riassunto le precedenti indicazioni impartite dal citato Ministero definendo *'modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche'*.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



720



Partecipazione delle organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato in ambiti riconducibili a scenari di protezione civile

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   721




1. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile

In riferimento alla presenza ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, il VOPC può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione fatte, ovviamente, salve le disposizioni vigenti in materia fiscale e solo qualora esse risultino **legittimamente eseguibili a cura dei propri aderenti** (ad esempio: ove previste, i volontari impiegati dispongano delle eventuali abilitazioni o certificazioni richieste dalla legge) e siano **compatibili e coerenti con l'oggetto associativo statutariamente definito**. Per i gruppi comunali di protezione civile, nelle note dell'adozione della Direttiva di cui all'articolo 35, ove non si ritenessero soddisfatti i requisiti per procedere ai sensi del successivo paragrafo 2, tali condizioni dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni a cura dell'Amministrazione comunale, anche ai fini dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature a quest'ultima riconducibili. Per i gruppi comunali operanti nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ragione delle peculiari caratteristiche del sistema locale di protezione civile e in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del Codice, le attività oggetto della presente circolare trovano applicazione nell'ambito delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile della Regione.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   722



L'Organizzazione di volontariato, ivi compresi i gruppi di cui all'art. 35 del Codice, non interviene, in tal caso, in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile e l'attività, quindi, non è riconducibile a quelle ricentranti nell'ambito della protezione civile, come specificate all'art. 2 del Codice.

Non trattandosi di svolgimento di attività di protezione civile è esclusa, in tali casi, l'attivazione delle Organizzazioni e l'applicazione dei benefici previsti dal Codice della protezione civile (artt. 39 e 40, D.Lgs. 1/2018), sia da parte del Dipartimento della protezione civile che della Regione interessata.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



723



D.Lgs. 01/2018 - Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, **relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:**

- a) **il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;**
- b) **il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;**
- c) **la copertura assicurativa** secondo le modalità previste dall'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana e Protezione Civile



724



D.Lgs. 01/2018 - Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, **i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.**

3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana e Protezione Civile



725



D.Lgs. 01/2018 - Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione

4. **Ai datori di lavoro pubblici o privati** dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, **viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario,** con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana e Protezione Civile



726



D.Lgs. 01/2018 - Art. 40 - Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile

1. **Le istanze volte ad ottenere il rimborso**, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, **devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.** In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana e Protezione Civile



727



D.Lgs. 01/2018 Art. 40 - Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.

3. **Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana e Protezione Civile



728



D.Lgs. 01/2018 - Art. 40 - Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile

4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, **in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana e Protezione Civile



729



Trattandosi di organizzazioni di volontariato di protezione civile, si ribadisce che **la facoltà di poter prestare la collaborazione in manifestazioni pubbliche resta, comunque, subordinata alle seguenti condizioni:**

- le attività di cui trattasi rientrano nelle finalità statutarie dell'organizzazione e il relativo regime e titolo (eventualmente oneroso, con idonee modalità coerenti con la natura del soggetto prestatore) si **inquadra nella disciplina alla quale è soggetta l'organizzazione**, anche in relazione alla corresponsione di eventuali rimborsi o contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 ('Codice del Terzo Settore');
- l'organizzazione dispone dei **mezzi e delle attrezzature necessarie** e può impiegarli, in ragione dello specifico titolo di proprietà o d'uso, qualora le condizioni contrattuali di comodato lo consentano, anche per i propri autonomi scopi sociali, fatto salvo l'uso prioritario in situazioni di emergenza;
- l'organizzazione dispone di personale volontario appositamente formato e qualificato, in possesso delle necessarie abilitazioni, ove previste dalla normativa vigente, e munito delle **apposite e necessarie coperture assicurative.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



730



In tale contesto, l'Organizzazione di volontariato deve, comunque, garantire l'eventuale operatività qualora sia chiamata ad effettuare un intervento di protezione civile in caso di emergenza.

E' inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come 'operatori di sicurezza' da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s..

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



731



2. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile

Fattispecie diversa è costituita da quegli eventi che, per entità, rilevanza o altre peculiari caratteristiche, richiedono l'assunzione in capo alle Autorità pubbliche preposte di specifiche misure volte all'ordinata gestione delle attività. In tali circostanze, l'eventuale mobilitazione del VOPC, è possibile e dovrà trovare concreta attuazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in tema di 'eventi a rilevante impatto locale', ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, letta in combinato disposto con le ulteriori disposizioni adottate per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei volontari della protezione civile.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



732



In particolare, l'eventuale partecipazione dei volontari di protezione civile ad eventi di natura diversa dalle attività di previsione e prevenzione dei rischi di protezione civile, gestione e superamento delle situazioni di emergenza, esercitazione e formazione, si deve inquadrare necessariamente nella fattispecie disciplinata dal paragrafo 2.3.1 della citata Direttiva alla quale si rinvia integralmente sia per quanto riguarda l'iter di individuazione dell'evento quale *'evento a rilevante impatto locale'*, sia per quanto concerne le procedure da seguire per consentire l'eventuale concorso del VOPC, il corretto inquadramento dei relativi compiti, la possibile applicazione, a cura della competente Regione, dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 e, soprattutto, le modalità di gestione complessiva delle attività, mediante l'attivazione delle previste strutture di coordinamento territoriali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



733



Preme ricordare che l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari sono contenuti nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 15 del 12 gennaio 2012. Tali scenari rappresentano gli unici contesti di protezione civile in cui il VOPC può essere legittimamente chiamato ad operare.

Pertanto, per quanto attiene l'attivazione regionale a supporto delle manifestazioni pubbliche delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco territoriale, la Regione avrà cura di verificare la rispondenza delle richieste rispetto ai compiti che i volontari sono chiamati a svolgere nell'ambito delle strutture di coordinamento all'uopo attivate per il coordinamento delle attività previste. In tal caso l'applicazione dei benefici resta subordinata al rispetto delle eventuali procedure regionali all'uopo adottate.

Come solitamente avviene per le attività di protezione civile, esse dovranno essere svolte in stretto raccordo con la struttura attivata per il coordinamento dell'evento, come previsto dalla citata Direttiva, che avrà cura di indirizzare i volontari nell'espletamento delle attività di seguito riportate.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



734



2.1 Attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Nei quattro sopradescritti, le attività che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile possono garantire nelle manifestazioni pubbliche sono le seguenti:

- supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attuata dall'Amministrazione comunale;
- attività socio-assistenziale;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



735



Preme ribadire che il VOPC dovrà essere specificatamente formato e dotato di idonei DPI per l'attività che andrà a svolgere. Qualora tali attività rientrino in un servizio convenzionato dall'Organizzazione di volontariato con l'Ente istituzionalmente preposto – come ad esempio avviene per il soccorso e l'assistenza sanitaria con il territoriale Servizio sanitario di emergenza ed urgenza – non potranno essere garantiti i benefici di legge previsti dal citato D.Lgs. 1/2018.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



736



2.2 Attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Preme, altresì, precisare che, ancorché nell'ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il VOPC non può concorrere ad assicurare l'espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio ed ai compiti di protezione civile:

- attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all'apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell'art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009
- servizi di vigilanza ed osservazione
- protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche
- controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



737




Giova puntualizzare, in questa sede, che al VOPC è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l'intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi *briefing* informativi e sia sempre svolto a supporto dell'autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24.06.2016, allegate alla presente, è vietato ai volontari l'uso di palette dirigitraffico.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



738



Inoltre, a ulteriore puntualizzazione, qualora all'Organizzazioni di volontariato venisse richiesta, da parte del soggetto organizzatore dell'evento pubblico, la disponibilità ad occuparsi del servizio antincendio, in virtù della natura diretta del rapporto, sarà cura delle parti verificare la rispondenza dei servizi richiesti con le competenze offerte e tale impiego non dovrà prevedere in alcun modo il riferimento ad attività di protezione civile. E' infatti noto che, le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che hanno tra i loro scopi sociali l'antincendio boschivo, possono effettuare tale servizio esclusivamente per attività connesse ad incendi di bosco e per il concorso agli incendi di interfaccia, ma non in altri contesti, di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



739



3. Norme di salvaguardia

Per le Regioni a Statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (ex Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di situazione. In tale contesto, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono provvedere al recepimento della presente circolare adeguandola alle norme dei relativi statuti.

Si ritiene inoltre opportuno, al fine di una migliore e più facile comprensione e per limitare ogni possibile errata interpretazione applicativa, allegare alla presente circolare il paragrafo 2.3.1. della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2012, con la formulazione in combiunzo disposta all'art. 3, comma 3-bis del D.l. gs. n. 81/2008.

Il Servizio Volontariato dell'Ufficio 1 - Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale di questo Dipartimento è a disposizione per ogni eventuale e necessario chiarimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Scroli

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



740








DIREZIONE REGIONALE DEL VIGILANTE SOTTO ARMAMENTO
 REGIONE MARCHE
 DIREZIONE REGIONALE DEL VIGILANTE SOTTO ARMAMENTO
 REGIONE MARCHE
 DIREZIONE REGIONALE DEL VIGILANTE SOTTO ARMAMENTO
 REGIONE MARCHE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 DIREZIONE GENERALE DELLA PULIZIA E DELL'ORDINE PUBBLICO

IN VIRTU' DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2001, IL DOCUMENTO È ACCESSIBILE ALL'INTERNO DEL PORTALE DI INFORMAZIONE

2.3.1 EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata     741









DIREZIONE REGIONALE DEL VIGILANTE SOTTO ARMAMENTO
 REGIONE MARCHE
 DIREZIONE REGIONALE DEL VIGILANTE SOTTO ARMAMENTO
 REGIONE MARCHE
 DIREZIONE REGIONALE DEL VIGILANTE SOTTO ARMAMENTO
 REGIONE MARCHE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 DIREZIONE GENERALE DELLA PULIZIA E DELL'ORDINE PUBBLICO

IN VIRTU' DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2001, IL DOCUMENTO È ACCESSIBILE ALL'INTERNO DEL PORTALE DI INFORMAZIONE

nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'art. 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata     742



D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3. Campo di applicazione

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31/12/2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



743



Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

La Circolare datata 6 agosto 2018 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è **frutto di preventiva condivisione con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e, per gli aspetti di competenza, con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.**

Le citate indicazioni, muovendo dal disposto di cui all' art. 16 del Codice della protezione civile, chiariscono che l'impiego del VOPC nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, **non potendo**, di contra, tale impiego, in nessun caso, interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



744



Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

E', in particolare, precisato che **il VOPC può intervenire, nel quadro delle indicazioni impartite dal Ministero dell'Interno con la Direttiva del 18 luglio 2018**, concernente : "Modelli organizzativi e procedurali per garantire i livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", secondo due distinte modalità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



745



Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

Partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile

In tal caso, **l'Organizzazione di volontariato non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione.** In quest'ipotesi rientra anche la partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come operatori di sicurezza da parte degli organizzatori della manifestazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



746



Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

Partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile

La mobilitazione del VOPC in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di eventi a rilevante impatto locale, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2012, paragrafo 2.3:1, in combinato disposto con 1e disposizioni attuative dell'art. 3, comma 3 bis del D.Lgs n. 81/2008. In siffatta ipotesi, all'organizzazione e ai singoli volontari potranno competere i benefici di cui agli artt. 39 e 40 citati.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



747



Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

Le indicazioni diramate dal Dipartimento della protezione civile specificano ulteriormente che, nel quadro suesposto; le Organizzazioni di volontariato possono svolgere attività amministrative di supporto, socio-assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione dei pasti, di informazione alla popolazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



748



Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

E' vietato, per contra, lo svolgimento di attività di controllo del territorio (con particolare riferimento ai servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare), di vigilanza e osservazione, di protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di accesso.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



749



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



750





Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap   753



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap   754



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap   755



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap   756





Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap   759



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap   760






Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap   763



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap   764






Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata - Suap



767




Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



768



**COMUNE
DI BOLOTANA
(Nuoro)**

**COMUNE DI
AVELLINO**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

769




**PREFETTURA
DI TORINO
7 Settembre 2017**

Il prefetto di Torino, con Ordinanza «contingibile e urgente» n. 199 del 07/09/2017, vieta la vendita di bevande contenute nelle bottiglie di vetro sostituendosi, di fatto, ai poteri che in genere sono riservati al Sindaco. Fatto «anomalo» pur se previsto dal TUEL, ancorché dal provvedimento «de quo» non si evince, che il Prefetto abbia agito per «inerzia del sindaco», ai sensi dell'art. 54, comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

770



**PREFETTURA
DI BOLOGNA
28 Settembre 2017**

Il prefetto di Bologna, con proprio Decreto prot. n. 6082 in occasione della visita del Papa vieta la sosta, con rimozione forzata degli autoveicoli posteggiati nelle aree private, sia recintate che prive di recinzione, destinate allo stazionamento dei veicoli, insistenti nelle strade individuate nella citata ordinanza PG 340945/2017 e secondo l'articolazione temporale ivi indicata.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  771




**Comune di
San Marzano Sul
Sarno (SA)
24 Aprile 2018**

Il Sindaco, in via provvisoria, nelle more del completamento dell'iter per il rilascio della licenza definitiva ex art. 80 TULPS, con ordinanza ai sensi dell'art. 54 Tuel **autorizza** lo svolgimento dell'incontro di calcio presso lo stadio comunale ... **disponendo** la presenza all'evento dei componenti del Comando Vigili del Comune sotto la direzione e supervisione del Comandante pro tempore ...

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  772



Slide 1: E' possibile utilizzare il personale della Polizia Municipale in straordinario? Quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

773

APLM

SAFETY & SECURITY



Slide 2: THE END. Seconda Parte Seminario di Studio « Safety & Security »

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

APLM

SAFETY & SECURITY

Il costo della Polizia Locale su chi deve gravare ?
Remember ...

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   775



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Dal 2017 il comma 3-bis, articolo 22, del D.L. 50/2017, entrato in vigore il 23/06/2017 e convertito nella Legge n. 96/2017, pone interamente a carico del privato promotore o organizzatore di un evento le spese relative all'impiego di personale della Polizia locale e stradale impiegato nella sicurezza. Inoltre, dispone che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di Polizia locale in occasione di questi eventi non siano considerate nel calcolo degli straordinari del personale.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   776

«3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

La disposizione esisteva anche in precedenza in quanto la **lettera c-bis), articolo 3, del D.L. 119/2014**, disponeva la destinazione di una **quota non inferiore all'1% e non superiore al 3% degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti** e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi al finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. In particolare, alla copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

L'intervento **ora è più ampio** perché è volto a escludere che gravino **in qualunque modo** sul bilancio comunale gli oneri di spesa connessi a servizi di Polizia Municipale attivati in seguito alla richiesta da parte di **privati**, per esempio in occasione di :

spettacoli, manifestazioni, competizioni sportive

Peraltro, gli Enti Locali prevedevano l'assunzione di queste spese esclusivamente da parte dei soggetti organizzatori mediante il ricorso alla **stipula di specifiche convenzioni** con riferimento all'articolo 43, comma 3, della L. 449/1997 e all'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



779



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Ora la norma introdotta dal D.L. 50/2017 prevede che **tutte le spese siano necessariamente a carico degli organizzatori**, escludendo che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di Polizia locale in occasione di tali eventi siano considerate nel calcolo degli straordinari del personale e con ciò espressamente sottraendo tali prestazioni ai limiti retributivi previsti dalla legge.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



780



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Le tipologie di servizi di carattere privato effettuati a richiesta di enti o di persone fisiche, previo pagamento, devono intendersi **tutti quelli diretti a regolare il traffico**, sia in caso di **iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino straordinaria affluenza di veicoli**, sia in caso di richieste di privati, singoli o associati, intese a ottenere la regolamentazione del traffico rispetto alle ordinarie modalità, **in occasione di manifestazioni di qualunque natura** o in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità. Si aggiungono i servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



781



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

In tal senso **seguiranno interventi regolatori da parte dei singoli Comuni volti a definire i criteri di calcolo degli oneri a carico degli organizzatori privati, in ragione della complessità dei servizi e del numero di personale da impiegare**. Dovranno essere definite anche le procedure di esame delle richieste e le modalità di risposta.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



782



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

La **questione più delicata** sarà evidentemente quella dell'organizzazione dei servizi laddove le scelte dei comandi potranno contrastare con le richieste degli organizzatori, in quanto, ovviamente, questi ultimi saranno interessati a ridurre l'impatto finanziario dell'impiego di personale della Polizia municipale sugli oneri complessivi di organizzazione dell'evento (anche per evitare di dover riversare tali costi su quelli di vendita dei biglietti) e i vertici della Polizia municipale obbligati a valutare l'idoneità della richiesta per definire un servizio adeguato, attese anche le **responsabilità addebitabili nel caso in cui si verificassero episodi che ne evidenziassero la carenza.**

Prima di pianificare un evento o manifestazione sarà opportuno che gli organizzatori verifichino l'impatto finanziario del costo per l'impiego di personale della Polizia municipale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



783



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale



NOTA

**DL 50/2017 convertito in Legge 21 giugno 2017, n.96 – Art 22 comma 3-bis
ATTIVITA' DI SICUREZZA E FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE NEL
TERRITORIO RICHIESTE DA SOGGETTI PRIVATI**

Riteneo esplicita la previsione contenuta all'art. 22 comma 3-bis del DL 50/2017 convertito in legge 96/2017 circa l'applicabilità della norma riferita a tutte le attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza o la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, disponendo espressamente che le spese del personale per tali iniziative devono essere poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento, sarà oltremodo utile, anche al fine di omogeneità di trattamento, poter avviare una serie di Accordi Quadro con le rappresentanze dei soggetti organizzatori delle iniziative stesse (sportive, culturali, di spettacolo, ecc..) nonché con le rappresentanze dei soggetti di natura commerciale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



784



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

aran
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGIZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
TRIENNIO 2016 - 2018

Il giorno 21 febbraio 2018, alle ore 03,05, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  785



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

TITOLO VI
SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE

Art. 56-bis
Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano al personale della polizia locale.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  786



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Art. 56-ter
Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato

1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall'art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.

2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  787




Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999 e all'art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art.14 del CCNL dell'1.4.1999.

4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  788



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

La normativa di riferimento sulle prestazioni di lavoro straordinario presso l'ente locale sono contenute :

- ❖ dall'art. 14, comma 4, CCNL 14 settembre 2000;
- ❖ dall'art. 38, CCNL 14 settembre 2000;
- ❖ dall'art. 5 commi 1 e 4, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

Sono, però, esclusi dall'ambito di applicazione di quest'ultimo D.Lgs. le attività operative specificamente istituzionali della Polizia locale e, in particolare, quelle svolte per la prevenzione e la repressione delle violazioni al codice della strada, quelle di pubblica sicurezza, quelle di polizia giudiziaria, di polizia commerciale, di polizia amministrativa, quindi le attività operative e non d'ufficio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



789



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Il limite contrattuale delle 180 ore non può in alcun modo essere superato; questo vale per tutti i lavoratori, compresi gli appartenenti al Corpo di Polizia locale.

Le uniche deroghe sono quelle che le norme espressamente prevedono. In particolare, l'art. 39, CCNL 14 settembre 2000 stabilisce che non concorre ai fini del limite di cui sopra il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, né quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



790



Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Altra deroga è quella dettata dall'art. 38, comma 3, CCNL 14 settembre 2000 che consente, per esigenze eccezionali e in relazione alla sola attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali il superamento del limite contrattuale; tale possibilità, che va comunque contrattata con le organizzazioni sindacali, è limitata a un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico dell'ente.

Ulteriore condizione è che deve essere mantenuto il limite complessivo delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario.

Nel caso in esame, la situazione indicata nel quesito dal gentile lettore potrebbe ricadere in un evento straordinario imprevedibile; bisognerebbe entrare nel merito su quali sono le scadenze previste da norme di legge che possono comportare, qualora non rispettate, anche lo scioglimento del consiglio comunale

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



791



**Per gli eventi ai quali
il Comune concede il
patrocinio ?**

**Per gli eventi organizzati dal
Comune lo straordinario
deve quindi gravare su un
fondo dedicato extra monte
ore straordinario ?**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



792



E' il caso quindi di costituire un capitolo specifico che vada a finanziare tali servizi a pagamento ?

E' possibile utilizzare i fondi dell'art. 208 ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   793



Il limite delle 180 ore può essere superato ?

L'adesione allo straordinario è facoltativa o obbligatoria ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   794



Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018




Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

NOTA INTERPRETATIVA SULLA ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di condividere l'allegata nota interpretativa sull'attuazione dell'articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario della Conferenza
Marcella Castrorova

Il Ministro dell'Interno
Sen. Matteo Salvini

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  795




Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

PREMessa

L'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", come inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, dispone che, a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia strada e necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. La norma dispone, altresì, che in sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  796



Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

Si rileva preliminarmente che la puntuale definizione ed elencazione delle manifestazioni escluse dall'obbligo di corresponsione delle spese, attesa la piena autonomia gestionale-amministrativa degli Enti locali, debba essere effettuata, in sede regolamentare, dalle Amministrazioni locali.

Ciò premesso, ai fini della corretta applicazione dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a titolo indicativo, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine di orientare gli Enti locali nell'applicazione della disposizione. In considerazione della perimetrazione abbastanza ampia dell'espressione "attività e iniziative di carattere privato", richiamata dall'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017, sicuramente sono annoverabili nell'ambito di tale nozione quelle prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative.

La valutazione, invece, di escludere dall'applicabilità della norma *de quo* anche le manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata destinatari di contributi (consentiti o previsti espressamente dalla legge) o di patrocinii ovvero di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale all'evento da parte dell'amministrazione pubblica interessata (ad esempio, quando l'ente risulta co-organizzatore o promotore di un evento), deve essere rimessa esclusivamente alle Amministrazioni locali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



797



Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

anche in relazione alla rigida normativa alla quale sono sottoposte in materia di concessione dei contributi pubblici (art. 12, comma 1, della legge n. 241/1990) e delle sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, della legge n. 122/2010).

Per quanto concerne l'individuazione puntuale sul piano oggettivo della tipologia di servizio da rimborsare, si conviene che non rientrino nell'alveo di applicazione della disposizione le attività che sono svolte dai corpi e servizi di polizia locale nel campo delle funzioni pubbliche propriamente dette, la doverosità del cui esercizio sia chiaramente incompatibile con una traslazione dei relativi oneri a carico del privato cittadino.

In questi termini, si esclude che la disposizione in argomento si applichi allo svolgimento di compiti connessi al regolare svolgimento delle manifestazioni e riunioni pubbliche *stricto iure*, tra le quali possono essere ricomprese anche le cerimonie religiose ed i cortei funebri (art. 25, 26 e 27 del TULPS).

Le previsioni dell'art. 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50/2017, risulterebbero, quindi, circoscritte ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico.

Sono da escludere le spese sostenute per lo svolgimento delle attività richieste nell'ordinanza di pubblica sicurezza, con la quale viene disposto l'impiego del personale della polizia municipale munito della qualifica di agente di PS, quale ausiliario nelle operazioni di pubblica sicurezza, mentre possono essere fatte rientrare tra le spese a carico del soggetto organizzatore privato soltanto quelle sostenute dal Comune per i compiti di sicurezza stradale e polizia stradale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



798



Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

Si rileva che, in ordine alla modalità di quantificazione dell'orario di lavoro svolto dagli agenti della polizia locale per garantire la sicurezza stradale con riferimento all'evento/manifestazione organizzato da soggetti privati, può essere considerato tutto il servizio prestato, ordinario ed eventualmente aggiuntivo.

Si chiarisce che le risorse introitate dall'Ente locale ed erogate al personale della polizia municipale in attuazione dell'art. 22, comma 3-bis più volte richiamato, essendo neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle diverse disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale, quali, ad esempio, l'art. 1, commi 557-557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l'art. 23 comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

La disciplina delle modalità di pagamento delle somme a carico del soggetto organizzatore/promotore interessato è rimessa alla potestà regolamentare degli Enti locali, inclusa la possibilità di richiedere in anticipo o a consuntivo tali somme.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



799



Deliberazione n. 123/2018/PAR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



800





NOTA DI INDIRIZZI
PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
sottoposte a regime autorizzatorio da parte del Comune
(Applicazione Direttiva Piantedosi 18 luglio 2018)

ANCI Emilia Romagna – Ottobre 2018

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   801



I Dispositivi di Protezione Individuale

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   802



I Dispositivi di Protezione Individuale

Con il termine **dispositivi di protezione individuale** (acronimo **DPI**) si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, sia in ambito domestico, sia in ambito sportivo, sia in ambito ricreativo e, ovviamente, in campo lavorativo.

D.Lgs. n. 475/1992

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



803



I Dispositivi di Protezione Individuale

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, **stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che è tale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)**

Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'utilizzo dei DPI solo quando l'adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all'eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



804



I Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI devono:

- ❖ essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro
- ❖ essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore
- ❖ tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



805



I Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:

- ❖ **I categoria:** dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi - autocertificati dal produttore
- ❖ **II categoria:** tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
- ❖ **III categoria:** dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



806



I Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un **manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.**

Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l'operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l'operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi, poi, il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al fine di evitare l'insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



807



I Dispositivi di Protezione Individuale

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- ❖ effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- ❖ individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- ❖ valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- ❖ aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



808



I Dispositivi di Protezione Individuale

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, **individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:**

- ❖ entità del rischio;
- ❖ frequenza dell'esposizione al pericolo;
- ❖ caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- ❖ prestazioni del DPI.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



809



I Dispositivi di Protezione Individuale

Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'art. 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 76.

Il datore di lavoro:

- ❖ **mantiene in efficienza i DPI** e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- ❖ **provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti**, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- ❖ **fornisce istruzioni** comprensibili per i lavoratori;
- ❖ **destina ogni DPI ad un uso personale** e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



810



I Dispositivi di Protezione Individuale

- ❖ **informa preliminarmente il lavoratore dei rischi** dai quali il DPI lo protegge;
- ❖ **rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni** adeguate su ogni DPI;
- ❖ **stabilisce le procedure aziendali** da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- ❖ **assicura una formazione adeguata e organizza**, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- ❖ **per ogni DPI** che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- ❖ **per i dispositivi di protezione dell'udito.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



811



I Dispositivi di Protezione Individuale

Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74. Definizioni

1. Si intende per **dispositivo di protezione individuale**, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. **Non costituiscono DPI:**
 - a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
 - b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 - c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
 - e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
 - f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
 - g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



812



I Dispositivi di Protezione Individuale

DVR
Documento Valutazione Rischi

Previsione nel Documento di Valutazione dei Rischi del pericolo, in conseguenza del quale utilizzare i DPI

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   813



D.M.15/2/2017 « Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni »

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   814



Rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni

Il D.M.15/2/2017 « Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni » : destinazione dei proventi (50% Stato e 50% Comuni), campagne di informazioni nazionali e locali, installazione dei raccoglitori nelle strade, nei parchi e zone di aggregazione

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



815



Rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni

Legge 28 dicembre 2015 n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» - Modificato d.lgs. n.152/2006 - art. 232-bis

Rifiuti di prodotti da fumo

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **attuano campagne di informazione;**
3. **E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



816



Rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni

Legge 28 dicembre 2015 n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» - Modificato d.lgs. n.152/2006 - art. 232-ter
(Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione in controllata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, **è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



817



Rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni

Legge 28 dicembre 2015 n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» - Modificato d.lgs. n.152/2006
255. Abbandono di rifiuti


- 1-bis – **Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



818



Occupazione del suolo pubblico

Legge 15-7-2009 n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Art. 3

Comma 16 – Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del cds, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extra urbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni

Comma 17 - Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



819



Inquinamento Acustico



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



820



Inquinamento Acustico

Le problematiche causate dagli esercizi pubblici sono una delle maggiori sfide che la Polizia Locale deve, soprattutto nella stagione estiva:

- **Disturbo della quiete procurato** (due ipotesi) :
 - ❖ Da impianti di diffusione sonora
 - ❖ Dai clienti che spesso stazionano per strada
- **Intralcio alla viabilità** sia pedonale che veicolare
- **Insudiciamento della sede stradale** con abbandono indiscriminato di bicchieri di carta, bottiglie vuote e altri rifiuti

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



821



Inquinamento Acustico

Il nostro ordinamento è composto da una normativa di settore molto ampia ma soprattutto lacunosa

❑ Difficoltà di controbilanciare interessi diversi e contrastanti:

- ✓ Esigenze dei residenti: diritto al riposo e alla quiete
- ✓ Esigenze delle attività imprenditoriali: diritto a sviluppare attività economiche che abbiano capacità di attrarre clienti

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



822

Diritto alla Salute

Diritto alla Libertà Economica

Art. 32 Costituzione

Art. 41 Costituzione

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

www.Pielosrazy.com

823



Inquinamento Acustico

Codice Penale Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante **schiamazzi** o **rumori**, ovvero **abusando di strumenti sonori** o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo **strepiti di animali**, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro .
2. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro **a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso** contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY

824



Inquinamento Acustico

Codice Penale Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

- ❖ **Reato di tipo contravvenzionale** concernente la polizia di sicurezza (libro III, Titolo I, Capo I) – il fine è la tutela della tranquillità dei cittadini
- ❖ **Oblazionabile con art. 162 – bis** (primo comma) e **art. 162** (secondo comma) **del c.p.**
- ❖ **L'art. 659 prevede due distinte ipotesi di reato che possono anche concorrere tra loro:**
 - **Comma 1** – il disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone
 - **Comma 2** – l'esercizio di mestieri rumorosi in dispregio delle prescrizioni di legge o dell'Autorità

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



825



Inquinamento Acustico

Codice Penale Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

- Comma 1** – il disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone
- ❖ Questo reato si concretizza quando sono posti in essere schiamazzi o rumori (grida, fischi, strepiti ecc..) ovvero abusi di strumenti sonori (radio, strumenti musicali ecc..) e acustici o con strepiti di animali
 - ❖ Il rumore deve essere tale da poter procurare disturbo ad un numero indeterminato di persone anche se poi è una sola persona che se ne lamenta
 - ❖ È un **reato di pericolo** è sufficiente che si dimostri che la condotta tenuta è idonea a disturbare una pluralità di persone
 - ❖ Per accertare il reato non necessariamente devono essere utilizzati strumenti fonometrici, essendo sufficienti gli atti di polizia giudiziaria (art. 354 c.p.p.)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



826



Inquinamento Acustico

Codice Penale Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Comma 1 – esercizio di mestieri rumorosi in dispregio delle prescrizioni di legge o dell'Autorità

- ❖ Questo reato si concretizza quando si esercita in maniera illegittima un mestiere o una professione di per sé rumoroso
- ❖ È un reato di mera condotta
- ❖ Il mestiere, di per sé rumoroso, non viene esercitato nel rispetto degli limiti imposti dalla legge o dall'Autorità
- ❖ È una norma in bianco – il precetto deve essere individuato nella disposizione normativa o nella prescrizione posta per l'esercizio dell'attività

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



827



Inquinamento Acustico

Il rumore negli esercizi pubblici

- ❖ L'attività di somministrazione **NON** costituisce mestiere di per sé rumoroso
- ❖ Nel caso in cui da essa derivi un disturbo alla quiete pubblica si integra la fattispecie contravvenzionale prevista dal primo e non dal secondo comma dell'art. 659 c.p.
- ❖ Con la conseguenza che il giudice non deve valutare il superamento dei livelli di rumorosità indicati in tabelle predeterminate dalla legge, **ma soltanto accertare che, in concreto, i rumori prodotti superino la normale tollerabilità (Cassazione, sez. I, 4/4/2001)**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



828



Inquinamento Acustico

La responsabilità del gestore

- ❖ È ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 cod. pen., per i continui schiamazzi e rumori provocati, con disturbo delle persone, dagli avventori di un bar, il gestore del medesimo
- ❖ La qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta anche l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento (attuazione dello "ius excludendi", ricorso all'autorità, ecc.) per impedirne l'attuazione e la prosecuzione. (Cassazione sent. n. 7980 del 24-08-1993)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



829



Inquinamento Acustico

Il problema dell'individuazione del soggetto responsabile dell'illecito di cui all'art. 666 c.p., consente di affrontare ora quello, ancor più interessante sotto il profilo operativo, dei possibili profili di responsabilità del gestore di un pubblico esercizio per fenomeniche di **disturbo astrattamente riconducibili all'ipotesi di reato di cui, per quanto sopra detto, al comma 1 dell'art. 659 c.p.**

È ormai noto **l'orientamento giurisprudenziale che ha inteso individuare appunto nel soggetto di cui sopra il responsabile anche del disturbo cagionato dagli avventori del locale medesimo.**

Si tratta di orientamento risalente nel tempo e tuttavia tornato di recente attualità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



830



Inquinamento Acustico

Già in Cassazione, sez. VI, n. 7980 del 1993 si affermava la **responsabilità del gestore di un bar in relazione al reato di cui all'art. 659, comma 1, Codice Penale per i ripetuti schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso che arrecavano, appunto, disturbo ai vicini** .

Qualche passo tratto da una delle motivazioni di suddette sentenze può essere illuminante in proposito: « **Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, Codice Penale, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza** ».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



831



Inquinamento Acustico

E ancora : « **Legittimamente il gestore di un pub è stato ritenuto colpevole del reato di cui al comma 1 dell'art. 659 Codice Penale, sia per l'abuso nell'utilizzazione dei mezzi di esercizio del suo mestiere, sia per l'effusione di rumori e musica ad alto volume fino all'alba, sia infine per gli schiamazzi ed i rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, essendo suo dovere impedire condotte contrastanti con le norme relative alla polizia di sicurezza, mediante il ricorso all'Autorità** ».

Come si vede, il giudice penale non fa ricorso ad una sorta di inammissibile responsabilità per posizione del gestore, che sarebbe ovviamente in contrasto con il principio di necessaria soggettività del reato, ma individua in capo allo stesso **una specie di colpa in vigilando in relazione all'obbligo di attivarsi per evitare, se del caso rivolgendosi alle forze dell'ordine competenti, la fenomenica di disturbo**. Stessi presupposti sono posti a base dei rimanenti rimedi in questo caso di diritto amministrativo a disposizione dei comuni per ovviare alle relative problematiche.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



832



Inquinamento Acustico

Il gestore del bar non è responsabile degli schiamazzi esterni al locale se il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avviene all'esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario fornire elementi atti ad evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verifica dell'evento. Per cui, il titolare del locale che si è attivato con cartelli rivolti ai clienti per chiedere di evitare rumori molesti non può essere considerato responsabile per gli schiamazzi fatti all'esterno.

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza n. 9633/15; depositata il 5 marzo 2015.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



833



Inquinamento Acustico

Condannato il gestore della pizzeria per gli schiamazzi dei clienti

La Corte di Cassazione torna ad affermare la punibilità ai sensi dell'art. 659, comma 1 del Codice Penale del gestore di un pubblico esercizio che non si adoperi per impedire rumori e schiamazzi da parte dei propri clienti con disturbo per la quiete pubblica.

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza n. 30189/17; depositata il 16 giugno 2017.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



834



Inquinamento Acustico

Movida rumorosa - 13 Ottobre 2017

Comune di Brescia condannato a risarcire i residenti

La causa civile è iniziata 3 anni fa. Il giudice Chiara D'ambrosio, in tempi record, alla fine ha dato ragione al ricorrente imponendo al Comune di versargli **50 mila euro come risarcimento per danni biologici e patrimoniali.**

Il risarcimento è dovuto «a causa del rumore antropico per gli schiamazzi di avventori di alcuni locali che stazionano nei pressi dei locali su suolo pubblico».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



835



Inquinamento Acustico

Movida rumorosa - 13 Ottobre 2017

Comune di Brescia condannato a risarcire i residenti

«È innegabile che l'ente proprietario della strada da cui provengono le immissioni denunciate debba provvedere ad adottare le misure idonee a far cessare dette immissioni. Deve quindi essere ordinata al comune convenuto la cessazione immediata delle emissioni rumorose denunciate mediante l'adozione dei provvedimenti opportuni più idonei allo scopo».

Per il giudice, «vi è stata una carenza di diligenza da parte del comune convenuto a far cessare le immissioni di rumore, ovvero a riportare dette immissioni entro la soglia di tollerabilità».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



836

Come fare per arginare il fenomeno della movida ?

Senza dubbio l'intervento di liberalizzazione degli orari amplia a dismisura il problema dell'inquinamento acustico prodotto in orario serale e notturno dalle attività commerciali ed in particolare dagli esercizi di somministrazione che ormai da anni si sono votati alla *movida* mettendo in seria difficoltà **le amministrazioni comunali che da un lato vogliono agevolare le attività d'impresa dall'altro sono tenute a tutelare i cittadini nel riposo, almeno notturno.**



Una prima risposta al problema va ricercata nella [Circolare del 28 Ottobre 2011 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico](#) che **ammette l'adozione di provvedimenti «adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela».**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



837



Come fare per arginare il fenomeno della movida ?

Si rammenta infatti che:

- la stessa direttiva Bolkestein (art. 16, comma 3) prevede che "allo Stato membro (...) non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da **motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente**, e in conformità del paragrafo 1" (**non discriminatori, necessari e proporzionati**);
- nell'ambito di una normativa degli orari degli esercizi pubblici già liberalizzata, **la giurisprudenza ha ammesso limiti orari per motivi di ordine pubblico** (es: TAR Bologna 53/2008; TAR Veneto 3708/2007 ecc..) - **Prevalenza del diritto alla salute rispetto agli interessi di natura economica**;
- il Sindaco ha il potere di modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi adottando **provvedimenti contingibili ed urgenti**. In particolare **i Sindaci possono emanare ordinanze dirette a fissare limiti all'apertura serale degli esercizi pubblici, per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela del diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano.**



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

838



Inquinamento Acustico

Immissioni sonore illecite

La Corte di Cassazione con sentenza n. 16408 del 4 luglio 2017 ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio **danno biologico provocato da immissioni sonore oltre la normale tollerabilità.**

Il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



839



Limitazioni all'Apertura dei Pubblici Esercizi

E' legittimo il provvedimento del Comune di Torino che, per la limitata durata di un anno, decide in una particolare zona, di inibire l'apertura di nuovi PE. Ciò in quanto il lasso di tempo consente di realizzare un ragionevole bilanciamento tra le opposte esigenze, in quanto quegli imprenditori che non hanno avuto la possibilità di insediarsi per effetto del divieto potranno comunque realizzare il proprio intento entro un lasso di tempo ragionevole, una volta venuto meno il divieto stesso. Il principio è stato enunciato dal **Tar Piemonte**, con la Sentenza 470 depositata il 14 marzo 2014.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



840



Limitazioni all'Apertura dei Pubblici Esercizi

SOMMINISTRAZIONE E DISTURBO QUIETE PUBBLICA

Qualora nei pressi di un pubblico esercizio siano documentate ripetute lamentele e siano effettuati sopralluoghi dalla forze di polizia, **se il disturbo è provocato ai residenti dal permanere di avventori nei pressi dell'esercizio, è legittima ordinanza sindacale che fissa particolari orari.** Non trattandosi di rumori continui o con picchi sonori, come quelli derivanti ad esempio da macchinari, non appare necessario il rilievo con fonometro.

Consiglio di Stato Consiglio di Stato sez. I 15/11/2016 n. 2381

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



841



DPCM 05/12/1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



842

Come fare per arginare il fenomeno della movida ?

La norma che ci può dare una mano è l'art. 8 della [Legge 26 ottobre 1995, n. 447](#) - **Legge quadro sull'inquinamento acustico**, la quale prevede che **su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico** relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) **discoteche;**
- d) **circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;**
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. **3.**



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



Chi firma eventuali ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore ?

Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente **il sindaco**, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono **ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.**
Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

844



Legge 26 Ottobre 1995, n. 447

Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico

...

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i **competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:**

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



845



Legge 26 Ottobre 1995, n. 447

Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico

...

4. **Le domande per il rilascio di concessioni edilizie** relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, **nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.**

...

6. **La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4** del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), **deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.**


Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



846

Contingibili ed urgenti ?



Definizione giurisprudenziale di contingibilità e di urgenza dei provvedimenti *extra ordinem*, cioè da adottare quando l'ordinamento non prevede certe prescrizioni e doveri.


"Contingibile", termine arcaico usato oramai solamente nel diritto pubblico, deriva dal latino *cum tangere* il quale indica un **evento imprevedibile**. Di conseguenza, nel diritto tali atti devono essere straordinari rispetto alle leggi e norme ordinarie ed esso deve coniugarsi **con l'urgenza; poiché per far fronte ai relativi problemi causati da eventi eccezionali, non esistono regole già predisposte**. In più, i corrispondenti decreti contingibili ed urgenti **devono essere a tempo determinato e circoscritti nella fattispecie disciplinante**.



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   847



Legge 447/95 – Art. 10 - Sanzioni



Ai sensi dell'art. 10 della Legge 26/10/1995, n. 447 l'inosservanza al presente provvedimento legittimamente adottato dall'Autorità competente costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 2.000 a € 20.000.




Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   848




Le violazioni alle disposizioni di una eventuale Ordinanza Comunale e/o Regolamento Comunale che disciplini la materia dei rumori molesti costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca dell'atto abilitativo ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. il quale testualmente dispone :

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 849


D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227
"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"

Il regolamento disciplina anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv ecc.. ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l'art. 4 del decreto, recante "Semplificazione della documentazione di impatto acustico" dispone che **ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8/2 comma della legge 26 ottobre 1995, n. 447.** Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (legge 447/1995) qualora non vengano superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 850



Inquinamento Acustico

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41.

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

DIRETTIVA 2000/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2000

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  851




Inquinamento Acustico

Il D.Lgs. 41/2017 mira a prevenire possibili procedure di infrazione nei confronti dell'Italia recependo la Direttiva 2000/14/CE sulle macchine rumorose, operanti all'aperto, importate da Paesi extra Ue e sprovvisti di marcatura CE. Si razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all'aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all'utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione. Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) maggiori poteri di accertamento e verifica.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  852



Inquinamento Acustico

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42.

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

DIRETTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2002
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



853



Inquinamento Acustico

Il D.Lgs. 42/2017 disciplina la figura professionale di tecnico competente in materia di acustica, modificando la Legge 447/1995 e armonizza la normativa sulla gestione del rumore ambientale agendo sul D.lgs. 194/2005.

Si armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, con l'obiettivo specifico di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell'Italia in materia di rumore ambientale, **operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d'azione, assicurando nel contempo anche l'informazione del pubblico.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



854



Inquinamento Acustico

L'intervento normativo, inoltre, risolve in modo definitivo alcune criticità, riguardanti in particolare l'applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell'impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell'inquinamento derivante dal rumore per la salvaguardia della popolazione.

Infine **si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



855



Inquinamento Acustico

Il Capo VI (articoli da 20 a 25) intende dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera f) della Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013-bis), relativo **all'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica** ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. **La predetta professione rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi, regolamentate dalla Legge n. 4 del 2013.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



856



Modifiche all'art. 10 della Legge 447/1995

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 2, comma 1, fissati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

857



Modifiche all'art. 10 della Legge 447/1995

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro

Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

858


Art. 659 Codice Penale Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone			
Trasgressione	Norma Violata	Autorità Competente	Sanzione
Per avere, mediante schiamazzi o rumori (ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepito di animali) disturbato le occupazioni o il riposo delle persone (ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici)	Art. 659, comma 1, del Codice Penale	Tribunale Ordinario	Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 309,00 Obiabile ex art. 162 - bis del Codice Penale
Per non avere rispettato, nell'esercizio di una professione o mestiere rumoroso, le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità, disturbando il riposo o l'occupazione delle persone	Art. 659, comma 2, del Codice Penale	Tribunale ordinario	Ammenda da € 103,00 a € 619,00 Obiabile ex art. 162 - bis del Codice Penale

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   859



Attività di Pubblico Spettacolo

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   860

Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222
di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 07/08/2015, n. 124

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   861



AGGIORNAMENTO

Le modifiche introdotte alla legge 07/08/1990, n. 241 dalla legge 07/08/2015, n. 124

- La SCIA alla luce delle modifiche introdotte alla legge 07/08/1990, n. 241 dalla legge 07/08/2015, n. 124
- **Sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo - Art. 21 – quater legge 07/08/1990, n. 241**
- Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici - Art. 17-bis Legge 07/08/1990, n. 241
- **Cosa succede se l'Amministrazione non interviene nel termine di 60 giorni (30 giorni per la SCIA edilizia)**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   862



AGGIORNAMENTO

Le modifiche introdotte alla legge 07/08/1990, n. 241 dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2016 n. 126

- Viene inserito l'art. 18-bis - Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
- Vengono apportate ulteriori modifiche all'art. 19
- Viene inserito l'art. 19-bis - Concentrazione dei regimi amministrativi
- Vengono modificati gli artt. 20 – 21 e 29

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



863



Riferimenti Normativi

Legge

7 Agosto 1990



Legge sul procedimento amministrativo



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



864

Le modifiche introdotte alla legge
07/08/1990, n. 241 dalla legge
07/08/2015, n. 124

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

865




Capo IV – Semplificazione dell'azione amministrativa

- Art. 18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
- Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività SCIA
- Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata


866



Art. 18-bis - Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni **è rilasciata immediatamente**, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'art. 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata A.P.L.M. SAFETY & SECURITY 868



Art. 18-bis - Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli artt. 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



869



Art. 19 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività


1. **Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato**, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale **per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato ...**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



870



con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



871



La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli [articoli 46 e 47](#) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



872



tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, **ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica**; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



873



2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, **anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2**, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Quindi anche nel caso di attività soggetta a SCIA per l'esercizio della quale sarebbero necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche che vengono ora ricomprese in un'unica SCIA che l'interessato presenta al SUAP

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



874



3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, **nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma**, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. **Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente**, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere ~~disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e~~ prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. **In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

Soppresse 875




Modifica ai sensi del D.Lgs. 30/06/2016 n. 126

Ora la sospensione dell'attività è prevista nei seguenti casi

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 876



Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo (*entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione*), che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



877



4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, **l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.**

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



878



[5.] Abrogato

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



879



6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.

Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



880



Art. 19-bis – Concentrazione dei regimi amministrativi

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, *di regola telematico*, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. *Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.*

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



881



Art. 19-bis – Concentrazione dei regimi amministrativi

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, *di regola telematico*, al quale presentare la SCIA, anche in caso di

La SCIA va sempre presentata al SUAP

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



882



Art. 19-bis – Concentrazione dei regimi amministrativi

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, **almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis**, di eventuali proposte

Termine di 60 giorni comma 3

Ridotto a 30 giorni per la SCIA edilizia – comma 6 bis

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

883



Art. 19-bis – Concentrazione dei regimi amministrativi

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, **l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza**, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



884



Art. 20 - Silenzio assenso

Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi **il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



885



Art. 20 – Silenzio Assenso

2. L'amministrazione competente può indire, **entro trenta** giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una **conferenza di servizi** ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. **Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,** l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



886



Art. 20 – Silenzio Assenso

4. **Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti** il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio Ministri, su proposta del Ministro funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



887



Art. 21 – Disposizioni sanzionatorie


Con la segnalazione o con la domanda di cui agli artt. 18 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. **In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



888



Art. 21 – Disposizioni sanzionatorie

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli artt. 19 e 20.

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



889



Sportello Unico Attività Produttive
D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



890



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) **rappresenta lo strumento esclusivamente telematico voluto dal legislatore per assumere il ruolo di unico interlocutore tra l'Impresa e la Pubblica Amministrazione.** Il DPR 160/10 lo definisce come: "unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento" (art. 1). Il SUAP risulta essere l'unico punto di accesso, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



891



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Cosa fa il SUAP

Il Suap consente di poter avviare l'impresa in un solo giorno, assolvendo a tutte le procedure previste per lo start-up d'impresa. **Nello specifico il Suap:**

- ❖ svolge compiti di **coordinamento con gli Uffici interni dell'ente destinatario del procedimento amministrativo e con gli Enti esterni (A.s.l., A.r.p.a.c., Vigili del Fuoco, etc.)** coinvolti nelle varie fasi e a diverso titolo nell'ambito dello stesso;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



892



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

- ❖ **agisce secondo modalità telematiche**, avvalendosi di strumenti tecnologicamente innovativi, quali un proprio portale (impresainungiorno.gov.it), la posta elettronica certificata – P.E.C., la firma digitale, il protocollo informatico, in grado di conferire rapidità nelle risposte, trasparenza e tracciabilità dei procedimenti trattati;
- ❖ **comunica all'utente impresa/intermediario** gli esiti della presentazione dell'istanza, consentendo così l'avvio certo d'impresa;
- ❖ **provvede, attraverso il portale, alla gestione dei procedimenti**, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato ed il pagamento dei diritti e delle imposte.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



893



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Quali procedimenti attuare tramite il SUAP

Attraverso il SUAP possono essere gestiti due procedimenti:

- ❖ **Automatizzato**: nei casi in cui l'avvio di un'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990: l'impresa può iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.
- ❖ **Ordinario**: nei casi in cui l'impresa debba presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione: l'attività di produzione di beni/prestazione di servizi potrà quindi iniziare solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



894



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Chi gestisce il SUAP

Le funzioni del SUAP possono essere esercitate:

- ❖ **direttamente dai comuni** che si sono accreditati al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in forma singola o associata (comuni accreditati);
- ❖ **tramite la Camera di Commercio** territorialmente competente in caso di delega da parte dei comuni (comuni deleganti).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



895



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Come inviare una SCIA

Se non vi sono adempimenti di pertinenza anche del Registro Imprese ma la denuncia riguarda unicamente il SUAP, **la SCIA può essere presentata utilizzando il portale impresainungiorno.gov.it** attraverso i seguenti passaggi:

- ❖ Verificare che il Comune di riferimento sia accreditato, delegante o silente consultando il portale impresainungiorno.gov.it. Questa prima verifica è fondamentale per individuare il corretto canale di trasmissione con cui inviare la segnalazione

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



896



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

- ❖ se il Comune è tra quelli accreditati, per poter inviare la SCIA è necessario collegarsi sul portale del SUAP del Comune di riferimento;
- ❖ se il Comune è tra quelli in delega alla Camera di Commercio territorialmente competente, la SCIA è inviata attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



897



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il **SUAP** quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 26/03/2010, n. 59.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



898



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati **sono presentati esclusivamente in modalità telematica**, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, **al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



899



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

3. In conformità alle modalità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, **il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



900



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



901



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il **SUAP** quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 26/03/2010, n. 59.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



902



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati **sono presentati esclusivamente in modalità telematica**, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, **al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



903



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

3. In conformità alle modalità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, **il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



904



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Art. 3 - Il portale «impresainungiorno»

1. Il portale:

- a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
- b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



905



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160


- d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'articolo 1, lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
- e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



906



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Art. 4 - Funzioni e organizzazione del SUAP

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, **ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



907



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

Art. 5 - Presentazione ed effetti delle segnalazioni ed istanze

1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), **la segnalazione è presentata al SUAP.**

2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, **il quale rilascia la ricevuta** con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



908



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7/8/1990, n. 241.

4. **Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti,** in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



909



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

6. **Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



910



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la ricevuta di cui al comma 4, **costituisce titolo autorizzatorio** ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



911



D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160

8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, **il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



912



Procedimento Informatico

Art. 5, comma 4, DPR 160/2010
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta

Art. 19, comma 2, legge 241/1990
A seguito di tale rilascio, il richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata


913




D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104

Art. 31 Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

1. **Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo** e negli altri casi previsti dalla legge, **chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.**
2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata


914



Quali sono le competenze del SUAP ??

Quali i settori in cui è obbligatorio rivolgersi al SUAP ??



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  915



MINISTERO
P. S. N. 146



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione
e la qualità della regolazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
MSM 0000465 P-4.34.11
del 19/06/2012



6065987

Circolare ad oggetto : DPR 160/2010 : Chiarimenti in merito alle competenze del SUAP



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  916



In conclusione, ad avviso dello scrivente Ufficio, conformemente al quadro normativo esistente, nei procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, d.P.R. n. 160/2010, il SUAP coordina le diverse fasi procedurali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le altre amministrazioni coinvolte, che esercitano le rispettive competenze all'interno del procedimento unico gestito dal SUAP.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è **individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi**, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



917



Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

...

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 eseguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



918



... Si conferma, in proposito, il ruolo di coordinamento riconosciuto al SUAP sin dalla prima giurisprudenza costituzionale in materia (**Corte Costituzionale n. 376 del 2002**), in base alla quale la disciplina ad esso inerente è stata configurata: *«una sorta di 'procedimento di procedimenti': cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto (...). Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti»*.


Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



919





Le
manifestazioni
temporanee
sono escluse
dal SUAP ?

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



920



Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la Sentenza 16/06/2009 n. 3897 ha sovvertito non solo la decisione in primo grado del Tar Lazio Roma, Sezione III 29 luglio 2008, n. 7591, **ma un intero filone giurisprudenziale ed interpretativo, ancora imperniato sulla concezione di impresa derivante dal codice civile e, di conseguenza, portato a ritenere che i soggetti senza scopo di lucro, in quanto privi di uno dei requisiti soggettivi propri dell'impresa commerciale, come tali non possano partecipare alle gare d'appalto, neanche se possano svolgere attività commerciali accessorie alla propria.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



921



Gli enti del terzo settore, quando organizzano manifestazioni temporanee, sono soggette al SUAP :

La giurisprudenza comunitaria ha affermato che per «**impresa**», pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (Sentenza Corte di giustizia 1.7.2008, causa C-49/07, e richiami ivi indicati).

Costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte di giustizia 10.1.2006, causa C-222/04 relativa a una fondazione bancaria che sia stata autorizzata dal legislatore nazionale a effettuare operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi sociali, tra i quali anche la ricerca, l'educazione, l'arte e la sanità);

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



922



L'assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un'attività economica possa essere considerato impresa

(Corte di giustizia 29.11.2007, causa C-119/06, relativa a organizzazioni sanitarie che garantiscono il servizio di trasporto d'urgenza di malati e che possono concorrere con altri operatori nell'aggiudicazione di appalti pubblici, a nulla rilevando che i loro collaboratori agiscono a mezzo di volontari ed esse possono presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri concorrenti).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



923



La definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell'ente o l'assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l'offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell'ambito quindi di un'attività di impresa anche quando non sia l'attività principale dell'organizzazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



924



In definitiva : le attività relative a pubbliche manifestazioni, sagre, feste e simili, in cui sono presenti trattenimenti e/o somministrazione, configurano un'attività di servizi, ancorché svolta in forma non principale da soggetti giuridici denominati enti non commerciali di tipo associativo. Questi enti in buona sostanza possono mettere in opera attività commerciali e/o di servizi nei limiti fiscali dettati dall'art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Approvazione del TUIR - Art. 148. Enti di tipo associativo

1. **Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.** Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. **Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici,** compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.
3. ...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



925



Sotto il profilo amministrativo circa la competenza dello sportello unico nella gestione delle stesse, non rileva il fatto che le attività siano svolte in forma principale o marginale secondaria, bensì la configurazione che esse assumono di attività di servizio.

Quindi, ancorché svolte da soggetti non imprenditori, **ma poiché esercitate in forma imprenditoriale con le caratteristiche tipiche dell'attività di impresa, le medesime rientrano tra le attività di cui il SUAP deve farsi carico, al pari di qualunque altra attività produttiva di un bene o di un servizio come da definizione del DPR n. 160/2010.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



926



... **I procedimenti concernenti tutte le attività produttive**, anche quelli inerenti la materia ambientale, **devono essere coordinati, in coerenza con la normativa comunitaria e statale vigente, con quanto disposto dal D.P.R. n. 160 del 2010** ed, in particolare, con il procedimento unico ai sensi dell'art. 7, D.P.R. del medesimo regolamento. ...



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



927



...**In conclusione**, ad avviso dello scrivente Ufficio, conformemente al quadro normativo esistente, nei procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 160/2010, **il SUAP coordina le diverse fasi procedurali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le altre amministrazioni coinvolte, che esercitano le rispettive competenze all'interno del procedimento unico gestito dal SUAP.**



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



928



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   929



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   930

<http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap>

Avvia e segnala on line la tua attività

Seleziona dalla mappa l'ambito territoriale e amministrativo di tuo interesse e trova "il tuo Sportello telematico in 3 click".

Seleziona una regione

Seleziona una provincia

Seleziona un comune

Trova il SUAP

Sportello Unico delle Attività Produttive n° 2632
SUAP di MANIAGO (PN)

RIFERIMENTI E RECAPITI

Indirizzo: PIAZZA ITALIA n.18 33085 - MANIAGO (PN)
Telefono: 0427707236

RESPONSABILE DEL SUAP

Responsabile: CORBA FLAVIA
Indirizzo: PIAZZA ITALIA n.18 33085 - MANIAGO (PN)
Telefono: 0427707254

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 931



Ministero dello Sviluppo Economico | Unificamare | ANCI | ACCESSI AI SERVIZI

www.impresainungiorno.gov.it

L'IMPRESA E IL COMUNE | L'IMPRESA E LA PA CENTRALE | L'IMPRESA E L'EUROPA | NEWS | Help Desk

provincia di RAVENNA

Camera di Commercio Ravenna

Sportello Unico delle Attività Produttive n° 4837
SUAP di ATRIPALDA (AV)

RESPONSABILE DEL SUAP E RECAPITI

Responsabile: **Giannetta Domenico**
Indirizzo: PIAZZA Municipio n.1 83042 - ATRIPALDA (AV)
Telefono: 0825515303

INFORMATI **COMPILA UNA PRATICA**

Il Comune di ATRIPALDA svolge le funzioni di Sportello Unico per Attività produttive avvalorandosi del supporto della CCIAA di RAVENNA, nel rispetto dell'art.4, comma 10-12 del D.U.P.R. 1160/2010.

In questa sezione del portale è possibile consultare l'elenco dei procedimenti di competenza del SUAP, e dunque compilare, firmare e inviare una pratica per l'avvio o l'asservimento di un'attività nel territorio del Comune.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 932



<http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap>

Origine	Tipo	ID Pratica e Richiedente	Adempimenti	Stato	Data Inizio	Ultima Modifica
[SUAP]	[SC]	GR069MET8F330Y-04112018-1824 DEI TRONCI DI GIORDANO GERVASIO	• Nuovo apertura esercizio di commercio al dettaglio di liquori	Da inoltrare	04/11/2018	04/11/2018
[SUAP]	[SC]	FR0048BL3H703M-11032018-2028 FERRARA AMEDEO	• SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA' • Avvisi non SCIA per impianti ed edifici soggetti a Certificato Prevenzione Incendi • Subingresso in attività di commercio al	Da inoltrare	04/11/2018	04/11/2018

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  933



SUAP DEL COMUNE DI _____

SEGNALA	Procedimento
Avvio con SCIA per impianti ed edifici soggetti a Certificato Prevenzione Incendi	SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari (prima manifestazione)	SCIA per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali e eventi locali straordinari
Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CF n. 852/2004	Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CF n. 852/2004 (modello R1)
Comunicazione al Prefetto/Comune del o svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotteria/tombola/pusche o banchi di beneficenza	Comunicazione per lo svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotteria/tombola/pusche o banchi di beneficenza
Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CF n. 852/2004 per fiere, festival e sagre popolari	Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CF n. 852/2004 (modello R1)
Effettuare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)	SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)
Comunicazione alla Prefettura	Comunicazione alla Prefettura
Comunicazione ai Monopoli di Stato	Comunicazione ai Monopoli di Stato
Comunicazione all'ASL - Servizio Veterinario	Comunicazione all'ASL
CHIEDE	Procedimento
Nulla osta allo svolgimento di manifestazione espositiva con attività di cessione/vendita di animali	Richiesta nulla osta allo svolgimento di manifestazione espositiva con attività di cessione/vendita di animali

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  933

SUAP DEL COMUNE DI _____	
SEGNALA	Procedimento
Avvio con SCIA per impianti ed edifici soggetti a Certificato Prevenzione Incendi	SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
CHIEDE	Procedimento
Richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni temporanee	Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale
Nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 I.U.L.P.S)	Domanda rilascio nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 I.U.L.P.S)
Concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense	Domanda di concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense
Richiedere la licenza temporanea ex art. 68 del I.U.L.P.S. per mascherate e sfilate di carri allegorici (in luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stationamento del pubblico, con capienza complessiva superiore a 200 persone)	Domanda per rilascio licenza temporanea ex art. 68 del I.U.L.P.S. per mascherate e sfilate di carri allegorici (in luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stationamento del pubblico, con capienza complessiva superiore a 200 persone)



La SCIA alla luce delle modifiche
introdotte alla legge 07/08/1990, n. 241
dalla legge 07/08/2015, n. 124

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 936



In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge

Entro 60 giorni (30 per edilizia) dalla presentazione della SCIA



Nel caso **non vi siano** dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, o false attestazioni o asseverazioni, **se non è possibile conformarsi**, il dirigente adotta ordinanza motivata di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



937



Caso Pratico

SCIA non firmata digitalmente è :



Quindi non è conformabile

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



938



**A chi ha dato inizio all'attività con SCIA in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in
contrasto con la normativa vigente**

Dal 28 agosto 2015

NON SI APPLICANO

Le sanzioni previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in
difformità di esso

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



939



In caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti richiesti dalla legge

Entro 60 giorni (30 per edilizia) dalla presentazione della SCIA

Nel caso **non vi siano** dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorietà false o mendaci, o false attestazioni o
asseverazioni,

Se è possibile conformarsi, il dirigente

Modifica ai sensi del D.Lgs.
30/06/2016 n. 126

- Con atto motivato invita il privato a provvedere, ~~disponendo la
sospensione dell'attività intrapresa~~ e prescrivendo le misure necessarie
che l'interessato deve adottare entro un termine non inferiore a 30 giorni

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



940



- **Contestualmente avvia il procedimento di divieto di esercizio dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nel caso non avvenga la conformazione**

Se l'interessato NON PROVVEDE nei termini fissati

Il dirigente adotta ordinanza di divieto di esercizio dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



941



Cosa succede se si continua ad esercitare l'attività con SCIA sospesa in attesa della conformazione ?

ESERCIZIO ATTIVITA' CON SCIA INEFFICACE



Si applicano le sanzioni previste per l'esercizio dell'attività senza titolo abilitativo o con titolo sospeso

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



942



Cosa succede in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni ?

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata



943




Art. 21 - Disposizioni sanzionatorie

Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni **non è ammessa** la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Dal 28/08/2015 si applica anche alla SCIA

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata



944



Legge 07/08/1990, n. 241 – Art. 19

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



945



D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 75 (R) - Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, **il dichiarante decade dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



946



D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



947



Chi è un Pubblico Ufficiale?

L'art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di **poteri autoritativi o certificativi.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



948



Chi è un Incaricato di Pubblico Servizio?

Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, **sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.**

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma **caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



949



Atto Pubblico e Pubblico Ufficiale

- **Articolo 2699 del Codice Civile – definizione di atto pubblico**
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”
- **Articolo 2700 del Codice Civile – Efficacia dell'atto pubblico**
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
- **Definizione di pubblico ufficiale (art. 357 codice penale):**
soggetto, pubblico dipendente o privato, che può o deve, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



950

La querela di falso

- **Art. 221 del Codice di Procedura Civile.**

La querela di falso può proporsi, tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.

È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

- **Art. 224 del Codice di Procedura Civile.**

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel Codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente. Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



951



Codice Penale - Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699; c.p. 492, 495], fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità [c.p. 567], **è punito con la reclusione fino a due anni** [c.p. 491] .

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449; c.p. 495], **la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



952



Codice Penale - Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357] l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni [c.p. 29].

La reclusione non è inferiore a due anni:

- 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [c.c. 451; c.p. 483, 567];
- 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 686] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



953



Codice Penale - Art. 489 - Uso di atto falso

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo [c.p. 63].

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



954



In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge

Entro 60 giorni (30 per edilizia) dalla presentazione della SCIA

Nel caso vi siano dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, o false attestazioni o asseverazioni,

NON E' AMMESSA la conformazione dell'attività e dei suoi effetti ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 241/1990, **quindi** :

- ❖ Il dirigente competente adotta ordinanza motivata di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
- ❖ Informativa di reato per falso ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge 241/1990 e dell'art. 483 del Codice Penale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



955



In presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

Accertata la falsità delle dichiarazioni, l'amministrazione pubblica procedente comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza, (ad es.: riformulando una graduatoria), procedendo alle denunce per i reati previsti dalla legge.

Tale comunicazione non ha valore recettizio : la decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente, in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



956



Quando si concretizza il falso documentale ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge 241/1990 ?

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



957



In presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

Il reato è di natura immediata:

La semplice resa delle dichiarazioni o attestazioni false lo configura, a condizione che esse siano riportate negli atti pubblici

La condotta punibile è solo quella dolosa, con esclusione della condotta colposa

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



958



Ai fini della configurabilità del delitto di falsità in atto pubblico mediante autocertificazione, la giurisprudenza ritiene sufficiente la sussistenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza di dichiarare una circostanza non vera. Secondo la **Suprema Corte di Cassazione**, tuttavia, **nel delitto di falso è possibile escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo e quindi del reato *“tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo”***.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



959



Pertanto prima di procedere con l'informativa di reato è opportuno eseguire tutta una serie di indagini comprovanti anche l'eventuale **vantaggio economico che ha spinto il soggetto a dichiarare una situazione non corrispondente al vero**.

In presenza di una residenza fittizia si procederà a:

- comunicare all'ufficio anagrafe l'esito negativo degli accertamenti eseguiti;
- redigere verbale di identificazione ed elezione a domicilio;
- inoltrare la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



960



In presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali richiesti, ex art. 5, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 114/1998, per l'esercizio di attività commerciali omettendo, ancorché il modulo sottoscritto indichi esplicitamente tutte le ipotesi ostantive e tutti gli avvertimenti per il caso di falsità – di avere subito una sentenza di applicazione della pena per delitto (nella specie ricettazione), in quanto le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e, d'altro canto, l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



961



In presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

Qual è il comportamento a cui deve attenersi il responsabile del procedimento quando verifici, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, sulla base di documentazione acquisita agli atti, che un'impresa ha iniziato l'attività economica presentando una SCIA nella quale il titolare / legale rappresentante **ha dichiarato il falso** ?

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



962



In presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

L'art. 21 si applica nel momento in cui si procede con la notizia di reato, disponendo della documentazione che, in modo incontrovertibile, dimostra la sussistenza di una falsa attestazione e vi sia dolo

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



963



In presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

Verifica nei 60 giorni della presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si applica l'art. 21, comma 1

L'art. 21, comma 1, **presuppone una ponderazione da parte dell'ufficio che deve essere necessariamente prudentiale, stanti gli effetti che discendono dalla dichiarazione mendace.**

In caso di falso palese, il responsabile deve dare applicazione alla norma (ad esempio : sospendere, vietare la conformazione, ecc.), senza attendere una sentenza passata in giudicato (che potrebbe intervenire dopo anni, e anche mai, nel caso si prescrivano i termini per l'esercizio dell'azione penale).

Tale attesa, infatti, svilirebbe la ratio della norma che è quella di non consentire la prosecuzione dell'attività in carenza dei presupposti di legge.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



964



In presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

Se l'esito del processo non porta ad una condanna l'impresa può chiedere all'amministrazione il risarcimento del danno ?

La richiesta risarcitoria, per divenire effettiva, dovrebbe basarsi su una grave negligenza da parte dell'amministrazione che, all'epoca della segnalazione, non avesse verificato i presupposti del reato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



965



Cassazione Penale – Sezione V – Sentenza n. 12710 del 27/11/2014

«Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali e professionali – in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico registro degli esercenti commerciali – considerato che detta iscrizione, nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del privato si è trasfusa è atto pubblico, destinato a provare la verità del fatto attestato. ...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



966



Cassazione Penale – Sezione V – Sentenza n. 12710 del 27/11/2014

«... Qualora, tuttavia, detta dichiarazione sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 C.P., viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 del C.P. punibile a titolo di dolo».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



967



La modulistica deve indicare esplicitamente ed in modo comprensibile :

- ❖ Tutte le ipotesi ostantive
- ❖ Tutti gli avvertimenti per il caso di falsità

Così, nel caso vi siano dichiarazioni mendaci o false attestazioni ...

La SCIA non è conformabile e il dirigente dispone l'immediata cessazione dell'attività

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



968



Irregolarità che non costituiscono falso ...

Art. 71, comma 3, : irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio nelle dichiarazioni in cui agli artt. 46 e 47, che non costituiscono falsità :

❖ *L'irregolarità consiste nell'esistenza di un vizio nella dichiarazione che non ne comporti nullità, ma consenta ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedurali, attraverso una semplice rettifica*

Es.: il dichiarante non ha barrato con una croce la casella corrispondente ad una dichiarazione contenuta nel modulo

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



969



Irregolarità che non costituiscono falso ...

Art. 71, comma 3, : irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio nelle dichiarazioni in cui agli artt. 46 e 47, che non costituiscono falsità :

❖ *L'omissione consiste, invece, nella incompletezza della dichiarazione, che ometta una parte di quanto è finalizzata ad attestare*

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



970



In caso vi siano dichiarazioni mendaci o false attestazioni ...

Se le irregolarità o omissioni NON sono state attuate con l'intenzione fraudolenta di falsificare la realtà di quanto dichiarato :

NON sussiste il reato e si dovrà dare corso solo al procedimento di rettifica

La mera irregolarità o «negligenza» non può dar luogo al reato di falso, il quale richiede come elemento soggettivo presupposto della punibilità il DOLO.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



971



Nel caso vi siano dichiarazioni mendaci o false attestazioni ...

Se la «falsità» presenta confini incerti e possa rientrare :

- ❖ ***Nella mera incompetenza del soggetto***
- ❖ ***O nella banale confusione***

Prudenzialmente è opportuno optare per la richiesta di conformazione dell'attività

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



972



Nel caso vi siano dichiarazioni mendaci o false attestazioni ...

RUOLO DEL PROCURATORE

Nella trasmissione delle pratiche telematiche, la ditta si avvale spesso di un procuratore speciale che le firma digitalmente: in presenza di falsa dichiarazione, l'informativa di reato andrà anche nei confronti di tale soggetto.

Sarà la Procura a verificare le varie responsabilità a seconda del caso concreto. In genere, sussiste responsabilità anche in capo al soggetto che trae l'illecito profitto dalla falsa dichiarazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



973



Sospensione dell'efficacia del
provvedimento amministrativo
Art. 21 – quater legge 07/08/1990, n. 241

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



974



Art. 21-quater - Efficacia ed esecutività del provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. **L'efficacia** ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo **può essere sospesa**, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



975



Art. 21-quater - Efficacia ed esecutività del provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. **L'efficacia** ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo **può essere sospesa**, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



976



Art. 21-quater - Efficacia ed esecutività del provvedimento

**TERMINE RAGIONEVOLE
Comunque non superiore a 18 mesi**

dispone e può essere sospeso o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



977



Art. 21-nonies - Annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. **Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



978



Art. 21-nonies - Annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. **Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



979



Art. 21-nonies - Annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. **Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.**

E' annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



980



Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, **sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.**

Il provvedimento amministrativo **non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento** qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

981



2. È fatta salva la **possibilità di convalida del provvedimento annullabile**, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. **I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al DPR 28/12/2000, n. 445.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



982

Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici
Art. 17-bis Legge 07/08/1990, n. 241


Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   983



Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, **le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione precedente.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   984



Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. **In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



985



2. **Decorsi i termini** di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, **lo stesso si intende acquisito**. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



986



3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



987



4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



988

Se l'Amministrazione non interviene nel termine di 60 giorni (30 giorni per la SCIA edilizia) cosa accade ??

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 989



Art. 21 – nonies Legge 241/1990 come modificato dall'art. 6 della Legge n. 124/2015 – ANNULLAMENTO D'UFFICIO

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-*octies*, **ADOTTATO IN VIOLAZIONE DI LEGGE O VIZIATO DA ECCESSO DI POTERE O DA INCOMPETENZA**

esclusi i casi di cui al medesimo art. 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole,

Atti di natura vincolata il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e atti senza avvio del procedimento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 990



Art. 21 – nonies Legge 241/1990 come modificato dall'art. 6 della Legge n. 124/2015 – ANNULLAMENTO D'UFFICIO

Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un tempo ragionevole,

comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



991



Art. 21 – nonies Legge 241/1990 come modificato dall'art. 6 della Legge n. 124/2015 – ANNULLAMENTO D'UFFICIO

...

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



992



In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla norma - Dopo 60 giorni (30 per la SCIA Edilizia) ma entro 18 mesi dalla presentazione della SCIA

La **SCIA illegittima**, ad esclusione di quelle a contenuto vincolato, **senza false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato**, accertate con sentenza passata in giudicato, può essere annullato d'ufficio dal dirigente competente, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



993



In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla norma - Dopo 60 giorni (30 per la SCIA Edilizia) ma entro 18 mesi dalla presentazione della SCIA

Nel caso in cui vi siano dichiarazioni mendaci o false attestazioni **NON** è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge (art. 21, comma 1, legge 241/90) e quindi:

- ❖ Il dirigente competente adotta ordinanza motivata di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
- ❖ **Informativa di reato per falso ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge 241/1990 e dell'art. 483 del Codice Penale.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



994



In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla norma - Dopo 60 giorni (30 per la SCIA Edilizia) dopo 18 mesi dalla presentazione della SCIA

Non può essere annullata

SALVO

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



995



Art. 19 della Legge 241/1990 SCIA come modificato dall'art. 6 della Legge 124/2015

Prima del 28/08/2015

3. ...

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



996



Art. 19 della Legge 241/1990 SCIA come modificato dall'art. 6 della Legge 124/2015

Motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



997



Art. 19 della Legge 241/1990 SCIA come modificato dall'art. 6 della Legge 124/2015

**Dal 28/08/2015
Si applica il comma 2 bis
dell'articolo 21 nonies**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



998



Art. 21 – nonies Legge 241/1990 come modificato dall'art. 6 della Legge n. 124/2015 – ANNULLAMENTO D'UFFICIO

...

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



999



Nel caso in cui si verifichi dopo 60 giorni la presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni si applica l'art. 21 nonies comma 2 bis

L'amministrazione conserva il potere di annullare la SCIA anche oltre i 18 mesi *solo se accerta che la SCIA si sia formata sulla base di «false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato».*

Quindi la SCIA, decorsi i 18 mesi, viene quindi sostanzialmente «blindata» e solo sentenze passate in giudicato possono rendere annullabili avvii di attività imprenditoriali attuati sulla base di false o mendaci dichiarazioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1000



Dopo i 18 mesi l'atto si consolida ossia supera le proprie criticità con i limiti di cui all'art. 21 quater e 21 nonies

False dichiarazioni – Dichiarazioni non veritiere e Falsa prospettazione dello stato dei luoghi

Quindi in presenza di dichiarazioni non veritiere si può superare il limite dei 18 mesi attraverso un'attività certosina di Polizia

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1001



In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge - Dopo 18 mesi dalla presentazione della SCIA

Non può essere annullata

Salvo il caso in cui vi siano :

- ❖ **False rappresentazioni dei fatti**
- ❖ **False dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato**

accertate con sentenza passata in giudicato.

Si applicano le sanzioni penali nonché le sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. n. 445/2000 (informativa di reato per falso ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e dell'art. 483 del Codice Penale)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1002

Controlli e Procedure Operative

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 1003

APLM SAFETY & SECURITY



SCIA con allegati illeggibili

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 1004

APLM SAFETY & SECURITY



Capita spesso, purtroppo, in relazione alla gestione di procedimenti SUAP che la **documentazione inviata dall'utente o dall'intermediario via PEC assieme alla Scia non risulti leggibile dagli uffici, per varie motivazioni.**

Il dubbio che sorge in questi casi è se comunicare l'anomalia all'utente chiedendo sostanzialmente una conformazione documentale ma considerare valido l'invio, oppure se intervenire immediatamente con una **dichiarazione di irricevibilità** e conseguente ordinanza di cessazione dell'attività segnalata.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  1006



Questa problematica è stata affrontata dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia nella discussione di un ricorso presentato ed ha dato origine alla pronuncia 610 del 3 dicembre 2014 con la quale i giudici amministrativi hanno sancito interessanti principi amministrativi di gestione dei procedimenti di controllo iniziati a seguito di Scia.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1007



Il fatto derivava in quanto un utente aveva presentato a mezzo PEC una SCIA per la modifica di un proprio impianto fisso per la telefonia mobile nel territorio di un comune friulano. Successivamente il ricorrente aveva ricevuto il divieto di prosecuzione dell'attività oggetto di Scia, emesso sulla base di un duplice ordine di ragioni:

- perché uno dei file digitali contenenti la documentazione allegata alla segnalazione non risultava apribile e dunque visionabile;
- perché l'intervento si poneva in contrasto con il piano comunale antenne, che esclude in quella zona un nuovo impianto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1008



Tralasciando la seconda censura, appare interessante in ordine alla prima ragione che **la censura dedotta dal ricorrente è stata la violazione degli artt. 3, 4, 12, 45, 65 d.lgs. n. 82/2005** in quanto la parte ricorrente ha sostenuto che nel caso in cui, come avvenuto nella fattispecie in esame, siano rispettati i parametri tecnici nell'invio telematico della documentazione, opererebbe una presunzione di corretta consegna che esonera il mittente da ulteriori verifiche presso il destinatario.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1009



Il ricorrente ha lamentato in giudizio che il comune avrebbe dovuto chiedere la produzione, anche cartacea, del documento mancante, anziché vietare l'esecuzione dell'intervento di riconfigurazione tecnologica segnalato.

I giudici amministrativi, nell'esaminare il fatto in merito alla prima censura, **ci forniscono una chiave di lettura della cosiddetta irricevibilità della Scia in quanto hanno affermato quanto segue.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1010



La PEC è strumento con il quale i privati possono relazionarsi con la pubblica amministrazione (articolo 3, d.lgs. n. 82/2005) ed in base all'articolo 48 del CAD, d.lgs. n. 82/2005 la trasmissione a mezzo PEC equivale a notificazione a mezzo posta. Qualora rispondenti ai requisiti formali normativamente fissati, le istanze e dichiarazioni inviate alla pubblica amministrazione in via telematica equivalgono a quelle presentate su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa, secondo quanto previsto dall'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005. **Ne consegue che a fronte di una Scia presentata in via telematica l'Amministrazione procedente è tenuta al rispetto delle regole che ordinariamente informano i rapporti con i privati, e, prima di tutte, del principio di leale collaborazione.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1011



Il T.A.R. afferma che *“nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 cod. civ. Spetta la destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico, pure ammesso dalla legge”.*

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1012



Nel caso di specie il Comune dunque, secondo i giudici, avrebbe dovuto non appena riscontrata la mancata apertura dei files, attribuire al segnalante un termine per avviare al problema, con l'avvertimento che il mancato tempestivo adempimento dell'incombente avrebbe determinato l'esercizio dei poteri inibitori nel termine di cui all'articolo 87- bis, d.lgs. n. 259/2003.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1013



Secondo i giudici non si trattava di chiedere un'integrazione documentale, perché nel caso di specie il documento era stato inviato, bensì di sollecitare una riproduzione dello stesso in un formato visionabile dall'Amministrazione.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1014



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 1015



Canone Rai speciale: i riferimenti normativi
A sostegno delle pretese di pagamento del canone Rai speciale vi sono due riferimenti normativi:

- ❖ l'articolo 27 del regio decreto legge n. 246/1938;
- ❖ l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 458/1944.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 1016



Chi deve pagare il canone Rai speciale

Il canone Rai speciale **grava su coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e li utilizzano con riferimento alla propria attività lavorativa.** Ciò vuol dire che **devono pagare tale canone**, se posseggono uno dei predetti apparecchi:

- ❖ le strutture ricettive (alberghi, residence, villaggi turistici, campeggi, affittacamere, b&b etc.), gli esercizi pubblici, le navi, gli aerei, gli ospedali, le cliniche e le case di cura, gli sportelli bancari, i circoli, le associazioni, gli uffici, gli studi professionali, le mense aziendali, le botteghe, i negozi e assimilati, le scuole e gli istituti scolastici non esenti dal canone, gli istituti religiosi, le sedi di partiti politici.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1017



Apparecchi soggetti al canone Rai speciale

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 22 febbraio 2012, ha indicato quali sono, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.

In particolare, sono apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione:


- ❖ i ricevitori TV fissi, portatili o per mezzi mobili;
- ❖ i ricevitori radio fissi, portatili o per mezzi mobili;
- ❖ i riproduttori multimediali dotati di ricevitori radio/TV (come i lettori MP3 con radio FM integrata);
- ❖ i terminali d'utente per telefonia mobile che sono dotati di ricevitori radio/TV (come i cellulari DVB-H).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1018



Sono invece apparecchiature adattabili alla ricezione della radio diffusione:

- ❖ i videoregistratori, le chiavette USB o le schede computer che siano dotati di sintonizzatore TV;
- ❖ i decoder per il digitale terrestre;
- ❖ i ricevitori radio/TV satellitari;
- ❖ i riproduttori multimediali dotati di ricevitori radio/TV senza trasduttori.

Non rientrano né nell'una né nell'altra categoria, e quindi non sono soggetti al pagamento del canone:

- i computer senza sintonizzazione TV;
- i monitor per computer;
- le casse acustiche;
- i videocitofoni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1019



Importi del canone Rai speciale 2018

L'importo del canone speciale Rai varia a seconda del servizio trasmesso dall'apparecchiatura utilizzata (TV o Radio) e, per la TV, anche a seconda del soggetto onerato del pagamento.

Il canone speciale Rai 2018, per le radio, è pari a euro 7,95 il trimestrale, a euro 15,28 il semestrale e a euro 29,94 l'annuale.

Per le TV, invece, il trimestrale va da euro 54,03 a euro 1.801,28, il semestrale da euro 103,93 a euro 3.463,98, l'annuale da euro 203,70 a euro 6.798,40.

Nei cinema, nei cinema-teatri e nei locali ad essi assimilabili è dovuta una maggiorazione per posto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1020



Sanzioni mancato pagamento

Chi non è in regola con i pagamenti del canone Rai speciale è tenuto a corrispondere l'importo maggiorato degli interessi al tasso legale oltre alle eventuali spese per la riscossione coattiva. **L'omissione può essere accertata anche dalla Guardia di Finanza.** In tal caso, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa** di importo compreso tra 103,29 e 516,45 euro.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1021



Canone Rai speciale e dichiarazione dei redditi

Se sussistono i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, è **possibile dedurre l'importo pagato per il canone Rai speciale dal reddito di impresa.**


L'art. 17 del decreto legge n. 201/2011, poi, prevede che le imprese e le società devono indicare il numero di canone speciale nella relativa dichiarazione dei redditi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1022



Bollettino canone Rai speciale

Al contrario di quanto avviene per il canone Rai domestico, **il pagamento del canone Rai speciale non è fatto per il tramite della bolletta elettrica**. Vigè, piuttosto, il vecchio metodo: **occorre utilizzare il bollettino postale**. A tale proposito, va sottolineato che pressoché **tutti i soggetti che astrattamente sono tenuti al pagamento del canone Rai speciale ricevono periodicamente la richiesta di pagamento dell'importo per esso previsto**. In realtà, se non detengono un apparecchio che utilizzano per la propria attività lavorativa, il canone speciale non va pagato.

Se la richiesta di pagamento è arrivata tramite raccomandata a/r sarà bene replicare, evidenziando di non essere assoggettati al canone speciale non ricorrendone i presupposti oggettivi. La replica non è indispensabile se la richiesta è arrivata con lettera ordinaria, anche se comunque è sempre preferibile chiarire la propria posizione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1023



Validità del canone Rai speciale

Il canone speciale Rai è strettamente personale e se l'apparecchio o l'attività sono ceduti, lo stesso va disdettato e poi eventualmente stipulato di nuovo.

Inoltre, i titolari di canone Rai speciale devono considerare che lo stesso **ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione**.


Ciò vuol dire che chi detiene più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in sedi diverse è tenuto a stipulare un canone per ogni sede. La questione riguarda, ad esempio, le catene alberghiere o di ristorazione e le filiali di banca.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1024



Canone Rai speciale nei b&b

- ❖ Se gli apparecchi radiotelevisivi sono collocati nella propria abitazione ma non nei locali destinati agli ospiti, è sufficiente il pagamento del canone Rai ordinario;
- ❖ Se i titolari di b&b detengono gli apparecchi nella propria abitazione ma in locali che permettono il loro utilizzo anche ai clienti, gli stessi devono pagare il canone Rai speciale.

Il bed and breakfast che paga già il canone speciale, tuttavia, non deve pagare il canone ordinario.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1025



Disdetta canone Rai speciale

In ogni caso, chi è assoggettato a un canone Rai speciale perché deteneva apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive fuori dall'ambito familiare ma non li detiene più, deve dare comunicazione di disdetta del canone.

A tal fine, è necessario inviare una raccomandata a/r alla sede regionale Rai competente per territorio, specificando la destinazione dell'apparecchio.

Dal 2016 non è più possibile la cessazione dell'abbonamento per suggellamento.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1026



Ogni cittadino ha la possibilità di richiedere, con lettera raccomandata a.r. inviata alla Rai, il cosiddetto **sugellamento** del televisore e disdetta del canone.

Si tratta di una procedura che dovrebbe comportare (ma quasi mai succede) l'arrivo a casa di un tecnico, il quale effettuerà una "modifica" alla Tv in modo che non capti più il segnale Rai.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1027



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1028



L'attività di artista di strada non è più soggetta ad alcuna autorizzazione ?



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1029



Precedentemente il cosiddetto artista di strada era obbligato all'iscrizione in apposito registro ai sensi dell'art.121 del TULPS, che disponeva:



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1030



«Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.

E' vietato il mestiere di ciarlatano».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1031



Il primo ed il secondo comma sono stati abrogati dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ed è rimasto in vigore solo il comma 3 che vieta, appunto, il mestiere di ciarlatano.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1032

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 1033



Tra le attività di intrattenimento pubblico che si svolgono sulle piazze, riveste una particolare importanza quella effettuata dagli spettacoli viaggianti, intendendo per questi le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (comunemente definite giostre).

Queste attività di intrattenimento sono disciplinate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 che all'art. 4, prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 1034



Questo elenco, suddiviso in sei sezioni, è stato istituito con D.L. 23 aprile 1969 e successivamente aggiornato con i Decreti Interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007 e da ultimo 11 maggio 2009.

Comune di	TORINO
Denominazione dell'attività Tipologia Elenco Ministeriale (Art. 4 - L. 337/68)	CALCIOMETRO
Codice	001272-0019-2010
Ministero dell'Interno - D.M. 18 maggio 2007, art. 4 - ANESV (www.anesv.it)	

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

1035



In particolare il **Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005** (G.U. 6/4/2005 n. 79) ha creato una nuova sezione, inserendo tra gli spettacoli viaggianti la:


«Sezione VI Spettacolo di strada – Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

1036





A tal proposito, si evidenzia che **da parte di alcuni era stata palesata la necessità della licenza ex art. 69 Tulps**, ritenendo che tali attività rientrassero tra quelle dello spettacolo viaggiante, come individuate dal Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005 (in G.U. 6/4/2005 n. 79), che nella Sezione VI, «Spettacoli di strada», ha inserito :

Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

1037



Per conseguenza, se in tale elenco fossero stati inseriti anche gli artisti di strada, le attività avrebbero assunto lo status di spettacolo viaggiante e, per conseguenza, sarebbero state soggette al rilascio della licenza ex art. 69 Tulps.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

1038





In questa particolare attività di spettacolo viaggiante, quindi, il decreto sembrerebbe far rientrare alcuni mestieri di strada (saltimbanchi, cantatori, suonatori e simili) che in passato erano disciplinati dall'art. 121 del T.U.L.P.S., poi abrogato dal D.P.R. 311/2001, in quanto, come precisato in una circolare del Ministero dell'Interno n. 14375/II Sett. del 23 dicembre 1985, non potevano farsi ricadere nell'art. 69 del T.U.L.P.S. poiché attività prive del carattere dell'imprenditorialità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1039



L'inserimento di queste attività nel suddetto elenco fa assumere alle stesse lo **"status" di spettacolo viaggiante e di conseguenza sembrerebbe generare per esse l'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., come indicato dall'art. 5 della citata legge n. 337/1968**, in relazione a tutte le attività dello spettacolo viaggiante inserite in detto elenco. Resta valida anche in questo ambito, si ritiene, la regola generale per cui **è necessario preliminarmente valutare** che si tratti di attività svolte in forma non meramente occasionale, ove l'artista attui una forma di spettacolo giuridicamente rilevante.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1040



Il Ministero dell'Interno però con parere n. 557/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 opta per una diversa interpretazione :

Alla domanda se la nuova sezione «Spettacolo da strada» comporta per l'esercizio degli stessi l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 69 TULPS da parte dei Comuni ...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1041



Il Ministero dell'Interno con parere n. 557/PAS.616.12007 del 6 febbraio 2008 ha, definitivamente, precisato che:

«La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell'ambito del territorio comunale»

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1042



Il Ministero dell'Interno con parere n. 557/PAS.616.12007 del 6 febbraio 2008 ha, definitivamente, precisato che:

Preme sottolineare che la linea legislativa, in cui si inseriscono gli interventi sopradescritti, intende riconoscere e valorizzare il ruolo esclusivo delle autorità locali nella trattazione delle materie oggetto di decentramento amministrativo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1043



Quindi, **gli artisti di strada non hanno bisogno di alcun requisito specifico per svolgere la loro attività, salvo l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico** ove intendono esibirsi (si pensi ad esempio alle statue viventi, cantori, saltimbanchi, suonatori e simili), **nonché il rispetto di eventuali disposizioni adottate dal Comune nel Regolamento di Polizia urbana.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1044





Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 1047



**REGIONE
PIEMONTE**

Dichiarano di essere territori ospitali verso le espressioni artistiche in strada.



**REGIONE
PUGLIA**

Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 1048



Rave party (o più semplicemente rave) è il termine utilizzato alla fine degli anni ottanta per descrivere le prime feste con musica elettronica (acid house, tekno, jungle, drum & bass, goa, psy-trance), caratterizzate dal ritmo incalzante di musica dance e giochi di luce.

Negli ultimi anni il termine è usato per indicare tutte le feste in cui non vengono richieste autorizzazioni e assolti gli obblighi quali pagamento diritti d'autore, rispetto di normative igienico-sanitarie nella somministrazione di cibo e bevande.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1049



La parola rave deriva dal verbo inglese to rave, che significa «entusiasmarsi» ma anche «recriminare». In realtà il primo uso della parola raver fu utilizzato dai giornali inglesi per attaccare i fan del jazz, ritenuti troppo animosi, in occasione del festival di Beaulieu del 1961.

Al di là di ciò, queste due parole ben distinguono la musica rave e i rave party (svolti sempre all'aperto) dal resto del genere elettronico e dalle serate in discoteca, in quanto **il rave nasce dallo spirito di protesta, contestazione e riappropriazione degli spazi tipico degli anni novanta.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1050




Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1051




REGGIO EMILIA – 22 Gennaio 2017
 Un rave party "internazionale" abusivo si è tenuto nella notte in via Magellano a Reggio, nel Reggiano. Una dozzina di pattuglie della compagnia di Guastalla dei carabinieri è intervenuta intorno all'1.30 nella sede della festa, un capannone industriale in disuso nella zona di via Ferdinando Magellano, accertando la presenza di circa seicento giovani provenienti da diverse province italiane. I carabinieri oltre ad aver identificato tutti gli organizzatori e oltre 400 partecipanti hanno appurato che le strumentazioni musicali sono state fornite da alcuni cittadini francesi, che erano presenti. I carabinieri della compagnia di Guastalla hanno anche accertato la presenza di una ragazza minorenni della provincia di Asti. I genitori alcuni giorni fa ne avevano denunciato la scomparsa ed erano molto preoccupati.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1052



Reggio Emilia, rave party "internazionale" e abusivo: 400 denunce in arrivo



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  1053




Flash mob (dall'inglese flash, lampo, inteso come evento rapido, improvviso, e mob, folla) è un termine coniato nel 2003 per indicare un **assembramento improvviso di un gruppo di persone in uno spazio pubblico, che si dissolve nel giro di poco tempo, con la finalità comune di mettere in pratica un'azione insolita. Il raduno viene generalmente organizzato via internet** (posta elettronica, reti sociali) o telefonia cellulare. Le regole dell'azione di norma vengono illustrate ai partecipanti pochi minuti prima che questa abbia luogo, ma se necessario possono essere diffuse con un anticipo tale da consentire ai partecipanti di prepararsi adeguatamente.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  1054



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1055



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1056





I carri allegorici sono ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto 18 maggio 2007 «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante» ?

Nello specifico vi è una circolare del Ministero dell'Interno in data 1 dicembre 2009 Prot. 17082/114 che chiarisce alle pagine 16 e 17 gli aspetti applicativi riguardanti l'oggetto del quesito. Si riporta integralmente l'estratto dalla circolare ministeriale:

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1059



SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Con la presente circolare si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco.



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1060



- I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, **devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza**, in particolare sotto il profilo della **sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica** o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. **dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1061



- **le attrezzature sopraelevate**, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, **devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);**

- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 4, legge 18/03/1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18/05/2007;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1062



- si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, **“i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”**, così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19/08/1996, **devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1063



Ministero dell'interno - D.M. 19/08/1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

TITOLO IX Luoghi e spazi all'aperto

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L'eventuale installazione di **tribune** deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, **la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1064



Per stabilire la **capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee** (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno del 06/03/2001, recante modifiche al D.M. 19/08/1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale).

Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 3 lett. d) del D.M. 22/02/1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1065




La norma UNI citata nella circolare per la progettazione delle attrezzature meccaniche o elettromeccaniche è la UNI EN 13814:2005 “Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento – Sicurezza” in vigore dal 1 agosto 2005 acquistabile sul sito UNI (<http://store.uni.com/> o uni.com). Il sommario della norma è il seguente: “La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 13814 (edizione dicembre 2004).”

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1066



La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza nella progettazione, calcolo, fabbricazione, installazione, manutenzione, funzionamento, verifica e prove dei seguenti macchinari e strutture sia mobili sia installate temporaneamente o permanentemente, come :

giostre, altalene, barche, ruote panoramiche, montagne russe, scivoli, tribune, strutture con copertura tessile o a membrana, padiglioni, palcoscenici, attrazioni complementari e strutture per dimostrazioni artistiche aeree

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1067



Si sottolinea l'obbligo, a capo del titolare dell'attività (o del singolo proprietario/titolare/gestore del carro) di presentare per ogni carro allegorico una specifica relazione tecnica attestante la rispondenza dell'impianto, ovvero il carro e l'insieme degli impianti tecnologici dello stesso (elettrico, meccanico, idraulico, etc. etc.) alle regole tecniche di sicurezza. La relazione tecnica deve essere firmata da un tecnico esperto.

Con riguardo alla sicurezza degli impianti elettrici si applicano (ad integrazione di quanto indicato nella UNI EN 13814), oltre alle regole generali della Norma CEI 64-8, le disposizioni di cui alla Sezione 717 della parte settima "Unità mobili e trasportabili".

Per gli impianti elettrici, qualora non compresi nella dichiarazione di cui all'art. 141 bis del TULPS, dovrà essere prodotta specifica attestazione di "conformità" degli impianti alla legislazione e normativa tecnica (ad esempio CEI 64-8/7 Sez. 717, CEI EN 61439, CEI EN 60204-1, CEI 64-8/7 Sez. 715, etc. etc.). Ricordo che a detti impianti non si applica il DM 37/08 con i relativi adempimenti (su tutti: non è richiesta dichiarazione di conformità).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1068

RELAZIONE TECNICA PER CARRI ALLEGORICI
circolare del Ministero dell'Interno n. 114 di data 01 dicembre 2009

Al Sindaco del Comune di: _____

OGGETTO: Manifestazione di CARNEVALE _____

Dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti.
Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente in _____
rappresentante dell'attrazione denominata: _____

dichiara che il carro in oggetto è dimensioni larghezza _____ lunghezza _____
altezza _____ aperto (chiuso larghezza _____ lunghezza _____
altezza _____) realizzato:

- **per la parte strutturale** dal Sig. _____
sulla base di un regolare progetto redatto da tecnico abilitato;
- **per la parte elettrica** dal Sig. _____
che ha provveduto a rilasciare idonea certificazione;
- **per la parte idraulica** dal Sig. _____
che ha provveduto a rilasciare idonea certificazione.

Si specifica che il carro in oggetto è stato realizzato al disopra di un veicolo:

dotato di regolare libretto di circolazione regolarmente sottoposto a revisione secondo le
cadenze prescritte dalla normativa vigente e che nel montaggio della struttura non sono
stati interessati né manomessi gli organi di frenata, segnalazione, di trasmissione, né altri
impianti, né altri componenti di bordo in dotazione al veicolo stesso. I carichi agenti sul
veicolo rispettano i carichi massimi e le sollecitazioni previste dal costruttore.
Il carro è trainato dal veicolo _____ avente targa _____
di proprietà _____

munito di gancio regolarmente omologato che verrà collegato al rimorchio secondo le
modalità previste dal vigente Codice della Strada. La motrice ed il rimorchio hanno
regolare copertura assicurativa valida anche per il particolare utilizzo in oggetto.

Allega alla presente:

- Copia copertura assicurativa relativa al veicolo e all'attrazione per danni a cose o
persone
- Copia del certificato di collaudo statico e di corretto montaggio a firma del tecnico
abilitato

(firma del dichiarante)

Dr. Domenico Giannetta _____, il _____ Esperto Sicurezza Urbana Integrata _____ 1069



Quasi sempre, i carri in questione sono allestiti su rimorchi agricoli ovvero rimorchi stradali radiati dalla circolazione ed abusivamente utilizzati da aziende agricole, privi di immatricolazione e, quindi, non sempre aventi le previste caratteristiche di sicurezza quali dispositivi di illuminazione, impianti frenanti, ecc. ecc..

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1070



Il trasporto di carri allegorici allestiti per il carnevale da varie associazioni e/o volontari che annualmente inventano e costruiscono di sana pianta su telai in carta pesta che per le loro dimensioni determinano eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 del Codice della Strada, ma sempre nel rispetto de limiti di massa stabiliti dall'art. 62, è da considerare "trasporto eccezionale" e ricade sotto la disciplina dell'art. 10 del Codice della Strada.

Pertanto, la circolazione, quando interessa strade provinciali e comunali, è soggetta a specifica autorizzazione (comma 6, dell'art. 10 del CdS) da richiedere, alla Regione o Provincia, se delegata delle funzioni e autorizzazioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1071




Non è ammissibile invece, il trasporto di carri allegorici su rimorchi agricoli trainati da trattrici agricole in quanto tali mezzi, sia di dimensioni regolari che eccezionali, sono destinati esclusivamente ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada solo per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché di addetti alle lavorazioni; possono altresì, portare solo attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività (comma 1 dell'art. 57 del Codice della Strada).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1072



Per quanto riguarda la circolazione con targa prova, si ritiene che la stessa non sia ammessa.

La circolazione di carri allegorici durante le sfilate di carnevale può essere effettuata su circuiti chiusi al passaggio del traffico veicolare.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1073



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1074





Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1077



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1078





www.aplm.it | www.poliziadelleprovincie.it

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1081



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1082



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1083



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1084



Slide 1085 features a header banner with the A.P.L.M. logo, a road icon, and a police officer in a high-visibility vest with "POLIZIA LOCALE" written on the back. The main image shows a large crowd of people at night, gathered behind metal barriers in an urban square. The bottom of the slide contains the text "Dr. Domenico Giannetta" and "Esperto Sicurezza Urbana Integrata", along with the "SAFETY & SECURITY" logo and the number "1085".



Slide 1086 features a header banner identical to slide 1085. The main image shows a large crowd of people at night, gathered behind metal barriers. A "Galotto" logo is visible in the bottom left corner of the image. The bottom of the slide contains the text "Dr. Domenico Giannetta" and "Esperto Sicurezza Urbana Integrata", along with the "SAFETY & SECURITY" logo and the number "1086".






Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1089



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata   1090

Slide 1091: Relazione Tecnica : Misure di Safety Formulazione Security. The slide features a 3D illustration of a female police officer in a yellow hard hat and white shirt, holding a red octagonal STOP sign. In the background, a person in a green and black uniform with 'POLIZIA LOCALE' on the back is visible. A large white banner displays the title in red text. Below the banner is a 3D globe surrounded by various electronic devices. To the right, there is a vertical illustration of two stylized human figures in orange and blue. The footer includes the text 'Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata', the 'SAFETY & SECURITY' logo, and the number '1091'. A circular logo for 'Associazione Polizia Locale Marche A.P.L.M.' is positioned to the left of the slide.

Slide 1092: LEGGE 22/11/2017 n. 175 Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. The slide features a 3D illustration of a female police officer in a yellow hard hat and white shirt, holding a red octagonal STOP sign. In the background, a person in a green and black uniform with 'POLIZIA LOCALE' on the back is visible. A large white banner displays the title in red text. Below the banner is a 3D globe surrounded by various electronic devices. To the right, there is a vertical illustration of two stylized human figures in orange and blue. The footer includes the text 'Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata', the 'SAFETY & SECURITY' logo, and the number '1092'. A circular logo for 'Associazione Polizia Locale Marche A.P.L.M.' is positioned to the left of the slide.



E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, la legge 175 del 22 novembre 2017 che riforma il Pubblico Spettacolo.

La legge, **entrata in vigore il 27 dicembre 2017**, contiene le disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1093




L'art. 2 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'art. 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2016, **in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo».**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1094



Lo scopo è quello di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, **in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1095



Tra i principi e criteri direttivi con i quali saranno adottati i decreti attuativi, si segnala l'aggiornamento delle procedure, prevedendo la **più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, anche nei rapporti con i **destinatari dell'azione amministrativa.**

Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, si segnalano alcuni principi e criteri direttivi specifici nel rispetto dei quali saranno adottati i decreti legislativi:

- ❖ **definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda**, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1096



- ❖ **sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale** e diffusione, anche tramite la **realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali**, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i **piccoli centri urbani**;
- ❖ fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'art. 5 della legge 124/2015, **introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1097




Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



1098



Di tutto restano tre cose:

*la certezza che stiamo sempre iniziando,
la certezza che abbiamo bisogno di continuare,
la certezza che saremo interrotti prima di finire.*

*Pertanto, dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino,
della caduta un passo di danza, della paura una scala, del
sogno un ponte, del bisogno un incontro.*

Fernando Pessoa



Mi auguro di aver suscitato una giusta dose di curiosità intorno all'argomento



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  1101



Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap

Esperto Sicurezza Urbana

Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania
Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania
Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

Relatore Convegni Nazionali e Formatore :

PL - SULPL - ASPOL - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A.
Assinter - Trevi Formazione - La Formazione - Centro Studi Bellunese
Consorzio dei Comuni di Bolzano - Formez PA

 **Tel. : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it**

E-MAIL Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  1102



Dr. Giannetta Domenico

*Grazie dell'attenzione
e
Buon Lavoro*

PL - S.p.A.
Assinter - S.p.A.
Consorzio Bellunese
Tel. : 333/3052645 - 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

E-MAIL
Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

